2
II

HISTORIA

DI

Accession 3069.
ms. ital. quart. 23.

2.
1

HISTORIA

DI

FRA PAOLO

Bibliotheca Regia Berolinensis

Ex
Biblioth. Regia
Berolinensi.

ex Bibliotheca,
J. A. K: COLIZZI-

Essendo raffreddato il feruore antico della Ca-
rità Christiana, che non solo moueua i Prencipi,
e Priuati à donare alle Chiese copiosissime
ricchezze temporali, mà ancora induceua i Mi-
nistri Ecclesiastici à dispensare sauamente
l'entrate loro in usi Pij; Non è meraviglia
se al presente pare, che siano mancati i
fedeli dispensatori, e successo in Luogo loro
altri diligenti, solo in ritenere, et acquistare:
Si che sia stato necessario moderare con leg-
ge gl'eccessiui acquisti, e restò acceso un
continuo desiderio à gl'huomini Pij di uedere
anco restituita l'amministratione de Beni
posseduti dalle Chiese, se non à quell'anti-
ca esemplarità, almeno à tollerabil mode-
ratione. Li desiri, che ci pare di uedere al
giorno d'hoggi non sono estratti nell'ordi-
ne Clericale tutti assieme, ne così eccessiui
in un istesso estratto di tempo, mà da una
somma, anzi diuina perfettione de gradi sono
discesi all'imperfettione, che hora è manifesta

à tutti, e confessata dagl' istessi Ecclesiastici, e d'alcuni tenuta per irremediabile. Con tutto che piacendo à Dio Nostro Signore di donare alli Fedeli suoi tanta gratia, quanto donò alli nostri maggiori, non dobbiamo perdere la speranza di vedere le medesime meraviglie anco ne nostri secoli; è ben necessario come per gradi siano pervenuti à questa profondità di miseria, così per gl' istessi andarsi alzando per ritornare verso quella sommità di perfettione, nella quale fù la Chiesa santa. Il che non potendosi fare, se non conoscendo qual fosse da principio l' amministratione delle cose temporali, e come sia mancato quel buon governo à parte à parte è necessario ogn' altra cosa dire, come la Chiesa di tempo in tempo hà acquistate le ricchezze temporali, e come in ciascuna mutatione deputasse i Ministri per dispensarle, e possederle,

il che

il che ci scuoprirà gl' impedimenti, che in questi tempi attrauersano una buona riforma, e mostrarà la maniera anco da superarli.

Fu il principio delli Beni Ecclesiastici, mentre ancora conuersaua in questo Mondo Nostro Signore Giesù Christo, et il fondo loro non era altro, che l' oblationi delle persone Pie, e diuote, le quali erano conseruate da un Ministro, e distribuite in due opere solamente. Vna per le necessità di Nostro Signore, e degl' Apostoli Predicatori dell' Euangelio, e l' altra per fare l' elemosina à Poueri. Tutto questo si uede chiaro in San Giouanni, doue dice l' Euangelista, che Giuda era quello, che portaua la Tasca, e la borsa, doue erano riposti i denari presentati al Signore, e che il medesimo andaua spendendo, e compiando le cose necessarie à loro, ò uero distribuendo à Poueri, conforme

il Signore alla giornata comandaua. Considera Sant' Agostino, che hauendo Christo il Ministerio degli Angeli, che Lo seruissero non era in necessità di conseruare denari, con tutto ciò volle hauere borsa per dare esempio alla Chiesa di quello ch' ella douena fare. E per tanto sempre intese la Chiesa, che dalla Maestà sua Diuina col suo proprio esempio fosse instituita la forma del denaro Ecclesiastico, instruendo di doue li douesse cauare, et in che cosa li douesse spendere. E se ne i tempi nostri non vediamo osseruato questo Santo instituto, dobbiamo considerare, che per nostro ammaestramento, e consolatione racconta la Scrittura Diuina, che all' hora ancora Giuda era un Ladro, et usurpaua per se i beni comuni al Collegio Apostolico, e uenne à tanto colmo di auaritia, che non parendoli assai quello, che rubbaua,

per

per far maggior somma di denari passò
à tanta empietà, che uendè alli Giudei
la persona medesima di Christo Nostro
Signore.

E se noi ò Leggendo Historie, ò uero osseruan-
do le cose occorrenti à tempi nostri,
uedremo, che li Beni Ecclesiastici sono
spesi in gran parte in altri usi, che di-
ce alcuni de Ministri non conuenirsi
d'usurparsi quello, che dourebbe esser
commune della Chiesa, e de Poueri,
passi cosi innanzi, che uenda anco per
far denari le cose Sacre, e le gratie
spirituali, non douemmo attribuir ciò à
particolare miseria de nostri, ò d'alcuni
tempi, mà ascriuerlo à permissione di-
uina per esercitio delli buoni, conside-
rando, che il principio della Chiesa nas-
cente fù soggetto alle medeme imper-
fettioni, ben douremo ciascuno secondo
il grado, e uocatione sua procurare il

remedio, chi non può altrimente, con l'
orationi, e chi può, impedire il male
con ouviare, et opporsi alli abusi, consi-
derando, Re se bene Giuda non fù hu-
manamente punito, e Re erano com-
plici delli suoi delitti quelli, Re doueua-
no gastigarlo, mostrò nondimeno La
Diuina prouidenza qual pena meritas-
se, e dispose ch'esso stesso fosse l'ese-
cutore in se medesimo per documento
di quello, che douessero fare quelli, Re
La Maestà sua haurebbe dati per
Sutori, e difensori della sua Chiesa ne
tempi seguenti §.

Doppo che Christo Nostro Signore salì al
Cielo, i Santi Apostoli seguirono nella Chie-
sa di Gierusalemme l'istesso instituto di
hauere il denaro Ecclesiastico per li
due effetti sopradetti, cioè per bisogno
de i Ministri del Vangelo, e per l'elemo-
sine de Poueri, et il fondo di questo

denaro

denaro era similmente L'oblationi delli
fedeli, quali anco mettendo ogni Loro
hauere in commune, uendeuano le
Loro Possessioni per far denari à quest'
effetto, si che non era distinto il commu-
ne della Chiesa dal particolare di cias-
cun fedele, come si usa ancora in al-
cune Religioni, che osseruano i primi
Instituti. Erano molto pronti i Chris-
tiani in quei primi tempi à spogliarsi
de beni temporali per impiegarli in Ele-
mosine, perche aspettauano di prossimo
il fine del Mondo, hauendoli Christo
Nostro Signore Lasciati incerti, à quantun-
que fosse per durare quanto si uolesse,
non l'haueuano per considerabile più che
se fosse all'hora per finire, tenendo
fermo, che La figura di questo Mon-
do, cioè Lo Stato della uita presente
trapassa; per il che anco Le oblationi
sempre più si aumentauano. Il costume

però di non hauere cosa alcuna di
proprio, mà il tutto in commune, acciòche
non ui fosse alcun povero, ò ricco, mà
tutti egualmente uiuessero, non uscì
fuori di Gierusalemme, anzi nelle
altre Chiese, che Li santi Apostoli edi-
ficarono non fù instituito, ne in Gieru-
salemme durò molto tempo. Imperò-
de 26. Anni doppo La morte di
Christo si Legge, de il publico era
destinto dal priuato, conoscendo ciascuno
il suo, et essendoui anche il denaro
commune in quella Chiesa, come nell'
altre fondato nell' oblationi, Li qua-
Li posti in communione seruiuano p
Li soli Ministri, e per Li poueri,
ne era Lecito di uiuere di quello del-
La Chiesa à chi haueua del suo. La
onde San Paolo ordina, de le Vedo-
ue Le quali hanno Parenti siano
spesate dalli suoi proprij, acciòche Li

Beni

Beni Ecclesiastici possono bastare à quel-
le, che sono veramente Vedoue, cioè
Vedoue, e pouere. Il primo giorno del-
la settimana, che per questa causa
fù chiamato Domenica, si congregauano
i Fedeli, e ciascuno offeriua quello ha-
ueua messo da banda la settimana
innanzi per li bisogni communi; &
la cura di questi beni, che Nostro Sig.re
mentre fù in vita mortale diede à Giuda,
doppo l'Ascentione gli Apostoli per pochis-
simo tempo l'amministrarono essi stessi, ma
doppo uedendo, che per la distributione
nasceuano trà i Fedeli mormorij, e sedi-
tioni, parendo ad alcuni di non partici-
pare quanto haurebbono uoluto del
Commune, e uedendo ch'altri haueßero
più del douere, si come il male è commu-
ne in tutti i tempi; nella dispensa de Beni
della Chiesa conobbero gl'Apostoli, che
non poteuano attendere à questo ßettamente

, et insieme alla predicatione della parola di Dio, e determinarono di tener per se il ministerio di predicare, et insegnare, ordinando per quest'offitio di tener cura delle cose temporali un'altra sorte di Ministri, tutto il contrario di quello, che vediamo fare ne tempi nostri. Quanto al governo delle cose temporali attendono i principali Prelati della Chiesa, e l'uffitio del Predicare, et insegnare la parola di Dio, e la Dottrina dell'Euangelio è lasciata à i Frati, ò qualche Prelato infimo della Chiesa. Mà quei nuovi Ministri, che gl'Apostoli instituirono per il governo delle cose temporali chiamarono Diaconi, e così di tutto il corpo de fedeli fù fatta elettione di sei à questo effetto, quali gl'Apostoli ordinarono à questo ministerio, e dovunque essi fondarono Chiese, ordinarono anco Diaconi all'istessa maniera, come anco ordinava-

no

no i Vescovi, Preti, et altri Ministri Ecclesiastici, cioè precedendo digiuni, et Orationi, e susseguentemente l'elettione commune delli fedeli, servando inviolabilmente quest'ordine di non deputare mai ad alcun carico Ecclesiastico persona, la quale prima non fosse eletta dall'Vniversali della Chiesa, cioè da tutti i fedeli insieme. Quest'uso continuò in maniera nella Chiesa per circa venti Anni, sostentandosi con i Beni publici li Ministri Ecclesiastici, e li poveri ancora, ne essendovi altro fondo, salvo che l'oblationi, che erano fatte da fedeli nella Chiesa, le quali però erano abbondantissime, perciochè ciascuno per timore di carità offeriva tutto quello, che poteva, secondo il proprio havere, si che quando le facoltà de fedeli d'una Città erano abbondanti, et supplire alli bisogni

della Chiesa propria, si facevano Collet-
te, anco per l'altre Chiese povere; Per
il che San Giacomo, San Pietro, San
Giovanni, quando riconobbero per Con-
sorti, e Compagni nell'Evangelio San
Paolo, e San Barnaba gli raccoman-
darono quest'opera di raccogliere
qualche elemosina per la povera
Chiesa di Gierusalemme, per la qua-
le narra anco San Paolo haver fat-
te raccolte in Macedonia, Acai, Ga-
litia, e Corintho; questo costume
si osservò non solo servendo i Santi
Apostoli, mà anche doppo la morte
loro, e nella Città di Roma, dove
le ricchezze erano amplissime, anco
l'offerte erano così abbondanti, che
intorno l'Anno 250. non solo bastava-
no à sostenere i Chierici, e poveri Chri-
stiani di quella Città, mà ancora à
somministrare abbondantemente all'
altre

altre Chiese non solo uicine, mà anco
Lontane, dando da uiuere in diuerse
Prouincie à i Christiani condennati à
cauar metalli, et à Prigioni, et al-
tri miserabili Christiani, e per mos-
trare l'abbondanza dell'oblationi, dirò
solo questo, che Marcione circa l'anno
170. fece oblatione alla Chiesa Ro-
mana in una uolta cinque milla
scudi d'oro, e perche hebbe certe opi-
nioni poco conuenienti nel materiale
della fede, fù scacciato dalla Congre-
gatione, e restituiti i denari intiera-
mente, parendo à quella Santa Chie-
sa, che sarebbe stata contaminata ri-
tenendo la robba d'un Heretico. Fu-
rebbe poi tanti Tesori alla Chiesa di
Roma, che doppo l'Anno 250. erano
desiderati dall'istessi Imperatori Romani.
Onde Decio Principe credendo, che i
Tesori fossero ammassati, e conseruati ri-

tenne San Lorenzo Diacono Romano ff
Levargli li Tesori Ecclesiastici, de à
tanto ampiezza erano pervenuti, se bene
s'ingannò quel Prencipe, perche quel
Santo Diacono accortosi della rapacità
del Tiranno, e prevedendo la persecu-
tione imminente, dispensò il tutto in
una volta, come era suo solito di fa-
re, sovrastando simili pericoli, e la
maggior parte delle persecutioni fatte
alla Chiesa seguì nel tempo della
morte di Commodo, ove furono dispen-
sate per questa Causa, cioè, Perche
li Prencipi, e li Prefetti ritrovan-
dosi in strettezza di denari, per quel-
la via volevano impadronirsi di quel-
li della Chiesa Christiana.

Doppo che le Chiese furono fatte ric-
che anco li Chierici cominciorono à vi-
vere con un poco di maggior commo-
dità, et alcuni non si contentando di

quel

quel vitto commune della Chiesa cosi-
diano volsero vivere separatamente nel-
la propria Casa, e dalla Chiesa ha-
ver la sua portione separatamente
in denari ogni giorno, e per un mese
continuo, et ancora per più lungo tem-
po: Cosa che se bene declinava dalla
prima perfettione, nondimeno era tolle-
rata dalli Padri. Non si fermò però
in questo stato il disordine, mà comin-
ciorono i Vescovi à mancare delle
solite elemosine alli Poveri, e ritene-
re per sè quello, che doveva essere dis-
tribuito, e con li beni della Chiesa
communi farsi ricchi, facendo anche
dell'usure per accrescerli, e lasciando
la cura d'insegnar la Dottrina di
Christo tutti s'occupavano nell'avari-
tia, le quali cose San Cipriano pian-
ge, che ne suoi tempi fossero usitate,
e conclude, che per purgare la sua

Chiesa da questi errori Iddio permesse
quella gran persecutione, che fù sotto
l'Imperio di Decio, perche sempre
La Maestà Diuina hà riformata La
sua Chiesa, e soauemente col mezzo
delli Legitimi Magistrati, ò quando
gl'eccessi sono passati troppo oltre con
l'Instromento de Persecutori.

Mà se bene La Chiesa possedeua tante
ricchezze, non hebbe però in questi
tempi beni stabili, prima, perche non
se ne curauano per La ragione su-
detta, che stimauano il fine prossi-
mo, e tutte le cose Mondane esser
transitorie, e graue peso à chi tende
al Cielo, poi ancora, perche à nessun
Collegio, ò Communità, ò Corpo, secondo
le Leggi Romane poteua esser dona-
to, ò Lasciato per testamento, ne quello
per qualsiuoglia Causa poteua posse-
dere beni immobili, se non era appro-

uato

vato dal Senato, ò dal Prencipe, ne
questo si può mettere in dubbio, se bene
vanno attorno alcune Epistole sotto no-
me de Papi Vecchi, che rendono ra-
gioni perche gl' Apostoli vendessero le
Possessioni in Giudea, e li Christiani
seguenti le conservassero, con dire, de
questo fu, perche precedevano gl' Apo-
stoli, de la Chiesa Christiana non dove-
va rimanere in Giudea, mà si bene
fra le genti, quasi che nell' Evangelio
la causa del vendere non sia mostra-
ta espressamente, quando Christo dis-
se alla sua Chiesa non temere ò picciol
Compagna, vendere quello che posse-
dete, e fatene elemosina; E che se
bene Gierusalemme fù distrutta, alla
sua redificatione non havesse quan-
tità di Christiani, et anco ne siano
state destrutte delle Città, dove le
Chiese fra Gentili hanno possessioni,

Mà è superfluo trauagliarsi à mostrare questa falsità, essendo cosa certa, che quelle Epistole sono supposte, e state formate circa l'Anno 800. da quelli che anteposero (come si fà anco al presente) le ricchezze, e le pompe alla moderatione Apostolica instituita, e comandata da Christo. Mà nella confusatione, che fù nell' Imperio molto continuata doppo la prigionia di Valeriano, essendo poco in osseruanza le Leggi, massime in Affrica, Francia, et Italia, alcuni lasciarono, ò uero donarono delli stabili alle Chiese, le quali l'Anno 302. furono tutti confiscati da Diocletiano, e Massimino, che erano in Francia per la tema di Costanzo loro Cesare, che la gouernaua il Decreto dell' Imperatore non seguì, mà hauendo questo Principe rinunciato l'Imperio, Massentio otto Anni

doppo

doppo restituì tutte le Possessioni alla Chiesa Romana, e poco doppo Costantino, e Licinio concessero La Libertà di Religione alli Christiani, et approuati Li Collegij Ecclesiastici, che con uoce greca, chiamauano Chiesa, concesse generalmente per tutto L'Imperio, che potessero acquistar beni stabili così per donatione, come per Testamento, esentando ancora i Chierici dalle fattioni personali, e publiche, acciò che potessero attendere più commodamente al Seruitio della Religione. Non era in conto alcuno all'hora, ne per molto tempo doppo in uso il costume de tempi nostri di donare, ò Lasciare il suo alla Chiesa, con obligo Speciale di qualche particolare opera di fabrica, maritaggi di Zitelle, Alimenti di Orfani, ed altre, ne meno con obligatione di messe, et Anniuersarij, ò altri

offitij Ecclesiastici, mà le persone do-
nauano, ò Lasciauano assolutamente,
et il Legato, ò donatiuo era incorpo-
rato nella massa Commune, et era
fondo per le spese di tutte l'opere
pie. Per il che parlando de Beni
Ecclesiastici antichi, è uerissimo, che
non sono dedicati ad alcuni opera par-
ticolare, mà non è già uero, che si
possino spendere in che l'huomo uole,
perche sono dedicate alle sole Vniuer-
sità delle Lie opere. Furno di grand'
accrescimento anche l'esentioni, che
li Prencipi concessero alli beni Ec-
clesiastici, liberandoli dalle publiche
contributioni. Il che era già per fatto,
et inuiolabilmente osseruato con gran
sodisfattione delli Prencipi, et appro-
uatione de Popoli, non tornaua
in danno publico, ne in graueza
della Plebe, per due ragioni, una
perche

perche li beni Ecclesiastici finalmente
erano delli Poueri del Popolo, onde
l'esentarli non era altro, che esen-
tar quelli, che non hanno, e lasciare
le contributioni à quelli che hanno;
Cosa repugnante sempre giusta, l'altra
perche l'esentare uno quando ha
poco, e meno di questo basta, non è
gravare à gl'altri. Non debba per
tanto alcuno tirare conseguenza, che
anco ne tempi presenti sopra giusto,
e conueniente l'istessa Liberalità
de Prencipi uerso la Chiesa, quan-
do ella è fatta cosi ricca, che pos-
siede un quarto, e senza dubbio più
di questo, basta non è gravare à gl'
altri il remanente delle persone,
e questo non lo spendono più per li
Poueri; si che l'esentarli sarebbe
il contrario di quanto Li buoni Prenci-
pi hanno fatto esentando i ricchi, e met-

mettendo le grauezze debite da quelli sopra li Beni. Per il che non sono manco Pij li Prencipi Christiani, che quelli dall'hora, ma la materia è diuersa.

Questi concederebbero essi ancora l'esentioni alla Chiesa se fosse poueta, e quelli non l'haueriebbero concessa se fosse stata ricca. La gran deuotione de Prencipi, e Popoli, si come fece crescere le ricchezze Ecclesiastiche grandemente, così entrò nelli Ministri Ecclesiastici gran sete di multiplicarle. Dal qual eccesso non furono esenti, ne manco li beni intentionati, Imperoche uedendo come la distributione de beni Ecclesiastici redeua la Gloria di Dio, e beneficio commune, concludeuano, che quanto più ui fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse, Onde si adopre-

rauano

adoperauano con ogni uia, e con ogni arte ad acquistare, non auuertendo se il modo, che usauano fosse legitimo, e condecente all'equità, mà purche sortissero l'effetto, cioè che la Chiesa acquistasse per qualunque via, le pareua d'hauer fatto sacrificio à Dio. E certamente innumerabili, et immensi mali da questa sorte di Persone zelanti, che appresso al zelo non adoperano la descretione, perche facendo loro, che ogni cosa iniciata al fine della Religione per qualunque uia si voglia sia buona, operano ben spesso contro la Pietà, et humanità, e mettono il Mondo in confusione, così auuenne nei primi tempi doppo che la Chiesa ottenne facoltà d'acquistar beni stabili, e ra creduto da alcuni Religiosi, che fosse seruitio di Dio priuare i propriij figlij, e Parenti per donare alle Chiese. perciò anco non tralasciauano arte alcuna

per indurre le Vedoue, Donzelle, et altre Persone facili à priuar le proprie Case per Lasciare alla Chiesa. Il disordine passò così presto li termini di poter esser superato, che fù necessitato il Senipio à prouedersi, e dell' Anno 570. fù fatta la Legge, che se bene non priuaua le Chiese d'acquistare assolutamente, prohibiua però all' Ecclesiastici di andare in Casa di Vedoue, e Pupilli, et il ricenere per donatione, e Testamento alcuna cosa delle Donne, non solo direttamente, mà ne anco per mezzo di terza persona, la qual Legge San Girolamo confessa essere stata medicina per la corruttione entrata nelli Chierici, passati troppo auanti nel desiderio d'acquistare cose temporali, e questa non bastò, che anche pochi anni doppo cioè 590 fù fatta un altra Legge, che Vedoua, quale si dichiarasse per Seruitio della

Chiesa

Chiesa non poresse donare, ò Lasciare per Testamento beni stabili, ò mobili preciosi di Casa.

Re à Sant' Agostino, Re mise in questi tempi piacque molto il Souerchio acquisto, anzi apertamente diceua piacerli più, che l'heredità Lospero Lasciate alli propinqui, et affini, Re alla Chiesa, et in fatti andò refiutò dell' heredità Lasciate alla sua Chiesa, dicendo apertamente, Re il Ministerio Ecclesiastico non staua in distribuire molto, mà bene, anzi ripredeua un nuouo modo d'acquistare alle Chiese trouati in quei istessi tempi, e questo fù comprando stabili con l'auanzo, Re si faceua dell' entrate, il qual modo di quel Santo fù sempre abborrito, ne mai Lo uolse permettere nella sua Chiesa, anzi diceua nelle publiche Prediche, ch' egli hauerebbe piùtosto uoluto uiuere dell'

oblationi, e collette, come si soleua fa-
re nei primi tempi della Chiesa, de
hauesse cura delle possessioni, La
quale li era graue, et impediua dall'
attendere intieramente al carico parti-
colare di Vescouo, cioè delle cose spiritua-
li, aggiungendo, de era preparato di
renuntiare le possessioni, purche alli
serui di Dio, et alli ministri fosse pro-
ueduto il uiuere, come nel uecchio Tes-
tamento per uia di Decime, et altre ob-
lationi senza de douessero esser soggette
alla distruttione, de portaua seco
l'hauer cura di cose terrene, mà con
tutti li freni posti dalli santi Padri con
le buone essortationi, e dalli Precet-
ti con le buone Leggi non si potessero
fare, de li beni Ecclesiastici non ues-
cessero sopra il douere. Restaua
però il modo di gouernarli, e dis-
pensarli, il quale durò sino all'Anno

420

420. senza notabile alteratione, anco-
ria tutte le oblationi, et altre entra-
te Ecclesiastiche, che si cauauano dalli
beni stabili erano in commune go-
uernate dalli Diaconi, et in aiuto loro
dalli Suddiaconi, et altri Economi Ecle-
siastici, e distribuirsi per mantenì-
mento delli Ministri Ecclesiastici,
e delli Poueri. Il Collegio delli
Preti, et il Vescouo principalmente
erano Soprantendenti, e li faceua in
somma un'entrata, et una spesa di
tutto, si che il Vescouo disponeua di
ogni cosa, e li Diaconi eseguiuano, e
tutti i Chierici viueuano di quello
della Chiesa, se bene non tutti am-
ministrauano. Fà mentione San Gio-
uanni Chrisostomo, che la Chiesa
d'Antiochia in questi tempi à spese pu-
bliche nutriua più di tre milla per-
sone, è anche cosa certa, che la Chiesa

di Ierusalemme faceua le spese ad una infinita moltitudine di persone, che da tutte le parti del Mondo capitauano quiui. Resta memoria nell'Historie, che Attico Vescouo Costantinopolitano souueniua la Chiesa di Nicea in Bittania per il gran concorso di Fedeli à quella Città, dal che ne furono numerati un giorno settanta mila; mà doppo che furono la Francia, la Spagna, e l'Affrica dall'Imperio erette in proprij Regni, et estinta la Successione di San Teodosio, l'Italia doppo l'Inondatione di diuersi Barbari caduta in mano del Rè Gothi, separato l'Oriente dall'Occidente, il Gouerno delle Chiese si fece differente, la Chiesa Orientale seguì il gouerno commune già instituto. In Occidente i Vescoui cominciorono ad impadronirsi, e gouernare i Beni

della

della Chiesa con qualche arbitrio, onde
nascesse gran confusione nella distri-
butione di essi Beni, e massime à danno
delle fabriche, che cascinauano, e delli
Poueri, che erano abbandonati. Per il che
circa l'Anno 440. fù stabilito nella
Chiesa Occidentale, che fossero fatte
quatro parti, una fosse del Vescouo,
La seconda per l'altri Ministri, La
terza per la fabrica della Chiesa, che
comprendeua non solo l'edifitio del
Luogo douue concorreua il Popolo,
mà anche l'habitationi del Vescouo
dell'altri Chierici, e dell'Infermi, e
Vedoue, e la quarta parte per li pouc-
ri. Mà questi Poueri nella maggior
parte delle Chiese (come San Grego-
rio narra) non s'intendeuano se non
i Poueri del Luogo. Imperoche l'
Ospitalità tutta toccaua al Vescouo,
che à spese della sua portione era

obligato alloggiare i Chierici forastie-
ri, e spesare i Poueri, che di fuori ue-
niuano. Non si deue però credere, che
questa diuisione fosse in quattro par-
ti aritmetiche, et uguali, mà con pro-
portione, poiche in alcune Chiese il
numero de Chierici ricercaua, che
più fosse speso per Loro, che per i
Poueri. Inoltre il gran numero de
Poueri, et il piciolo de Chierici ri-
cercaua altramente, si come nelle
Città maggiori le spese delle fa-
briche erano grandi, che così non
erano nelle Città ordinarie. Per
il che ogni Chiesa auertendo il de-
creto di diuidere in quattro parti,
faceua le diuisioni in diuerse pro-
portioni, secondo che diuersamente
ricercaua il proprio bisogno. Sò che
alcuni riferiscono questa diuisione
à Siluestro Pontefice, che fù 1 50.

Anni

Anni prima fondata sopra alcune
scritture finte dopo così poco hono-
re di quella Antichità, che non era
ancora stata macchiata. Si troua
nel Codice Theodosiano una Legge
di Costanzo, e Giuliano dell'Anno
359., che essenta i Chierici Mercanti
da pagar datio, perche quello, che
guadagnauano era de Poueri, tanto
li siamo Lontano, che partiscero li
Beni della Chiesa, perche lascia-
uano in commune i Loro guada-
gni, mà in questi Anni, che furono
intorno il 500. quantunque Le ren-
dite fossero diuise in quattro parti,
non perciò erano diuisi i fondi
così de beni stabili, come oblatio-
ni, et elemosine, mà tutti gouerna-
ti insieme dalli Diaconi, e Suddiaco-
ni, e l'entrate diuise in quattro par-
ti, il che è stato necessario recapitolare

in questo luogo, perche nelli esempi seguenti si narrerà una mutatione di Governo tale, che in tutto, e per tutto riesce contraria all'antica, si come anche il modo d'eleggere i Ministri fù come si è detto di sopra instituito dalli Santi Apostoli, che li Vescovi Preti, et altri ministri della Parola di Dio, e li Diaconi Ministri delle cose temporali fossero eletti da tutta l'Vniversità de fedeli, e dalli Vescovi fossero ordinati col porli le mani in Capo, cosa, che dirò senza alteratione. Il Vescovo era eletto dal Popolo, et ordinato dal Metropolitano con la presenza di tutti i Vescovi Comprovinciali, ò vero con il Loro consenso prestato per Lettere da quelli, che non potevano intervenirvi, ò che se il Metropolitano si trova-

va

ua impedito, L'Ordinatione era fatta
da tre delli Vescoui Vicini con il con-
verso d'esso, e dell'altri assenti, e dop-
po che molte Prouincie furono sot-
te per miglior forma sotto un Pri-
mate nell'ordinatione fu ricercato
anche il consenso di quello. Li Preti
poi, Li Diaconi, et altri Chierici era-
no presentati dal Popolo, et ordina-
ti dal Vescouo, ouero nominatori
dal Vescouo, e con il consenso della
Plebe ordinati da Lui. Vn incognito
era mai ricercato, ne il Vescouo mai
ordinaua chi non era approuato, e
lodato, anzi proposto dal Popolo,
e tanto era giudicato necessario
il consenso, et intremento del Popolo,
che San Leone primo Pontefice di-
fusamente tratta non poter esser
valida, ne legitima l'ordinatione
d'un Vescouo, che dal Popolo non

fosse richiesta, et approuata. Il che
anco dicono tutti li Santi di quei tem-
pi, e San Gregorio reputò, che non
potesse esser consegrato Vescouo di
Milano Eusanzo eletto dalli Chierici,
se non consentiuano i Cittadini, i quali
fuggiti per l'incursioni erano retira-
ti à Genoua, et operò, che si man-
dasse prima ad intendere la Loro
uolontà. Cosa degna d'esser notata
per li tempi nostri, quando si pre-
dica per illegittima quella elettione,
oue il Popolo non hebbe la parte
sua. Così le cose sono mutate, che
sono passate in usanza al tutto con-
traria, chiamandosi Legittimo quello,
che all'hora si diceua empio, et ini-
quo quello, che all'hora reputato San-
to. Alcune uolte il Vescouo fatto
uecchio si nominaua egli successore,
così Sant'Agostino si nominò Vadio,

mà

mà questa nominatione non era di ua-
lore alcuno, se non era prima asseru-
ata dal Popolo, le quali cose tutte è
necessario è cenere à memoria per con-
frontarli con li modi, che si uederanno
ne tempi susseguenti.

Hora è necessario di fare un poco di di-
gressione per una nuoua causa, La
quale hà portato augumento grandis-
simo alli Beni Ecclesiastici, è naque
in questi istessi tempi circa l'Anno
500. e questa fù altra sorte de Col-
Legij Religiosi, chiamati Monaste-
rij. Il Monacato naque in Egitto
circa il 300. da quelli, che fuggi-
uano le persecutioni, e di là passò
in Grecia, dove da San Basilio cir-
ca il 370. fù formata nella manie-
ra, che ancora continua in quei Pa-
esi, mà in Italia circa il 350. fù
portato à Roma da Atanasio, dove

hebbe poco seguito, e confuso in quel-
la Città, e nelli Luoghi uicini, sono
à questo tempo del 500. quando Sant'
Equitio, e San Benedetto Li diedero
forma stabile, e Lo diffusero, se be-
ne L'istitutione di Sant' Equitio resis-
tè, e presto mancò, e quella di San
Benedetto si allargò per tutta L'Ita-
lia, e passò anche oltre i Monti.
I Monaci in quei tempi, e per lungo
spatio doppo non erano Chierici,
mà Secolari, e nelli Monasterij, de
hauenano fuori della Città uiueuo-
no delle Loro proprie fatiche d'
Agricoltura, et altri Artificij, et
insieme di quelle oblationi fatte
Loro da Fedeli, Il de tutto era
gouernato dall'Abbate, mà nelle
Città uiueuono delle Loro opere, et
oltre di ciò di quello, de gli era
costituito à spese publiche della Chiesa.

Questi

Questi ritennero la disciplina antica
molto più lungamente de Chierici.
Doppo diuisi li Beni della Chiesa
perdettero assai deuotione del Popo-
lo, onde erano pochi, che donassero,
e lasciassero più beni à Loro, e però
sarebbe stato il fine degl' acquisti
della Chiesa, mà li Monaci continuan-
do il uiuere in Communione, e l'opere
più furono causa, che non si estin-
se nel Popolo la liberalità, mà las-
ciati i Chierici, si uolsè uerso Loro, qua-
li furono istromento grande d'accre-
scere le ricchezze Ecclesiastiche, et
in progresso di tempo crebbero gran-
demente in possessioni, et entrate
donate Loro, e lasciate per Testa-
mento, essendo ben spesi all' hora
da essi in mantenimento di molto
numero di Monaci, et in Hospitalità,
in Limosine, e Scuole de Litterati,

et in altre opere Pie.

Fà conto l'Abbate Trithemio, che li Monasterij de Monaci Benedettini erano sino al numero di quindici milla, oltre le prepositure, e Conventi Minori, ma i Vescovi in questi tempi, che seguirno il 500. essendo stati assoluti dispensatori della quarta parte de Beni della Chiesa cominciauano à pensare un poco più alle cose temporali, et à farsi seguito nelle Città. Onde l'elettioni si trattauano non più con fine di seruitio di Dio, ma con pratiche, passando ben spesso dalle Pratiche alle violenze publiche, per il che i Prencipi che sino à quell'hora hauenano hauuto poco pensiero chi fosse eletto à quel Ministerio, incominciarono à pensarci, et essendo auertiti dalli Santi huomini di quei

tempi

tempi, che Dio haueua commesso alla
protettione Loro La Chiesa, che però
erano debitori per commandamento
della Maestà Sua Diuina d'adoperarsi, acciò che Le cose Ecclesiastiche
fossero maneggiate Legittimamente.
Vedeuano anco i Prencipi occultamente quanto impedimento apportassero alla tranquillità dello Stato, et
al buon gouerno della Republica
L'interesso priuato delli Chierici ambitiosi, e le pratiche seditiose, che
faceuano per acquistar le dignità
Ecclesiastiche, La onde parte per rispetti Diuini, e parte per humani
cominciarono à non Lasciare, che
il Clero, e Popolo per le sue affettioni prouedessero à Loro modo,
si perche essendo mutate le cose,
e non più Fuggito, mà ambito il
Vescouato si faceuano le pratiche

, donde ne nascevano Seditioni, et alle
volte uccisioni popolari per opera de-
Li concorrenti, come anco perche alle
volte erano eletti Vescovi persone
factiose, e che tenevano Secreta in-
telligenze con nemici del Prenci-
pe, quali non mancavano nelle
confusioni d'accidenze, et alle volte
erano elette persone, che acquistato
seguito del Popolo tentavano qual-
che novità per attribuire à sè La
Giurisditione delli Magistrati,
et eccitavano il Popolo à difendere
Le Loro intraprese. Onde Li Prenci-
pi Statuirono, che nessuno eletto non
potesse esser consecrato senza il
Beneplacito Loro, e del Magistrato,
riservando il Principe à sè medes-
mo La conferma delli Vescovati
maggiori, come d'Italia, di Roma,
di Ravenna, e di Milano, Lasciando

alli

alli Ministri La cura de Vescouati mi-
nori. Mà attendendosi più alla Sostan-
za della Cosa, che all' apparenza, quan-
do nella Città era un Soggetto eminen-
te, che tutti portauano, et era noto
al Popolo, che era di sodisfattione del
Prencipe, et un Prencipe, che piaceua
al Popolo, uenendo l'occorrenza quello
era consegrato senza altro aspettare.
Accadeua anco alcuna uolta per acci-
dente di qualche guerra, ò Peste, che
alcuno si ordinasse prima d'hauere
La conferma del Prencipe, come oc-
corse à Pelagio Secondo Predeces-
re di San Gregorio, che all' hora era
Diacono, et à pregarlo d'hauer per
rato quello, che La necessità l'hauea-
ua costretto à fare. furono eletti in
questa maniera i Papi, et i Vescoui
in Italia sino al 750. con La confer-
ma Imperiale, mà in Francia, et in

altri Luoghi di là da monti l'autorità Regia, ò vero de i Maestri di Palazzo era in ciò più assoluto, imperòche il Popolo totalmente si ritirò dall'elettione, quando il Prencipe vi mise mano, e gli huomini da bene vedendo, che era ben provveduto dalli Rè hebbero per superfluo intervenirvi, e li cattivi, perche erano certi di non poter effettuare i loro disegni, onde li Rè diedero li Vescovati essi soli per tutto questo tempo. In tutta l'Historia di Gregorio Turonense da Clodoveo Primo Rè di Francia Christiano sino al 590. non si vede alcun Vescovo fatto, salvo, ò per commandamento, ò di consenso del Rè, e San Gregorio, che fù fatto Papa di quell'Anno, scrivendo alli Rè di Francia in diverse occasioni si lamenta

con

con Loro, che non dassero li Vescouati all'huomini sufficienti, e li prega à far elettione di huomini di bontà, e d'intelligenza, e mai si prendeà la prouisione fatta dalli Rè, quando la persona promossa era meritieuole. Alli Vescoui, che erano eletti senza autorità del Popolo, fu facile escluderli anco dall'elettione de Preti Diaconi, et altri Ministri Ecclesiastici, e ciò sole al solo Prencipe la potestà di nominarli senza intervento del Popolo, essendosi anco parte di esso ritirato à fatto dall'intervenire alle cose Loro familiari, altri pegg' inconuenienti, che nasceuono fra' le fattioni Popolari, altri per vedersi non stimati dal Vescouo fatto potente sì per le ricchezze, che hauena da spendere, come per la dependenza del Prencipe da cui era nomi=

nato, e confirmato al Vescouato. Il Prencipe alcuna uolta nomina gli Ordinandi, alcuna uolta ancora lascia la cura totale al Vescouo, massime quando era pienamente confidente, la qual confidenza era causa, che il Prencipe adoperasse spesso il Vescouo, ò per componere le difficoltà tra li Popoli, ò per commetterli le Cause difficili, facendo il rispetto della Religione, che fossero più creduti, che li Magistrati non erano. Onde attendeuano più à questo, che ad insegnare la Dottrina Christiana carico dato loro da Prencipi, d'onde auuenne, che trattandosi di fare un Vescouo conueniua più tosto hauer rispetto di fare un Sauio mondano, che un intendente delle cose della Fede, il che dura ancora al presente, dicendosi, che fuori delli

Luoghi

luoghi prossimi à gl' Infedeli, è meglio
far Vescouo un buon Jurisconsulto,
che un buon Teologo, e certo è cosa
ragioneuole, quando L'offitio princi-
pale del Vescouo fosse il giudicar
Cause. Christo Nostro Signore or di-
nando gl' Apostoli disse, Si come il
Padre hà mandato mè, et Jo mando
Voi, dal che essi intesero d'esser man-
dati ad insegnare. Se adesso sono tutti
instrutti sufficientemente, e non ue n'
è più bisogno, si può attendere ad altro.
Sia La cura principale del Vescouo
insegnare, La seconda Soprintendere
all' Gouerno de Poueri, così nella se-
conda, come nella prima mi fù qual-
che relatione, e però nel fare
anco La diuisione nelle quattro par-
ti suddette, essendo L'amministratione
delli Beni in mano dell' Ecclesiasti-
ci, essi stessi furono quelli, che diuisero

à modo loro, Onde dove il Vescovo, e li altri Preti erano persone di coscienza, la divisione si fece giusta, dove essi pensorono assai à se, non essendovi chi proteggesse li Poveri, e meno la fabrica, le portioni di questi due furono assai piccole, et in alcuni Luoghi anche non toccò loro niente, ma tutto fù diviso trà il Vescovo, e Chierici, anzi ancora dove la divisione fù fatta con debita proportione, restando tuttavia in mano dell' Ecclesiastici l'amministratione della fabrica, e della parte delli Poveri, à poco à poco si diminuiscano, accrescendosi l'altre due, e di questo ne fà fede il vedere, che in pochissimi Luoghi la fabrica hà proprie entrate, e per li poveri non restano se non l'Hospedali, quali sono tutti di non

antica

antica Instruttione; La parte delli Chierici
da principio non fù trà Loro diuisa, anzi
il Vescouo haueua cura di trattare ciascu-
uno conforme alli meriti, mà in Successo
di tempo assunsero in se il carico di diuidere
escluso il Vescouo, e poiche hebbero La
parte sua, doue che il Vescouo, ne altri
hauenano che fare essi ancora diuisero
trà di Loro, si che ogni particolare comin-
ciò à conoscere il suo, e si Lasciò di uiue-
re in communione, mà se bene le rendite
erano cosi diuise, restauano però Li
fondi tutti in un corpo gouernati dalli
Diaconi, e Soddiaconi, e le rendite riscos-
se da quelli, e consegnate al Vescouo, et
à ciascuno delli Chierici secondo La por-
tione delle Loro parti; Et in questi tem-
pi in Italia Le Possessioni delle Chiese
erano chiamate Patrimonij, il che hò
uoluto ammemorar qui, acciò nessuno
pensi, che questo nome significa qualche

Dominio Supremo, ò qualche giurisditione della Chiesa Romana ò del Pontefice. Le Possessioni di qualunque famiglia, che uenivano dalli Loro maggiori nelli tempi di quello parlamo si chiamauano il Patrimonio del Principe, Il fondo, che egli possedeua in proprietà, e per distinguerlo dalli Patrimonij de Privati si nominaua Sacrum Patrimonium, come in molti Luoghi del Codice si Legge. Si diede poi il nome di Patrimonio per l'istesse ragioni alle possessioni di ciascheduna Chiesa. Si uede nell' Epistole di San Gregorio nominati non solo Li Patrimonij della Chiesa Romana, ma anco il Patrimonio della Chiesa di Rimini, il Patrimonio della Chiesa di Milano, il Patrimonio della Chiesa di Rauenna. Alle Chiese poste in Città d' habitatori di Fortuna non erano Lasciate possessioni fuori del

Suo

suo distretto, mà quelle delle Città Impe-
riali, come Roma, Ravenna, Milano,
dove habitauano Senatori, et altre per-
sone illustri erano lasciate in diuerse
parti del Mondo.

Fà mentione San Gregorio del Patrimo-
nio della Chiesa di Ravenna, in Sici-
lia, e d'un altro Patrimonio in Sicilia
della Città di Milano. La Chiesa Ro-
mana hauena Patrimonij in più par-
ti del Mondo. Si fà mentione del
Patrimonio di Francia, d'Affrica, di
Sicilia, dell'Alpi Cottie, e di molti
altri; Anzi in tempo dell'istesso San
Gregorio ui fù Lite trà Lui, et il
Vescouo di Ravenna per li Patrimo-
nij d'ambedue le Chiese, Re si ac-
commodò anco per transattione, per far
anco rispettare le Possessioni della
Chiesa Maggiore Soleano dargli il
nome del Santo, Re quella Chiesa

hauena in speciale uenerationē. Così
La Chiesa di Rauenna nominaua
Le Possessioni sue di Sant Apollinare,
e quella di Milano Patrimonio di Sant'
Ambrogio, e La Romana diceua il Pa-
trimonio di San Pietro, in Abruzzo il
Patrimonio di San Pietro di Sicilia
al modo, Re à Venetia tia le publi-
Re entrate si chiamano di San Marco.
Delli Patrimonij de Prencipi quan-
do non erano assegnati à Soldati, era
posto un Gouernatore con Giuris di-
tione nelle Cause, Re à quelle Pos-
sessioni aspettauano, furono alcuni
Ecclesiastici della Chiesa Romana,
Re tentarono d'usurpare simili ragioni
nelli Patrimonij di quella Chiesa,
uolendo far ragione da se stessi, e
non ricorrere al publico giuditio, La
qual introduttione San Gregorio ri-
prese, comandò, e prohibì sotto pena
di

di scommunica, che non si facesse.

Pagauano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Principe, come manifestamente appare dal Canone. Si tributum. che è di Sant Ambrosio. Et è Riaro, che Costantino Pagonato dell'Anno 681. concesse essentioni delli tributi, che La Chiesa Romana pagaua per li Patrimonij di Sicilia, e Calabria, e Iustiniano Rinnero dell'Anno 687. rimise il tributo, che pagauano li Patrimonij d'Abruzzo, Lucania, et altri in Sicilia. Non sicuramente La Chiesa Romana tante grandi entrate dalli Patrimonij suoi, quanto alcuni si credeno. Imperoche narrando l'Historie, che Leone Isauro dell'Anno 732., che rendeuano d'entrata tra tutti tre, tre talenti d'argento, e mezzo d'oro, che fanno di nostra moneta per non far minuto conto sopra la uarietà

dell'opinioni, quanto precisamente risponde ad un Talente Somma non maggiore di 5500. scudi, et il Patrimonio di Sicilia molto ampio non pagaua più di 2100. scudi.

Non è fuori di soggetto di che parliamo sapere, questi particolari occorsero mentre le Dotazioni della Chiesa restarono tutto un Corpo, e sotto un Dominio stesso, se bene le rendite erano diuise, il Re non potè durare molto tempo per le controuersie, che nascenano trà quelli à Re appartenena l'amministratione, e li altri che stauano alla Loro discretione. Onde per maggiore espedienza ciascuno Ministro incominciò à riceuere per sè l'oblationi, che erano fatte nel suo Tempio, le quali già si soleano portare al Vescouo, acciò la diuidesse, mà per ricognitione della superiorità

Episcopale

Episcopale ciascuno dauea La terza par-
te al Vescouo, e qualche cosa di più
per honore, che fu chiamato poi il Ca-
thedratico, poiche uà dato in riuerenza
della Catedra Episcopale. Diuisero anco
Li fondi, et assegnarono à ciascuno La
portione sua. Queste mutationi però
non furono fatte in tutti Li Luoghi in-
sieme, ne per un publico decreto, mà
come auuiene à tutti gl'usi, Le
principiano in qualche Luogo, e si co-
minciano successiuamente à gl'altri,
massime Li castrici, che hanno corso più
uelocc, e meno impedito.

In quel tempo Le cose Ecclesiastiche fu-
rono ridotte à questo stato, erano del-
Li Tributi delli Prencipi à gli huo-
mini militari Li fondi publici con
carico di custodire i Confini, Ri di
seruire il Prencipe nelli Doueri
Ciuili, chi di seguirlo alla Militia,

chi di custodire le Città, e Fortezze, e queste dee con uocabulo Franco, e Longobardo si chiamauano Feudi, nella Lingua Latina, che non ua totalmente estinta, si chiamano Beneficia, come donati per Beneficienza dal Prencipe: Per qual rispetto ancora alle portioni delli fondi Ecclesiastici, ò uero al uso de Posseditori, fu dato il nome di Benefitij. Perche erano donati dal Prencipe, come Vescouato, ò dal Vescouo di suo consenso, e concessione, come gli altri, et anco perche li Chierici sono Soldati Spirituali, e fanno guardie, et seruitano Militie Sacre. E le Abbatie di Latini Monasteri erano hormai fatte molto ample, e ricche. Per il che li Ministri di Palazzo assunsero in se l'autorità di far l'Abbatie, e questo con ragioni assai apparenti. Perche i Monaci

all'hora

all'hora (come si è detto) erano Laici senz'
alcun ordine Ecclesiastico, nero è che
non sempre lo davano essi, ma anco
concedevano per gratia alli Monaci
alle volte, che lo eleggessero. Ma
in Italia non essendosi Monasterij mol-
to riguardevoli in ricchezza sino
al sudetto tempo dell'Anno 750. Li
Rè Goti, poi gl'Imperatori, e Li
Rè Longobardi non ne fecero gran
conto, onde l'elettione restò alli Mo-
naci con la sopraintendenza del Vesco-
uo, ma Li Vescoui intenti alle vol-
te ad ingrandire, erano troppo mole-
sti alli Monasterij, per il che gli
Abbati, e Monaci desiderosi di Li-
berarsi da quella soggettione trouaro-
no il modo, ricorrendo al Pontefi-
ce Romano, che li pigliasse sotto
l'immediata sua protettione, e li
esentasse dall'autorità delli Vescoui,

fù questo facilmente consentito dalli Papi, scemendo loro, e per haver altre persone nelle Città dependenti immediatamente da Lei, e per amplificare la potestà sua sopra Li Vescovi, importando molto, che un membro così notabile, come erano Li Monaci, che in quei tempi quasi solo attendevano alle lettere dependesse totalmente dalla Sede Romana.

Dato principio à questa esentione in brevissimo tempo tutti Li Monasterij restarono congiunti con la Sede Romana, e separati dalli Loro Vescovi. In Francia i Vescovi fatti dal Rè, e molto più quelli fatti da Maestri di Palazzo, sminuita l'autorità Regia, si diedero tutti alle cose temporali, il che anco fecero gli Abbati, contribuivano Soldati al Rè, et andavano in persona alla Guerra, non come

Religiosi

Religiosi per quini far ussitij de Ministri di Christo, mà armati combattendo anco con Le sue mani. Per il che non furono contenti della quarta parte de Beni, mà Li tirarno tutti à Loro, onde Li poueri Laici, che nelle Chiese ministrauano alli Popoli La parola di Dio, e Li Sacramenti restarno senza hauer di che uiuere. Per il che Li Popoli per Loro diuotione Li contribuiuano parte dell' hauer proprio. Il che facendosi in alcuni Luoghi più Largamente, in altri più parcamente ne nascenano alle uolte querimonie. Per il che trattandosi d'esso quanto fosse quello, che si douesse dare al suo Curato passò in commune operatione esser conueniente ad uso della Legge diuina del Vecchio Testamento di dar La decima parte

La quale essendo da Dio comandata
à quel Popolo fù facil cosa sap-
presentarla, come debita anche sotto
l'Euangelio di Christo, se bene
da esso Nostro Signore, e da San
Paolo altro non è detto, se non che
al Ministro si debba dal Popolo
La sostentatione necessaria senza
prescriuere la quantità determi-
nata. Però in alcun caso la Decima
saria poco, et in altro caso la
centesima bastarebbe, mà perche
questa è cosa chiara, e di sotto ha-
uerem bisogno di trattare più diffu-
samente, non dirò altro per hora,
se non che in quel tempo, e per qual-
che Secolo seguenti li Sermoni, che
erano fatti nella Chiesa, lasciano
le materie della Fede non uscian-
no in altro, che in prone, et esorta-
tioni à pagare le Decime, cosa, che

erano

erano forzati li Curati à fare,
e per il bisogno, e per l'utilità, e
nell'amplificare oratoriamente, co-
me occorre, spesso passauano tanto
innanzi, che parena mettessero tutta
la perfettione Christiana nel pa-
gar le decime, delle quali anco non
contenti, ne parendo esser le prediali
cominciarono à portar per necessa-
ria anco le personali, cioè di quel-
lo, che l'huomo guadagna con la
sua fatica, et industria, della caccia,
e d'ogni artificio, et anco dello sti-
pendio militare.

Di questi Sermoni ritrouandosene mol-
ti senza nome dell'Autore, alcuni
ò per errore, ò per studio furno attri-
buiti à Sant'Agostino, et ad altri
Scrittori antichi, ma oltre che lo
stile mostrato, che sono composti ir-
ca l'Anno 800. l'historia sono

chiare, ne in Affrica, ne in Oriente mai si sono pagate Decime, e ne il loro principio nacque come si è detto in Francia.

Capperò all'Italia, dove per molti centinara d'Anni non era mai ordinato alcuno, al quale non fosse assegnato insieme l'officio, e carico suo speciale, e proprio, salvo, se quelli huomo celebre in dottrina, o santità, il quale per attendere alli studij sacri non accettava d'esser applicato à cura particolare, ne si ordinava Prete senza darli Parrocchia propria, alla quale attendesse. San Girolamo fù ordinato Prete Antiocheno, e San Paolino à Barcellona, et eccettuata questa occasione, l'antichità non conobbe la distintione trà l'ordine, e officio, ne meno trà ordine, e benefitio,

e

e L'istessa cosa era all' hora ordina-
re, de dare L'offitio, e la ragione d'
hauere il vitto de beni communi
della Chiesa, Ma doppoi, de nelle
confusioni, de Le guerre causauano
nelli Stati, Molti Chierici di valo-
re, e bontà erano scacciati dal Loro
monasterio, e si ritirauano à qual-
che altra Chiesa, dove erano riceuuti,
e spesati come Li propij Chierici
à spese communi, et alle volte man-
cando per morte, ò per altra Causa
qualche Ministro d'essa Chiesa, L'
offitio di quello era assegnato per
ministrare in esso, e questo Chie-
rico all' hora si diceua essere in-
capellato in maniera, che quello
il quale era assonto di prima
ad un' offitio si chiamaua ordina-
to à quello, ma è stato dal
suo era proceduto d'un altro, si

chiamava incardinato. Cominciò in Italia questo modo innanzi l'anno 600. della Natività, quando l'incursioni de Longobardi molti Vescovi, et altri furono scacciati dalle Loro Caride, per il che vacando Vffitij simili in altre Chiese, erano incardinati, e Li Vescovi Li Chiamauano Episcopi Cardinales, Li Preti Presbiteri Cardinales. Alla Chiesa di Roma, et à quella di Rauenna, de erano principali, più ricche, e con più carichi, e ministerij, ricorreuano per il più quelli, de erano scacciati dalli propij Luoghi, e quelle Chiese come più ricche, et abbondanti riceueuano più di questi forastieri, e però haueuano più Cardinali, il Re era anco ricercato dalle sudette Chiese, perilche con questa via acquistauano da ogni Luogo Li più insigni

huomini

huomini, si come al tempo presente si fa; e però poche uolte ordinauano del Li loro, ma sì spessissime uolte Incardinauano forastieri. Onde in quelle due Chiese, restò, de tutti Li chiamassero Cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome di Cardinali, nella Chiesa di Rauenna così il nome di Cardinale, de mostraua inferiorità, mutata Signatione, è fatto nome di maggior dignità, e uiene detto, de siano Cardinali; cioè Cardines Orbis Serrarum, hora, de guardarai Li Concilij fatti in Roma, doue sono intertenuti Vescoui Italiani, e Preti Cardinali Romani trouarai, de spesse uolte Li Cardinali hanno stato seriore doppo Li Vescoui, ne alcun Vescouo era fatto Prete Cardinale, anco ne i tempi posteri Li primi Vescoui fatti Cardinali furono questi Li

principali scacciati dalle sue Chiese,
come Corado Magontino, e scacciato
per ribelle da Federico primo Im-
peratore, fu abbracciato da Ales-
sandro terzo, e S. Laco Cardinale Sabi-
nense. Non haueuano manco Li
Cardinali Romani alcun habito, ò
insigne distinto sino ad Innocentio,
re del 1244. La Vigilia di Nata-
le gli diede il Cappello rosso, ò
re Paolo Secondo aggiunse anco
la Berretta rossa, eccettuato Li
Regolari, ma Gregorio XIV. nel
nostro tempo la concesse anco à Loro.
È stata necessaria questa poca
narratione, per ueder sopra una
dignità, re al presente è prima-
ria nella Chiesa.

Da principio sino poco innanzi l'anno
500. come s'è detto, ogni Chierico era
ordinato à qualche offitio, e niuno à

à spese communi doppo fatti Li Bene-
fitij, L'istesso cosa d'ordinarlo, et aspe-
gnarli l'offitio da esercitare, et il
Benefitio d'onde cauauasi il uiuere, ne
senza benefitio si ordinaua alcuno,
mà in progresso di tempo, comparendo
qualche soggetto atto à Clericare, se
bene non ui era Luogo, ò benefitio
vacuo, per non perder quella persona
Li Vescoui l'ordinauano senza certo
offitio, ò titolo, e però anco senza Be-
nefitio per aspettare, che alcuno ne
vacasse, e quelli ordinati senza tito-
lo diuentauano de Benefitij, mà in
progresso di tempo crebbe à così ecces-
siuo numero questa sorte di Chieri-
ci ordinati senza titolo, e benefitio,
e si diminuì tanto La Carità tanto
nelli Benefitij à darli trattenimen-
to, che nascendone infinite indecenze,
e scandali, bisognò prouedersi con

Legge, e costringere Li Vescovi, che ordinauano senza titolo à somministrare il viuer all'ordinati, e queste provisioni nel principio, che furono statuite, sopirno al quanto il disordine, il quale però non stette molto à risorgere, e più volte ripreso è sempre ricorinato, al che due cose hanno dato causa insieme, l'una il desiderio di molti di farsi Ecclesiastici per godere L'esentioni, e Liberarsi dalle soggettioni de Laicipi, L'altra L'ambitione delli Prelati d'hauer soggetti assai à chi poter comandare, ne per ancora è ben provisto à questo disordine, si che per tal Causa non succedino in diuersi Regni molte indecenze, che sono Causa da far perdere al Popolo il rispetto della Religione.

Non è stato essente da quest'inconuenien-

te ne anco l'ordine Episcopale, sin
ke non siano stati ordinati Vescovi,
chiamati Titolari, i con voce decisiva
nulla tenersi. Non sono però cosi mulgar-
mente trattati, come gli altri Chierici
non Beneficiati. Imperoche se bene
s'ordinano Preti, Diaconi, et altri Mi-
nistri inferiori senza carico, ne in fatti,
ne in nome non si è costumato sino
al presente d'ordinar Vescovi senza
Diocesi, dalla quale si denomini, per
il che se li assegna una Città antica
posseduta al presente da Infedeli,
da qual prende il nome, dove non
essendo alcun Christiano, l'ordinato
resta col solo nome senza Popolo,
e uicce seruendo qualche Vescovo gran-
de, qual non reputi, ò possa cosa in-
feriore à se l'esercitare per se stesso
le funtioni Episcopali. Di tali Vesco-
ui Titolari ui era gran numero in-

nanzi al Concilio di Trento, al pre-
sente è molto ristretto, mà perche
adesso i Padri Gesuiti propongono
questione, se il Papa potrebbe ordi-
nar Vescovo senza titolo alcuno, ne
uero, ne finto, si come s' ordinano
Preti, e Diaconi, e decidono, che
potrebbe. Piaccia à Dio, che questa
potestà non si riduchi in atto, e
sia persa la riuerenza andre à quel
ordine, la quale era già grande
uerso tutti gl' ordini Ecclesiastici,
quando non era ordinato, se non
chi era destinato insieme ad un' offi-
tio, come si è detto. Per la qual cau-
sa tutti risiedono al Carico, per-
che non si poteua lasciar Vacuo, e
non ui era chi potesse supplire, es-
sendo tutti occupati nel proprio. On-
de era incognito il disordine di non ri-
sedere, similmente era incognito la dis-

tintione

distintione di Benefitio, che ricerca
residenza, e che non la ricerca, et è
ricco, ò povero, che fosse il Benefitio,
ò di molto, ò leggiero carico, conueni-
ua, che il Posseuore seruisse perso-
nalmente, mà doppo che si cominciò
ordinare senza titolo, hauendo i Si-
tolari chi mettere in Luogo suo, las-
ciauano il carico ad uno, che atten-
deua con qualche poca prouisione,
et essi attendeuano ad altro. Così Li
Vescoui in Francia seruiuono alla
Corte, e Li Parochi sostituiuono qual-
che povero Prete. Si cominciò à
proueder al disordine non con Legge,
ò Constitutioni, mà con castighi di
Censure, e priuationi, in maniera,
che nelli tempi de quali parliamo,
cioè nelli prossimi innanzi l'Anno
800. con questi castighi erano tenuti
in freno.

Mà così la diuisione de Benefitij, co-
me anco l'ordinatione di non Sito-
lari, e le prouisioni della Residenza
non passauano senza gualche diuersi-
tà da un Luogo all'altro, et anco nell'
istessa Chiesa non passaua senza
gualche variatione causata si per di-
uersi pensieri delli Vescoui, che li
succedeuano, come anche per diuerse
prouisioni fatte di tempo in tempo dal-
li Prencipi per ouuiare alli disor-
dini causati dal troppo volere di gual-
che Ecclesiastico, ò dall'impatienza
di gualche popolare, che non si pote-
ua vedere escluso totalmente dalle
cose Ecclesiastiche.

Molta variatione passò sino à Carlo
Magno, il quale ridotto sotto l'ob-
dienza sua l'Italia, Francia, e
Germania, riformò anche le cose
Ecclesiastiche, riducendole ad uniformità,

che in diuersi Luoghi erano diuersamen-
te instituite, ignorando molti delli
Canoni uecchi Conciliari in disuetudine,
e facendo egli diuerse Legge Eccles-
astiche per La distributione de Bene-
fitij, secondo l'esigenza di quei tempi
restituì in parte alli Parochi le Pos-
sessioni, che Li Vescoui (come si è detto)
haueuano tirate à sè, ordinando, che
ad ogni Rettor Curato ne fusse assc-
gnata una della quantità, che in
quel tempo si chiamaua Manso. Pas-
sò all'hora in Italia il costume di dare
La Decima alla Chiesa Parochiale,
che già molto innanzi era introdotto
in Francia. Soggionse però Carlo
di nuouo, che il Vescouo come so-
praintendente, e Pastor Generale
potesse dare quell'ordine sopra La
distributione delle Decime, che paresse
a Lui; Et il che i Vescoui dopo

erano molte, e grosse, ne dispossero in di-
uerse maniere. Se ne attribuirno parte
à Loro stessi, parte alli Preti del-
La sua Cathedrale, e ne assegnarno
anche qualche parte alli Monasterij
con carico, che essi mettessero un Vica-
rio alla Cura, dandoli La portione con-
ueniente, et oltre all' assegnare del Ves-
couo alle uolte le Chiese non Parro-
chiali, se ne appropriauano qualche
parte, che in progresso di tempo poi
difendeuano con La prescrittione. Li
Prencipi ancora ne applicarono alle
Chiese, uerso quali haueuano mag-
gior diuotione. Restituì Carlo La
Libertà alli Popoli di eleggere Li
Vescoui, credendo, che il Clero, e Po-
polo douesse eleggere uno della propria
Diocesi, il quale fosse presentato al
Prencipe, e quando da quelli
fosse approuato, et inuestito, dando Li
il

il Pastorale, et anello douesse esser
consecrato dalli Vescoui vicini.
Restituì anco alli Monaci la facoltà di eleg-
ger l'Abbate del loro proprio Monasterio.
Statuì ancora, che Li Vescoui douessero ordi-
nar Preti quelli che fossero presentati da
Popoli delle Parrocchie.
Stabilì anco Carlo l'elettione del Ponte fi- decreto di Carlo magno.
ce Romano in simil maniera, si come
anco era instituita, quando gl'Imperado-
ri Occidentali dominauano Roma; cioè
che il Papa fosse eletto dal Clero, e
dal Popolo, et il decreto dell'elettione fos-
se mandato all'Imperadore, il quale se
l'approuasse, l'eletto fosse consecrato. Ve-
ro è, che morto Carlo quando gl'Impe-
ratori della sua posterità sono stati de-
boli di forze, ò di ceruello, li Papi
eletti dal Popolo si sono fatti consegra-
re senza aspettare decreti dell'Impera-
tore, così fece Pascalion con Lodouico

figliolo di Carlo, se bene mandò poi
a scusarsi con esso Lui, che non era
scusa d'un Papa coll'Imp.re ciò proceduto per sua volontà, ma per
forza, che il Popolo così haueua vo-
luto.

Sono bene alcuni, quali dicono Lodouico
hauer cessionato la facoltà di confir-
mare il Papa, e perciò allegano il
|Ego Ludouicus,| quale altri huomini
di molta dottrina per più ragioni
mostrano falso, e finto quel che è
superfluo l'affaticarsi. Bensì certo
è, che Lotario figliolo di Lodouico,
e Lodouico secondo suo nepote con-
fermano tutti i Papi eletti nella lo-
ro età.

In questi tempi, e nelli precedenti, e
susseguenti, quando per aspettare
la conferma del Principe assente
alcune volte passava qualche me-
se innanzi, che l'eletto fosse confer-
mato

mato, e poi consecrato. Egli innanzi la consecratione non si portaua per Papa, ne amministraua, saluo, doue quello fosse particolare, ouero urgente necessità constringe prouedere di presente, ne ui fosse altro, ouero attendesse, come auuenne à San Gregorio, ne si chiamaua Episcopus, mà electus. Anzi ne non teneua ne anche il primo Luogo, mà lo teneua l'Arcipreto, al quale anco si daua questo titolo, Seruans Locum Sanctæ Sedis Apostolicæ. Mà da poi, che li Cardinali furono esclusi, come al suo Luogo si dirà, passaua sempre poco tempo dall'Elettione alla Consecratione, ne per questo si diceua, che l'Elettione desse il Papato, mà che la Consecratione. Per il che s'alcuno eletto moriua innanzi consecrato, non era posto nel Catalogo, ne numero delli Pontefici, come è un Stefano eletto

nel Catalogo doppo la Consegratione.

doppo la morte di Laudria dell'Anno
1152. che non fù consecrato, e però non
passò nel Catalogo. Papa Nicolò se-
condo per quel che si vede fù il primo,
decreto di Nicolò 2.do qual dichiarò nel 1059. che se l'eletto
Pontefice non potrà esser consecrato p.r
occasione di Guerra, ò malignità hab-
bia nondimeno, come vero Papa autto-
rità di regger la Chiesa Romana,
e disponere de' beni di quella.

Restano nondimeno al presente anco
le reliquie. Dicde se il Papa
fà una Bolla innanzi la consec-
variatione di sottoscrivere le Bolle avanti la Consegr.ne
cratione non dice Pontificatus nos-
tri Anno primo, mà dice Suscepto à
nobis Apostolatus officio, e non è man-
cato nelle occasioni chi hà detto, che
il Papa non si debba chiamare innan-
zi Episcopus, mà electus, ne può usar
Bolla, et à Papa Clemente Quinto
furno fatte tali oppositioni. Onde egli
dell'anno

dell'Anno 1306. fece una Bolla, dove
prohibiua sotto pena di Scommunica,
che nessuno mettesse in Campo questa
difficoltà. Onde al presente si tiene per
articolo contro à quello, che l'antichi-
tà hà creduto, che per la sola elettio-
ne de' Cardinali il Papa riceua
tutta l'autorità, e per ciò gli Scritto-
ri di questi tempi si sono trauagliati
per mettere in numero, e Catalago
quel Stefano, di cui dicemmo, e per
tanto hanno mutato il numero alli
Stefani seguenti, chiamando il secon-
do terzo, et il terzo quarto, e così fino
al nono, che lo numerano decimo con
molta confusione trà gli Scrittori uecchi,
e nuoui nata solo per interesse di
sostenere questo articolo.

la Creation de' Card.li fà autorevole il Papa.

Il Gouerno della Santa Chiesa nel suo
principio hebbe forma affatto demo-
cratica, intenendo nelle deliberationi

principali tutti Li Fedeli; Così vedia-
mo, che tutti intervennero nell'elettio-
ne di Mathia all'Apostolato, e nell'
elettione delli Sei Diaconi, e quando
San Pietro ricevette Cornelio Cen-
turione Gentile alla Fede ne rese
conto alla Chiesa tutta. Similmente
nel Concilio celebrato in Gierusalem-
me intervennero gl'Apostoli, Li Preti,
e gl'altri Fratelli Fedeli, e le Lettere
furono scritte à nome di tutti. Nelle
queste Ordinationi in Successo di tempo
quando la Chiesa crebbe in numero,
ritirandosi li Fedeli alle cose di Casa
Loro Lasciato quelle della Congre-
gatione, il governo restò nelli Soli
Ministri, e si fece Aristocratico, ec-
cetto l'elettione, che si fece Popola-
re. Onde tutte le cose si risolvevano
con Concilij. Li Vescovi dell'istessa
Provincia si congregavano con il

instituzione antica del Papato.

metropolitano

Metropolitano almeno due volte l'anno, facendo Sinodo Provinciale di Chierici con il Vescovo. La Diocesana Sinodo, e vi era una Congregatione quasi quotidiana, la quale si chiamava il Concistoro all'emulatione della radunanza delli Consiglieri dell'Imperatore alla quale era dato questo nome, nel Concistoro Ecclesiastico intervenivano col Vescovo li Capi delle Chiese della Città, cosa, hora passata in disuso in tutti i Luoghi, resta solo l'Immagine à Roma, là si proponevano, e risolvevano le cose, tutti i negotij Ecclesiastici, ma doppo che i Benefitij furno eretti, li Preti havendo il suo vivere separato curavano poco le cose communi, e lasciorono d'intervenire al Concistoro. Onde quello si disusò, ma in Luogo di esso li Vescovi fecero un'adunanza di

nome di Concistoro antico. preso da consigli Imperiali

in Concistoro intervenivano tutti i Preti

tutti i Chierici della Chiesa Loro Ca-
thedrale per seruirsi di quelli co sì
per Consiglio, come per ministri del-
li Gouerni, Li quali riceuendo la
portione del viuere da una mensa
commune, dove ogn' anno, ogni mese,
ogni giorno si chiamarono Canonici
dal Vocabolo Canon, che nell' Imperio
Occidentale significa la misura del
Fromento, che bastaua per il vitto
ad un Chierico, ò d'una Casa, ò
d'una Città, e questa Institutione
de' Canonici precedette di poco ti
tempi di Carlo Magno, e fu anco me-
glio stabilita da Lui.

Canonico à Canon che in occidente significa misura frumenti.

Ti è anco necessario notar qui in ques-
ti tempi, che per essere i Benefitij mol-
to ricchi, si creauano Vescoui li prin-
cipali della Corte, e delle Città, alli
quali il Principe ancora commetteua
molta parte del Gouerno politico, prima

I Vescoui antichi & le grandi Cariche erano i Primi della Corte, à cui ti commettenano anche il gouerno temporale

Straordinariam.

straordinariamente, poi vedendosi, che
riusciua bene anco ordinariamente in
tutte le Città all'istesso modo, mà
secondo le occorrenze del Luogo, et il
valore, et bontà del Vescouo, et anco
secondo la poca attitudine del Consoglio,
al quale si sappplicaua col rimettere
al Vescouo.

Il Re fù cagione, Re poi degenerando la
giustitia di Carlo, Re finalmente
s'affogò nel profondo dell'Ignoranza,
i Vescoui pensarono esser meglio per
loro di non riconoscere più quell'
autorità del Principe di onde ue-
niua, mà di attribuirla à se solamen-
te, et esercitarla come propria del
Vescouato, e chiamarla Giurisditione
Ecclesiastica, e tale fù il principio di
quella, Re noi vediamo adesso sem-
pre contesa con li Principi, e che
mette qualche confusione alle volte nel

La morte di Carlo, gran giudice

giudisditione ecclesiastica cominciò doppo Carlo.

Buon gouerno Ciuile.

Le cose statuite da Carlo Magno non hebbero lunga durata per il poco ualore de Prencipi della sua posteritá, che hebbero l'Imperio, onde di là da monti con facilitá le cose tornarono á primi abusi. Il Popolo in pochi luoghi, e poche uolte hebbe parte nell' elettione de Vescoui, e manco nell' elettione delli altri Ministri Ecclesiastici, ma li Vescoui ordinauano, e dauano li Benefitij á chi loro piaceua, eccetto quando qualch' uno era proposto dal Prencipe, che in qual caso non mancauano di obedire. Il Pontefice Romano fú sempre eletto dal Popolo, e confermato dall' Imperatore prima che si consecrasse, e gli altri Vescoui Italiani non erano consecrati, se prima non gli approuaua l'Imperatore in Francia, et in Germania molto piú. Il Pontefice Romano se uoleua fauorire

alcuno

alcuno alli Vescouati vicini, Roma ricorreua all' Imperatore, e pregaua de si degnasse darli il Vescouato, e se li veniua fatta instanza di consacrare alcuno, de non hauesse le Lettere Imperiali, de lo concedesse, ricusaua di farlo, e ramordaua, de prima s' ottenesse. Mà scacciata d' Italia la posterità di Carlo Magno dell' anno 884. Adriano terzo fece decreto, de il Pontefice si consecrasse senza l' Imperatore.

Non è stato fuori dell' argomento, de hauendo proposto di trattare delli Benefitij, habbiamo ragionato del Papato, e viamo anco per ragionarne per l' auuenire, essendo quell' uno tra i Benefitij, è nominato per Benefitio specialmente di Papa Clemente Terzo in tempo, de il Pontificato Romano era non solo asceso al colmo della grandezza, mà haueua

anco nome di dignità proprias per destinguersi dall'altri.

È notissima cosa, che anticamente il nome di Santo è Santissimo, o Beato, e Beatissimo era commune à tutti Li fedeli di Christo, quando tutti ancora aspiravano alla perfetta Santità. Di poi che Li Secolari attesero molto più del conveniente alle cose mondane, questi nomi restarono all'ordine Clericale, e doppo la declinatione delli Chierici inferiori restò alli soli Vescovi, alle cose mondane finalmente datosi Li Vescovi, restò al Pontefice Romano solamente, il quale Li hà poi ritenuti non come titoli di bontà, si come erano, mà come titoli di grandezza.

titolo de' Papi antichi

Il nome di Pontefice era, et è commune à tutti Li Vescovi, anzi restano ancora Canoni, dove tutti i Vescovi

sono

sono chiamati Sommi Pontefici.

ogni Vesc.o detto Sommo Pontef.ce nei Canoni

Il nome di Papa, che pare il più proprio si dava ad ogni Vescouo; Viene chiamato Papa San Cipriano Vescouo di Cartagine, e Geronimo dà questo titolo à Sant' Agostino, et in rempi più posteriori. Sinodio Appollinare chiama molti Vescoui Papa, et è chiamato Papa da Loro. Restano nel Decreto di Gratiano molti Canoni, nell' inscritione dei quali Marino Vescouo di Braccara in Portogallo è chiamato Papa. Gregorio Settimo fù il primo, che decretò del 1076. che il nome di Papa fosse suo proprio, ne si potesse attribuire ad altri, e passò così in opinione, per non dire in passione, che Anselmo Lucense uno dei suoi seguaci disse non esser meno in proprio, et ampio il nome plurale del nome Deus, che quello del nome Papa.

Vescouo d.o Papa

solo il Papa ha il nome di Papa p.r decreto.

Ma tornando alli tempi, che seguirno La
Linea di Carlo Magno in Francia fu
inuentato un modo, il quale se bene
pareua à fauor de' Secolari, le Chie-
se però con quello crebbero in ricchez-
ze immense, e questo fù con un con-
tratto, che si chiamò Precaria, per
quale donaua ogn'uno il suo proprio
alla Chiesa, La Chiesa li concedeua
à possedere in sua vita quell'istesso,
et ancora il doppio, e si uoleua spo-
gliarsi anco dell'vsofrutto Li daua da
godere tre volte tanto di altri Beni
della Chiesa.

Il Contratto per lo scopo dall'hora torna-
ua utile à quello, che triplicaua le
sue entrate, ma in fatti l'utile era
della Chiesa, La quale doppo la mor-
te di colui acquistaua il fondo intiera-
mente. Da questo tempo seguirno im-
mense confusioni in Italia, così nel

Gouerno

Governo Politico, come nell'Ecclesiastico,
e specialmente nel Papato sino all'
Anno 963., nelli quali ottant'anni non
riceue alcuno una vera forma, e faccia
dello Stato Ecclesiastico, ma solo con pre-
parativo Generale di mutatione, e con
Chaos d'empietà furono Scommunicati
Li Papi dalli Loro Successori, tagliati, et annullati gli atti fatti da Loro, e Li Sagramenti ministrati; Sei Papa furono scacciati da quelli, Re volevano mettersi in Luogo Loro, e due anco uccisi, e Papa Stefano Ottauo così malamente disformato nella faccia, Re non si lasciò mai vedere in publico. Fù fatto Papa da Theodora famosa meretrice Romana per la fattione, Re haueua in Roma il suo amoroso publico, Re richiamò Giouanni Decimo, fù anco fatto Papa in età d'anni venti Giouanni Vndecimo, di età figliolo bastardo d'altro

un Papa può ruinare il fatto dell'Antecessore

Capo morto decidotto anni prima,
e tanti inconuenienti nacquero in
questi Anni, Re i Scrittori dicono in
quei tempi non essersi trouato Pontefici,
annotatione del Baronio
mà Mostri. Il Cardinale Baronio
non sapendo scusare alcuno di questi
disordini, dice, Re La Chiesa all'hora
era stata per il più senza uero Pon-
tefice, non però senza Capo, restan-
do il suo Capo spirituale Christo
in Cielo, Re non L'abbandonaua, et
è ben cosa certa, Re Christo non
hà mai Lasciato, ne Lascierà mai
La Chiesa sua, ne può mancare
La sua promessa Diuina, Re ~~degli~~
sarà con Lei sino al fine del Mondo,
et in questo ogni Christiano debba
sentire, e uedere quello, Re il Baro-
nio dice, pensando anco, Re quel-
Lo, Re all'hora auuenne sia auue-
nuto altre uolte, e si come in quei

La

La sola assistenza di Christo conser-
uò la Chiesa, così l'hà consecrata,
e consecrerà in tutti li simili acciden-
ti in quel medesimo modo, con tutto
che ui fosse il ministerio del Papa.
Può ciascuno da se stesso giudicare
come fossero le altre Chiese d'Ita-
lia, considerando quale è lo stato
di tutte le membra nelle grani in-
disposittioni del Capo. Non stauano
però meglio fuori d'Italia, doue
li grandi dauano li Vescouati à
loro soldati, et ancora à putti
in età fanciullesca.

disordine
del Conferire
le Prebende
di là da monti

Heriberto Conte Pio di Vgo Capetisse
suo figliolo d'Anni cinque Arci-
uescouo di Reims, e Papa Gio-
uanni Decimo confermò quell'ele-
ttione. In quei tempi nessuno ri-
correua à Roma per diuotione,
ma sempre per disegnare alcuna

cosa contro Li Canoni, et usi Ecclesiastici. Se non trouaua nel suo Paese chi L'approuasse, ricorreua à Roma, doue si daueano dispense d'ogni cosa, e l'ambitione, ò auaritia si copriua senza dispensa Apostolica.

Li Papa delli quali habbiamo discorso di sopra non faceuano distintione da quello che poteßero, ò non poteßero, stimando aumento della Loro grandezza ogni cosa, che fosse sostenuta da qualche Potente. Questi per Loro interesso difendeuano quello, che imperauano. Il Popolo parte per sua semplicità, parte per timore de Potenti approuaua quello, che non poteua impedire; onde si stabiliua opinione, che di qualunque cosa subito, che si hauesse

hauuta

hauuta la conferma da Roma ogni
errore passato fosse coperto.
Alcuno crederebbe, che hauendo la poca
cura, che haueua l'ordine Ecclesi-
astico delle cose spirituali, fatto
raffreddare lo spirito alli Secolari
di donare alle Chiese, se fusse fat-
to acquisto agli acquisti nuoui degli
Ecclesiastici, nondimeno non fu così.
Imperoche quanto era diminuita nel-
li Prelati la cura spirituale, tan-
to più erano intenti à conseruare i
Beni temporali, et haueuano conuer-
tito l'Armi spirituali nella Scom-
municha, che si usaua solo per la
cõnettione de' Peccatori à difesa del-
le Possessioni temporali, e per
ricuperarle anche, se per caso la
poca cura dei Predecessori li haues-
se lasciate perdere, e nel Popolo
era tanto il timore delle Censure,

anticam.te si temeua la Scomunica oltre modo

Re nessuna cosa metteua mag-
giore spauento. E cosa mirabile
era, che i Capitani, e Soldati del
resto scelleratissimi, e senza alcun
timore di Dio, ch' usurpauano quel-
lo del prossimo senza alcun ri-
guardo di offendere sua Diuina Ma-
està, guardauano con gran ris-
petto per timore delle Censure le
cose della Chiesa. Da questo mos-
si molti di poco potere, desidero-
si d'asicurare il suo dalle ruio-
lenze ne faceuano donatione in
feudo con una leggiera recogni-
tione. Questo asicuraua li Be-
ni, che dalli Potenti non era-
no toccati, come quelli, il cui Do-
minio era della Chiesa, mancan-
do poi la successione mascoli-
na delli feudatarij, come spesso
auueniua per le frequenti guer-
re.

della Inuentio,
ne di Saluare il
suo infeudandolo
alla Chiesa.

guerre, e Seditioni Popolari, i Beni
cascuono nella Chiesa.

Vide sino al presente habbiamo
detto in qual maniera siano stati
acquistati li Beni Ecclesiastici
stabili, e la ragione di decimare
quelli de Laici, questo Luogo per-
suade, che si tratti, e risolui pri-
ma, che passare innanzi la ques-
tione trattata ne i nostri tempi, cioè
se li Beni Ecclesiastici siano pos-
seduti Jure Diuino, et humano, e
di ne habbia il dominio; La
commune opinione ne distingue
le possessioni Lasciate alle Chiese
per Testamento, ò per donatione
de fedeli, ò in altra maniera da
essi acquistate dalle decime pri-
mitie, et altre oblationi. E quan-
to alle Possessioni tutti concorda-
no, che si debbano chiamare Beni

temporali, e che sono posseduti dal-
la Chiesa Jure humano. Impero-
che cosa è, come di sopra si
è narrato, che essendo prohibito
à qual si voglia Collegio d'acquis-
tare stabili, la Chiesa prima
per permissione, poi per conces-
sione degl'Imperatori hebbe fa-
coltà d'acquistare, et appresso
vi è il Canone Quo Jure d. 8.,
dove si afferma, che non solo per
fondamento delle Leggi humane
si dice, questa Possessione è
mia, questo seruo è mio, e che
levate le Leggi delli Prencipi
nella Chiesa, ne altri potrebbe
dire, che cosa alcuna fosse sua.
E nessuno può dubitare, che la
diuisione delle possessioni non sia
per Legge ciuile, e parimente li
modi di trasferire li Dominij dall'
uno,

uno all' altro La Donatione, il Testa-
mento, e tutti Li Contratti, e disposi-
tioni sono Leggi humane. Sono state
nel mondo Republiche, e Regni
nelle quali il Testamento era inco-
gnito Iure Romano, al solo Citta di-
no Romano era concesso far Testa-
mento; Non è possibile, che il modo
d'acquistare sia per ragione huma-
na, e La continuatione dell'acquis-
to sia Diuina. Quando alcuna co-
sa è donata, ò Legata alla Chiesa,
essendoui difficoltà, se quel titolo
sia ualido, si giudica per le Leggi
humane, e uenendo Legittima ra-
gione si mette al possesso, secondo
uien giudicato, adunque anco in
uirtù di quelle, e non altrimenti
continua nel dominio, e nella Pos-
sessione, Ma poiche ogni uno in que-
sto concorda non passarò più auanti

solo aggiunge, come Corollario, che da questo si risolue chiaramente, e senza difficoltà, se l'esentioni, che hanno le Possessioni Ecclesiastiche sono del Jure Diuino, ò uero humano, perche il possedere, et il modo di possedere uengano sempre dalle istesse Leggi. Li Jurisconsulti dicono, che dall'istessa uiene la seruitù, ò Libertà dei Feudi, da quali uiene anco il Dominio. Sarebbe gran contraditione dire, che La Chiesa hauesse una possessione Jure Veneto, La quale hauesse Libertà alio Jure.

Mà quanto alle Decime sono due opinioni, una dei Canonisti, l'altra delli Theologhi, e delli Canonisti, che insieme studiano La detta scittura. Dicono Li Canonisti, che le Decime sono del Jure Diuino, per-

che

che nel Testamento uecchio Dio die-
de alli Leuiti la Decima, come la
scrittura Diuina racconta, e non
è marauiglia, che dicono cosi, per-
che non uersati nella Lettione
de Libri Sacri, ne essendo la loro
professione di intendere i Minis-
terij della Religione Christiana,
cioè che Dio per mosse diede al
Popolo la Legge, la quale quan-
to alle cose ceremoniali, e giudi-
ciali fosse propria di quella Na-
tione sino all' aduenimento di
Christo, il quale era per Leuar-
li la uirtù obligatoria, si che la
Legge delle Decime è ben Legge
Diuina mosaica, mà non già Leg-
ge Diuina naturale, ne Chris-
tiana. Obligaua quel Popolo so-
lo all' hora, adesso non obliga al-
cuno. Può bene chi legge una

Republica far Leggi simili à
quelle, mà non obligaranno, come
Diuine, ne si chiamaranno tali,
mà si bene Leggi Ciuili del Pren-
cipe, de le constituisce, fù una
Legge diuina mosaica, che il
Bestemmiatore fosse occiso, ques-
ta adesso non obliga, ne chi non
lo uccide pecca, e potrebbe il Pren-
cipe per la bestemmia porre
pena Capitale, e sarebbe giu-
sta, e si douerebbe seruare, non
però si direbbe Legge diuina,
se bene Dio la diede già al Po-
polo Hebreo, mà Legge del Pren-
cipe Politico. In questo, e
in molte altre occorrenze, dove
allegano questi huomini la
scrittura uecchia à loro interessi,
e soggiongono, che è de Jure diuino,
bisogna distinguerli l'equiuocatio-
ne

ne, che quello, che è del Jure divino
naturale, ò Christiano si obliga,
mà quello, che è del Jure divino mo-
saico, non ci obliga. E se uno hà
un governo fà un statuto simile
à quello, egli è del Jure humano.
Non posso restar di dire, che non
per ignoranza errano in questa
occasione, mà per ingannare gl'
incauti, e col nome del Jure di-
vino convalidare le cose Loro,
e darsi riputatione, mà si po-
tranno convincer quì, e serragli
La bocca, In quell' istesso Concetto
della Scrittura, dove Dio comanda,
che sia data La Decima à Leuiti, nel Leuitico
comanda anco, che non possano grand' e fonda-
tenere terreno, e che si contentino mente al Sentenza
delle Decime, se per questo pre-
cetto il Popolo è Jure divino ob-
ligato à dar Loro le Decime, essi

staranno obligati à non hauer pos-
sessioni. Risoluiamo questo, e ver-
riamo à parlarci. Mà appresso
Dio comanda La Decima solo de
frutti della Terra, e le Leggi Cano-
niche dicono, che si paghino anco-
ra della Mercantia, della Milicia,
della Caccia, e di qualunque
opera humana, per quali si gua-
dagni.

Le decime solo de frutti della Terra.

Dio comandò al Popolo Hebreo
La sola Decima Predial, La
personale, vona sforzato dire, che
non sono obligati pagare per al-
tro, che per Legge humana. Li
Theologhi, che Jo non ne nomi-
no alcuno in particolare, perche
nessuno escludo, e molti Cano-
nisti con Loro dicono concordemen-
te esser precetto della Legge
Diuina naturale, che il minis-

tro

tro della Religione cura del suo
officio, che porta seruendo al Popolo
nelle cose Diuine; et essere spiri-
tuale precetto di Christo nostro
Signore nell' Euangelio, che al
Ministro, qual serue al Popolo
nella predicatione della parola
di Dio, e Ministerio Ecclesiastico
sia somministrato il mitere, ma' in che quantità non è determi-
nato. Laonde secondo il nume-
ro delle persone, la conditione
delli Luoghi, e tempi, il molto
una volta è poco, si che il far
parte al Ministro di Christo è
de Jure Diuino. Che questa sia
una Christiana, è una Christia-
nissima, d'una maggiore, è mi-
nore, questo è statuito per Leg-
ge humana, è per consuetudine,
che vogliano l'istesso. E quando

La quantità non è determinata al ministro di Dio

si Legge in alcuni decreti, che Dio
hà instituito le Decime, ò che la
Decima è de Jure Diuino, intendano la parte determinata per
una indeterminata, intendendo
Decima quella parte, che è debita, e necessaria, ò vero, che Dio
hà instituita la Decima nel Vecchio Testamento, à similitudine
di che la Legge Ecclesiastica hà
instituito l'istesso nel nuouo.
Per il che generalmente poriamo dire, che li beni Ecclesiastici di qualunque sorte siano sono
sotto il dominio di chi ne è Padrone, e possessori per Leggi humane. Ne alcuno mette dubbio
sopra quella parte indeterminata, che è debita per Legge Diuina naturale, et Euangelica, perche come le notano li Leggisti,

altro

altro è, de una cosa debita, altro è, de ne habbia dominio. La cosa, d'che s'hà dominio si può domandare directamente in Giuditio, come si dice A. de Action. rei vendicat., nè si sodisfà con dargli l'equivalente, mà il Credidore può solo per attione personale domandare il debito, essendo il debitore obligato darli tanto non più questo, de quello. Da questa resolutione resta anco con facilità deciso, de Li Beneficij sono de Jure Divino, ò de' Jure positivo, Imperoche essendo gli stabili, e le decime possedute de Jure humano, anco Li Beneficij fondati sopra quelli hanno hanno la forza dell'istessa ragione. Oltre, de dalla consuetudine si potrà più agevolmente

di ciò. Perche se La Chiesa è stata tanti anni con beni stabili goduti in commune, e non divisi in Benefitij, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è che Li Benefitij sono creati dagli huomini in progresso, e per ciò in questo tutti concordano. Non mi estenderò più in Longo, solo dirò che se bene queste considerationi paiano assai facili, sono però necessarie, come nelle cose seguenti mostraremo.

Dalla resolutione della prima questione saubbe chiaro rispondere alla seconda, chi habbia il Dominio delli beni Ecclesiastici delli stabili, si parla, perche delli Frutti sarà il suo Luogo Nel quarto quesito. Imperoche se sono possessori per Legge humana,

non

non resta se non vedere à chi
La Legge gli hà concessi. Alcu-
ni dicono, che questi Beni sono
di Dio, e senza dubbio dicono il
vero, perche La Scrittura Divi-
na dice apertamente, che dalla
dalla maestà sua Divina è
tutta La terra, e qualunque
cosa è sostenuta da quella. Mà
in questa maniera ogni cosa è
di Dio, e non più questi Beni,
che qualunq' altri, una sorte di
Dominio universale è Divino,
Vn altro Dominio hà ogni Pren-
cipe Supremo nel suo Stato, che
seguendo Seneca si può chiama-
re Dominio d' Imperio, è vero se-
condo La Dottrina de Juri con-
sulti Dominio di protettione, e
Giurisditione. Vn altro hà cias-
cuno Privato, che è il Dominio

di proprietà, del quale parliamo
e cerchiamo adesso. Ne si può di-
re, che Dio habbia l'universal
dominio di tutto, ma habbia in-
sieme la proprietà di questi
Beni, come il Rè hà l'Vniver-
sale in tutto il Regno, e non-
dimeno possiede in priuato, et
hà la proprietà di quella pos-
sessione, che è in cura sua. Im-
però che al Dominio naturale
del Principe si può fare ag-
giunta, et à quali repugna
esser particolarizzato, si come
anco repugna che sia commu-
nicato à qualsiuoglia altra
natura, per il che nessuno può
dire, esser Dio Padrone di
questi Beni. Io che hò l'istesso
Tribunale, l'istesso Concistoro,
e l'istessa Corte con Lui, sono

anco

anco Io Ladrone, anzi non sò
meno Seruo di qual si voglia al-
tro.

Però altri uenendo alla Libera, di-
cono, che il Papa è Padrone, et
hà il Dominio, e questo lo pro-
uano per la decretale di Clemen-
te IV. che La plenaria disposi-
tione di tutti li Beneficij appar-
tiene à Lui. A' quest'opinione
s'oppone San Tomaso, con dire,
che il Papa si può ben dire
dispensatore principale, mà in
modo alcuno non si può chia-
mare ne Padrone, ne possessore,
La qual Dottrina aplica il Car-
nal Caetano, aggiungendo, che
il Papa non può ne donare, ne
in alcun modo disponere delli
Beni Ecclesiastici, mà solo Far
di quelli quanto si può, stando

trà Li termini del dispensatore.
E la ragione del Caetano è molto
vera, et efficace. Questi Beni
erano prima di un Padrone, che
hà trasferito il Dominio suo,
ò per donatione, ò per Testamen-
to, mà nessuno di quelli hà mai
hauuto intentione di donare, ò
Lasciare al Papa; adunque il
Dominio non è passato in Lui,
Per il che esso Caetano, et Ales-
sandro Sesto dicono, che il Domi-
nio delli Beni siano nella Chie-
sa, cioè nell' vniuersità de fede-
Li del Luogo, al quale Li Beni
sono Lasciati, Si che delli Beni
della Chiesa Romana il Domi-
nio sia nell' Vniuersità de Ro-
mani. Si hà da tutto, che L' Vni-
uersità in Jure, è come una
Persona capace di possedere in

qual

gual maniera si dice La tal co-
sa esser publica della Città, cioè
di nessun particolare, mà di tutti
insieme. Molti Testamenti Las-
ciano in simil modo, come Lasciò
alla Scola di San Rocco al mo-
nastero de frati &. Questa Dottri-
na si conforma molto bene con
L'uso antico della Chiesa, e
con il modo di parlare delli Ca-
noni. Non hà dubbio, che do-
vendovi denominare li stabili dal
nome d'una Persona, si deno-
minano da chi ne hà il domi-
nio, mà tutti Li Canoni, e l'uso
antico Li chiamano Beni della
Chiesa, adunque essa ne hà
il dominio. Ne altrimenti senta-
no quelli, che dicono questi Be-
ni essere di Christo. Imperò che
le Chiese Christiane tutte da

anchi[illegible]simo tempo si sono denominate non solo dal nome delle Città, ma anche dal nome di quello, de è stato primo, e più celebre descendente di quella, come La Romana si è chiamata di San Pietro, l'Alessandrina di San Marco, La Rauenze di Sant'Appollinare. Onde anco li Beni di quelle Chiese prendeuano il nome anco delli Scritti Stati, e li Beni della Chiesa Romana sono detti di San Pietro. Per il che si legge appresso tutti li Scrittori uecchi, de questi modi di dire, cioè il Patrimonio di San Pietro, le Terre di San Pietro, le Possessioni di San Pietro, le Case di San Pietro &c perche Christo è uniuersal Capo, e Protettore di

tutte

tutto le Chiese, quello che è della
Chiesa universale; e di qualun-
que particolare, si dice Patrimo-
nio di Christo, Beni di Christo
& tanto vuol dire, quanto della
Chiesa, il cui Capo è Christo &
non altrimenti, che Li Beni della
Republica Veneta si dicano di
San Marco. Cheramente di tutto
quello, che fu acquistato, quan-
do Li Beni Ecclesiastici in cias-
cuna Diocesi erano in commune,
quella Vniversità della Chiesa
ne era Padrona; perche tutte
le Donationi, e tutti i Testa-
menti erano fatti à quella.
Certa cosa è che quei Beni fu-
rono acquistati, ne potevano es-
ser acquistati se non da quelli
che la Legge concesse acquis-
tarli, Mà le Leggi di Costantino

concessero, che potesse esser donato
alli Collegij Christiani, che si trouano in quelle Città; adunque il Dominio è di quei Collegij. Ma doppo che si è fatta la diuisione, et instituiti i Benefitij, Li Legati, e Le Donationi, che sono state fatte alle Chiese Parrochiali, anzi per lo più d'ogn'opera pia particolare in esse Chiese. Per il che non si può d'ogni sorte dire di cosa, che ne sia Padrone, se non circa la disposizione de Testatori, e de Donatori, Però che douendo parlare con fondamento non possiamo dir più, se non che Li Prelati, et altri Ecclesiastici sono Gouernatori, et amministratori, e dispensatori per farne quello, che fia disposizione di

chi

chi Lo donò, e Lasso, e non altri
è Patrone., Re quella persona,
ò particolare, ò Vniuersale, à
fauore di cui La Legatione, ò
Legato fu fatto, per il Re ogni-
Giuore douerebbe uedere con
diligenza Le obligationi Lascia-
tegli per eseguirle, e se altri-
menti si fà bisogna impetrare
all' imperscatione humana. Ne
fuci alcuno persuadersi, Re per
La Longhezza del tempo possi ha-
uere perscriatione, Imperoche quel-
La Suppone La buona fede, La
quale non è mai stata in nessu-
no, sapendo ogn' uno in sua con-
scienza., Re quei beni non
sono stati Lasciati, acciò si faccia
quello, Re si fà.

Hà di chi sarà il Dominio di quei
Beni Ecclesiastici, de quali non

si sa l'Institutione? La Legge naturale, e Civile è, che in quello, in che è mancato totalmente il Patrone primato, succede la Communità, adunque di questi resta Patrona la Chiesa. In modo che in poche parole li Beneficiarij sono dispensatori delli Beni del Benefitio, ma patrone ne è quello, à favore del quale è fatta la donatione, ò vero il Testamento, e quando non si sapia, ne resta Patrona la Chiesa.

Non osta à questo, che vi siano delli Canoni Ecclesiastici, che prohibiscano l'alienatione, imperoche il Pupillo è vero Patrone del suo, e però non può alienare. Il Dominio

è

è un Jus di poter far della Cosa,
quello, che si uuole, quando La
Legge Lo permette, La qual Le-
ga con condition alcune sorte di
persone, che hanno bisogno di gou-
erno alieno, tal è L'Vniuersità,
ò La Communità.

La confusione, che fù in Italia nel-
le cose politiche per tanti, che
furno in quei tempi fatti Rè,
et Imperatori, causò anche nelli
altre Città estremo disordine
nelle Cose Ecclesiastiche, essen-
do Li Vescoui, e Li Abbati hora
fatti dalli Prencipi, hora in-
trusi dalla potenza propria.
e gl'altri Ecclesiastici similmen-
te fatti hora da quelli, che
dominauano nelle Città, et ho-
ra dalli Vescoui, et alcune uol-
te i Benefitij erano anco occupa-

ti da chi haueua potenza, & fauor
Popolare.

In questo anno 963. Venne in Ita-
lia Ottone Sassone con Armi,
e se ne impadronì, e per dar for-
ma al Gouerno, congregato un
picciol Concilio de Vescoui, pri-
mo Papa Giouanni Decimo
secondo, il quale se bene dalla
maggior nobiltà Romana, e
dal gran seguito di quella Città
era stato fatto Papa in età mi-
nore di 18. anni, e riuscì nel
Pontificato con esercitare Adul-
terij, spergiurj, et altre mate-
rie poco religiose, si fece ri-
nouare Ottone dal Popolo, e
da Papa Leone Ottauo, creato
da Lui in Luogo di Giouanni, et hebbe
autorità di creare il Papa, e
gli altri Vescoui in Italia, La
quale

Buon giuditio de' Romani

quale ritenne esso insieme col figlio,
e Nepote suo dell'istesso nome sino
all'Anno 1001. per trentaduoi anni,
e dal numero di xii. Papi, che
furono in quel tempo, dove ne
furono creati dal Principe giu-
stamente gli altri con sodisfattio-
ne. Per il che il primo Ottone
ne menò uno prigione, uno fù
strangolato da quello, che volse
esser fatto in Luogo suo. Uno
fuggì per haver rubbato il Te-
soro degl'ornamenti della Chie-
sa, et un'altro si ritirò à volon-
tario esiglio. Di maniera che
anche in questi anni scaniarono
un'altro Pontefice, che come dice
il Baronio) sono nel Catalogo, per
empire il numero. Che del rima-
nente La Chiesa non haueua
altro Capo, che Christo. Mà gli

altri Vescoui, e gli Abbati erano
creati dagl' Imperatori senza con-
traditione alcuna. Et il modo
era che morto il Vescouo si
portaua il suo Pastorale, e l'
Anello all' Imperatore, il quale
hauendo determinato à chi con-
cedere il Benefitio, inuestiua quel-
lo, dandogli l'Anello, et il Pas-
torale; ricenuto le quali inse-
gne andaua al Posesso, e li
faceua consacrare dal suo me-
tropolitano, e dalli Vescoui vi-
cini. Il qual costume s'usaua
anchora in Francia, et in Ger-
mania. Gli altri Benefitij
minori erano conferiti dalli Ves-
coui, e dagl' Abbati, sotto i quali
erano, eccetto se il Prencipe
nominaua alcuno al Benefitio
vacante, che à quello era dato

Senza

senza replica, ò vero se dal Principe era raccomandato per hauere un Benefitio quando vacasse, che per ragione di quell'aspettativa concessa dal Principe gli veniua proceduto dal Vescouo della prima vacanza. Così governauano gl'Ottoni senza alcuna considerazione delli Papi, se bene il secondo dimorò Longhissimo tempo in Roma, doue anco morì, et è sepolto.

Doppo la morte de gl'Ottoni si conuenì negl'Imperatori successori l'istessa potestà di dare li Vescouati, et anco di nominare alli Benefitij minori, ò vero di dare dell'aspettatione alli Benefitij, che fossero per vacare; diminuendosi poi l'autorità Imperiale in Roma ritornarono le confusioni

in quella Chiesa; Per il che il Popolo riassunta l'autorità d'eleggere il Papa, et elettone tre quietamente, furono eletti con qualche moto di fattione Benedetto Ottavo, e Giovanni Vigesimo fratelli l'uno doppo l'altro; e morto quest'ultimo, fù eletto Benedetto IX. suo Nepote d'anni 12. il quale doppo molti anni ne diè parte del Pontificato à un Silvestro Terzo, et un'altra parte à Gregorio Sesto, e tutti tre sedevano in Roma nell'istesso tempo con molte confusioni, massime, che questo Gregorio s'era armato di Soldati à piedi, et à Cavallo, e con molta occisione occupava la Chiesa di San Pietro, con l'armi aggrandiva la sua parte, per il che Enrico Negro

giro Imperatore venne in Italia,
fuggì Benedetto, mandò via
Silvestro, elegge in Germania
Gregorio, e privò il Popolo Ro-
mano di poter far più Papi.
Fece gli tre Papi successiva-
mente tutti Tedeschi di natione,
Li quali eletti dall'Imperato-
re asponsero l'Insegne, et habi-
to Pontificale senz'altro. Il Ter-
zo, Re fu Bruno Vescovo di
Tul havendo assunto per la de-
putatione dell'Imperatore l'
habito in Frisinga, e fatto con
quello Viaggio à Ongn. Stilbencondo.
Monaco Alumnio della Chiesa
di San Pietro di Roma huomo
di singolare accortezza volse
con arte restituire l'Elettione
alli Romani, e consigliò Bruno,
Re vestito in habito da pellegrino

entrasse in Roma così, e col nome
di Leone IX., che sarebbe stato
più grato al Popolo Romano;
Acconsentì Leone, et entrò così in
Roma vestito da Pellegrino,
e dal Popolo à soggettione d'Ele-
brando fù acclamato Pontefice
Romano, mà quest'atto non
impedì, che morto Leone, l'Impe-
ratore in Magonza non elegges-
se Geberardo Alsatense, che
immediate si mise l'habito Vetor
Secondo. L'Imperatore all'hora
non solo donaua beneficij, mà
faceua anco costitutioni contro
quelli, che li ottenenano per Simo-
nia, perdonando gli errori com-
messi sino à quel tempo, e
imponendo pene per l'auenire.
Morì Enrico Nero, Lasciato l'Impe-
rio al figlio Enrico Quarto, che
Li

Li Successe in età puerile, durando
La minorità del quale se bene
Li Papi erano creati col consenso
delli Tutori dell' Imperatore, e
Li Vescovi, et Abbati erano investi-
titi da Lui con l' Anello, e Pasto-
rale, Li Papi nondimeno ac-
quistarono à poco à poco qualche
autorità maggiore, onde in quel
tempo s' attaccarono una parte de
Tutori, e vennero trà di Loro in
differenza, e fecero fattione. Onde
Nicolò Secondo fece una Costi-
tutione intorno l' elettione del
Papa, ordinando, che passasse
prima ~~prima~~ per li Vescovi
Cardinali, poi fosse proposto alli
altri Chierici Cardinali, in ter-
zo Luogo al Clero, et al Popo-
lo, et in quarto Luogo si ricer-
casse il consenso dell' Imperatore

, del qual modo essendo eletto Alessandro Secondo suo Successore, el Imperatore non volle confirmarlo, ne accettar la Scusa, che li Cardinali mandorono à fare per l'Ambasciaria d'uno di Loro, dicendo che ciò era fatto per sfuggire un'aspra dissentione Civile, e tutto con gran rispetto dell'Imperatore, essendo l'eletto suo amico, et elesse l'Imperatore per Papa il Vescovo di Parma ad istanza di Gerardo da Parma suo Cancelliero, ma tre anni doppo mutate le cose nella Corte Imperiale, e deposto Gerardo Cancelliero, fu anco deposto il Vescovo di Parma dal Papato, et accettato Alessandro, il quale del 1072. essendo stato in Germania congiurò trà Li Bauari,

e

e Sassoni contro l'Imperatore, si congionse con Loro, et entrò nella Lega, e l'Anno Seguente citò l'Imperatore à Roma, come imputato di Simonia per hauer conferito Vescouati per denari. Fù l'attione Pontificia molto maraviglioza, non essendo mai alcun Pontefice passato tant'oltre, ma presto andò in Silentio per la morte del Papa, doppo il quale le peruenne al Pontificato Gregorio Settimo Sanese Monaco, il quale eletto da Romani fù approuato dall'Imperatore, nel 1076. essendo stato tre anni nel Pontificato, ritrouandosi l'Imperatore ancor giouine, e con molti moti in Germania, vi deliberò di volerlo in tutto rimouere dall'Elettione de Vescouie,

, et Abbati, e li fece un monitorio,
ne non volse per l'avenire im-
paciarsene, fece gran resisten-
za l'Imperatore. Onde il Papa
lo scommunicò, absolue i soggetti
dal giuramento di fedeltà, e lo
sospese dall'amministratione del
Regno d'Italia, e di Germania,
scommunicò anco li Vescovi suoi
Ministri, e si collegò con li suoi
ribelli, concitò la Madre pro-
pria contro il figlio, e nel tem-
po, che passò sino al 1085. quan-
do il Papa morì, essendo in
Salerno scommunicò l'Imperato-
re quattro volte, e fece un
decreto generale, che se alcun
Chierico ricevesse Vescovato,
ò Abbatia da mano Laica, non
sia tenuto per Chierico da alcuno,
e sia privato dall'entrare in Chie-
sa

va, et il simile à chi riceuerà altri Benefitij, alla qual pena soggiacciano anco gl' Imperatori, Rè, Duchi, Marchesi, e Conti, et ogni potestà, ò persona secolare, che ardirà dare inuestiture de Benefitij.

Sostenne la sua Causa l'Imperatore con l'armi contro li Collegati, col Pontefice, e seguito dalla maggior parte de Vescoui, onde il Pontefice fù in gran dispino pericolo, mà egli, che hauena scommunicati gli Normani, come usurpatori delli Regni di Sicilia, e Puglia, si uolsò all' aiuto loro, e gli assolue dalla scommunica, e per questa Causa Roberto Rè di Napoli, e di Sicilia, che per l'innanzi era persecutore del Papa

non si fosse voltato à sua difesa
per far contrapeso all' Imperato-
re, egli sosteneua la sua causa
con vittoria mirabile, ma per gli
aiuti di Roberto, il Pontefice
se bene esule si contentò, e mor-
to quello per gli aiuti stessi, e
di tre altri Ruggieri dell' istessa
famiglia, continuò l'istessa con-
tentione anco due Successori
di Gregorio ambedue Monachi
dell' istesso ordine, Uno de quali,
che fù Urbano Secondo, in pre-
mio delli seruitij prestati dalli
Normanni, diede ad uno di Loro
la bella Monarchia di Sicilia,
concedendogli in fatti maggior
maneggio nelle cose Ecclesiasti-
che di quello, che voleua Leuare
all' Imperatore; Le ribellioni,
che gli mitò contro, li fece ribel-

Lare

Lare anco il suo Primogenito, e
per mezzo di questo escluse l'
Imperatore quasi d'Italia, ma
morto questo il Pontefice, Re
suscitò replicate le scommu-
niche contro l'Imperatore, e suo
scitate molte ribellioni, fece
anco ribellare l'altro suo fi-
gliolo, col quale venuto col Pa-
dre à guerra, una volta perse,
e l'altra fù vittorioso, finalmen-
te venne à conditione d'accordo,
nella quale fù ingannato, e
ridotto à vita privata, lasciato
l'Imperio al figlio, Re pure
Enrico si chiamava.

Morto Enrico Quarto, Pascale,
Re così hauendo nome il Pon-
tefice, trà quelli, Re cominciando
da Gregorio Settimo combatterò-
no con scommuniche, et armi spi-

rituali per Leuare l' Jnuestitu-
ra de Vescouati, et Abbatie all'
Jmperatore, fece Concilio in Zua-
talla, e poi à Troia di Francia,
e rinouò in ambi Li Decreti d'
Vrbano Secondo, e di Gregorio
Settimo, de nessun Laico si po-
tesse impedire nelle Collationi
de Benefitij.

In Francia non fù auertato il De-
creto dal Rè, anzi egli continuò
secondo il costume, et anco l'Jm-
peratore Enrico Quinto figlio
s'opponeua, il quale finalmen-
te nel 1111. uenne in Italia
armato per La Corona dell'Jm-
perio, de sperdosi il Papa oppos-
to per le controuersie uertentitra
Loro, conuenne, de Enrico an-
dasse à Roma per La Corona, mes-
sa in silentio La controuersia dell'

Jnuestitura

Inuestiture, della quale ne l'una,
ne l'altra parte douéssero par-
lare.

Andò Enrico à Roma, doue il Pon-
tefice Pascale parendogli
esser superiore di forze non stan-
do fermo alle conditioni volute,
le rinominasse l'Inuestiture,
Et Enrico confidato nelle for-
ze sue andò in contracambio
di proporre, se il Papa ri-
nouasse il Decreto, dicendo di
non volere essere inferiore à
Carlo Magno, Lodouico Pio,
et altri Imperatori, se quieta-
mente, e pacificamente hauea-
uano dato l'Inuestiture, onde
nascendo le contentioni l'Im-
peratore fece prigione il Pa-
pa, e la maggior parte de'
Cardinali, e con loro si scontrò

dalla Città, si trattò l'accordo, e finalmente convennero il Papa di Coronarlo, di Lasciarsi La Collatione de' Benefitij, e di non Scommunicarlo.

Perciò Li giurò l'osservatione dell'accordo, et il Pontefice celebrata La messa partì d'Hostia, e colla messa communicò se stesso coll'Imperatore con imprecationi esecrande, e Spaventevoli, à qual di Loro violatore delle Convention.

Il Papa tornato à Roma disse voler osservare l'accordo, ma però Li Legati Suoi Scommunicorono l'Imperatore, et esso due anni dopo, Re fù del 1112. fece il Concilio, e confermò Li Decreti di Gregorio, e di Vrbano, Re nessuno pigliasse Investiture da Laici

da Laici, e fece che il Concilio annullò l'accordo fatto coll'Imperatore, e finalmente del 1116. lo scommunicò ancora. Morì Pasquale, e li succesde prima Gelasio Secondo, poi Calisto Secondo, col quale durò la contentione, e da tutti essi fù successivamente scommunicato l'Imperatore.

Questi tre Pontefici non si ualsero solo della scommunica, mà eccitarono anco contro l'Imperatore molte seditioni, capo de quali fù Lottario Sassone, che mosse l'Armi hebbe diuerse uittorie, finalmente nel 1122. uedendosi Enrico in tante difficoltà, renuntiò all'Inuestiture, e fù quietato un tumulto durato 56. anni sotto sei Papi con scommunide di infinito numero di persone Ecclesiastide, e Secolari, che adheriuano all'Imperatore, e con morte d'innumerabili persone dall'una, e l'

altra parte in sessanta battaglie
fatte da Enrico Padre, et in decidotto
fatte da Enrico figlio. Sanct molly
erat di mettere li fondamenti di quell'
Edifitio, Re habbiamo ridotto al colmo del-
la fabrica, del quale siamo per par-
lare nell'occorrenza sudetta seguita
frà Pascale, et Enrico. Il Giuditio
del Mondo fù vario, dicendo alcuni, che
il consenso prestato dal Papa fù
nullo, come fatto per timore, trouan-
dosi esso, e tanti Cardinali in mano
dell'Imperatore, e però con ragione
se gli oppose Pascale, e restò di
osseruarlo, mà dall'altra parte si di-
ceua, che se il consenso del Pontefice
fù invalido per essere estorto con ti-
more, ne meno si dourebbe tenere in-
valido il consenso prestato dall'Im-
peratore per timore di tante scommu-
niche, et Anathemati di tante ribellio-
ni

ni, e machinationi. Perche causa è sottoposto à restitutione quello, che è fatto per timore di prigionia, e non quello, che è fatto per timore d'Anathemati, e per paura di vedere tutto il suo Stato, e Popolo in confusione, e guerra ciuile. V'furono alcuni in Concilio alla presenza di Pascale questo Dilemma. Se il Decreto, e Bolla sua per quale consentiua l'Investitura dell'Imperatore era Legittima, conueniua ofseruarlo, s'era iniquo, e come alcuni dicenano heretico, dunque era heretico, ed iniquo anco il Papa autore. E ben certo, che una cosa giusta, e debita, se bene fatta per timore è ualida, e che nessuno sia è scusato se per qualunque timore opera contro La Legge di Dio.

La contentione de Pontefici con gl'Imperatori in questa materia di dare l'in-

Investiture de Vescouati, et Abbatie
non si fermò totalmente in Italia,
e nella Germania Regni dell'Imperatore, ma nell'istesso tempo anco in
Francia s'opponeuano al Rè per l'istessa Causa, ma perche non tutti
erano d'accordo di collegarsi col Papa
contro il Rè, per il più il Rè La
uinceua, e Li Papi si contentauano
d'acquistar pian piano quello, che
era impossibile tutto insieme. In Inghilterra hauendo sempre il Rè conferiti i Vescouati, et Abbatie del 1102.
Anselmo Arciuescouo di Conturberi pregò
di uolere conserare Li Vescoui prouisti dal Rè, aderendo alli decreti
fatti dalli Papi, e la contentione
durò molti anni, contendendo il Rè
La sua ragione, e difendendo l'Arciuescouo coll'aiuto del Papa La sua
opposizione; Credette il Rè poter per-

suadere quello, che reputava giusto col Papa, e si mandò per ciò un Ambasciatore, il quale hebbe dal Pontefice sì dure risposte, e minaccie, che per cintuzzarle fu necessitato l'Ambasciatore dirli, che il Rè non voleva cedarli la sua autorità, se havesse dovuto perdere il Regno, al che non meno ardito rispose il Papa, che non lo voleva permettere, se dovesse perdere il Capo. Stette il Rè costante, et ad Anselmo convenne partire dal Regno, ne poté tornarui, se non consentendo alla volontà Regia, Ma morto quel Rè senza Heredi maschi, e succesa quella guerra Civile, fù facile all'Ecclesiastici vincerla, et introdursi in Inghilterra quello, che era introdotto nell'Imperio, dove dopo la cessione d'Enrico, del quale si è detto, il Papa ottenne il suo intento.

Vero è Re del 1132. Lottario Sassone
successore d'Enrico Quinto Imperato-
re ricercato da Innocentio Secondo
ordinato in Scisma, Re volesse rico-
noscere per Pontefice Lui, e non
il suo auuersario, negò di farlo, se
dal Pontefice non Li erano restitui-
tuite l'Investiture rinunciate da
Enrico, e forsi il Papa gliele l'hauu-
rebbe concesse, mà San Bernardo
molto famigliare di Lottario Lo
persuase à desistere, mettendoli in consi-
deratione, se hauendo egli fatto guerra
con Henrico suo Predecessore, e Signore
ad instanza di Papa Pascale per
questa causa; Si voler doppo farsi
difensore della pretensione d'Henrico,
era un dichiarare se stesso ribelle,
per hauer mosso guerra al suo Sig.
quando difendeua causa giusta.
Quello, se suol auuenire doppo le gran

Vittorie

vittorie, cioè, che non tutte le forze dell'
Inimico sono estinte, e spesso risorgono
le reliquie della parte vinta con le
pretensioni vecchie, le quali cose il
prudente Vincitore temporeggia con des-
trezza piuttosto, che opporseli aperta-
mente per non rinovare la guerra,
avvenne nell'occasione presente. Non
poteva haver li Pontefici la vittoria
così intiera d'una tanta pretensione,
che in qualche Luogo non restasse al-
cuna sorte de Benefitij in poter de Lai-
ci, e che qualche Principe alle volte per
qualche necessità del suo governo non
dasse senza risposta del Papa qual-
che Vescovado, al primo modo restò in
Francia la Regaglia, che è un Jus
del Rè di conferire tutti li Benefitij
semplici vacanti doppo la morte de
Vescovi sino, che è creato il Successore;
Restò in Lemania un Jus all'Impera-

core di dare un solo Canonicato fra mol-
te Chiese ne ui sono, e così diuerse
particolari autorità furono ritenute
ad alcuni Prencipi. Li Papi auio (com-
battendo questi usi particolari) non ri-
nouassero contentioni, con pericolo di
perdere il tutto, à uoler lasciandoli cor-
rere, non facessero pregiuditio alla
Causa uniuersale: pensarono essere
necessario procedere con regola, ed
arte, trouarono temperamento con far
scriuere à Canonisti, ed altri Scritto-
ri di Loro dependenti, ne questi Pren-
cipi godeuano quell'autorità per
priuilegio concesso dal Papa, Questo
alli Papi serui di riputatione per
fare apparire, ne i Prencipi non
haueuano ragione alcuna, se non
per Loro gratia, e Li assicurò anco-
ra del poter procedere più innanzi,
e più facilmente passato da Prencipi,

a

à quali parena, Re fosse un assicurarsi dalle molestie, Re li Papi potessero dargli, ed aggiungendo titolo Ecclesiastico alla loro possessione, li facessero più sicuri, ma l'euento mostrò, Re fu veleno quello, ch'era stimato medicina, e Re circa il 1300. Bonifatio Ottauo esercitò aerbe contentioni con Filippo Bello di Francia, auiò cedesse l'autorità delle regaglie sudette, e passorono così innanzi, Re quel Regno fù posto in gran pericolo à causa di scommuniche, et interdetti, con la priuatione del Re, e con la concessione del Regno ad Alberto Imperatore, se li haueße acquistato. Nel principio quando si assentò à Di torno contro in concessione Apostolica, quello d'era proprio del Principe, non fù ben pensato. Che li Pontefici pretendono poi di poter reuocare li Priuilegij concessi da

Le cessioni anco senza causa, se bene mai mancano pretesti per fingere Cause, e Re qualunque potendo per titolo proprio, e si contenta di ricognoscere per gratia altrui, è come Re lasciando il proprio fondo, va à fabricare nell'alieno.

Mà all'altro incontro, quando alcun Prencipe corto di patienza, confessa qualche Benefitio Papale (il Re di Re d'Inghilterra, e di Sicilia fecero spesse volte) li Papi per non attaccarla con Prencipi non dicevano altro per non lasciarsi pregiudicare. Con le pratiche per mezzo de Monaci operavano, che l'eletto rinunciasse in mano del Papa, promettendoli, che sarebbe dal Papa investito, e così haverebbe quietamente quello, à che se non si fosse contentato, il Papa si sarebbe opposto, e li haverebbe messi

tutti

tuai in difficoltà. Di questa pratica usa-
ta all'hora frequentemente da Pontefici
ne fanno lunga mentione Florentio VVme-
rinense, ed Vuo Cannosense Scrittori di
quei tempi, come di cosa ordinariamente
fatta in Germania, ed in Francia con
questa forma di parole, che Li Pontefici
con una mano pigliauano, e con l'altra
rendeuano; Questo partito era facilmen-
te accettato, come quello, che faceua uscire
di trauaglio, del qual modo si uagliano an-
co adesso contro Li Vescoui Cattolici di
Germania, che non obediscono le loro ri-
seruationi, come à suo luogo si dirà.

In Spagna la natura quieta, e prudente
della natione, insieme col buon gouerno
di quei Rè, furono causa, che in un acci-
dente uniuersale così lo passassero con
quiete, et aiutò forsi questo l'esercito,
, quando era assediato dalli Saraceni, facen-
doli pensare à stare uniti con Loro Rè,

et vivere in quiete. Li Rè non hanno
mai ricusato di sottoporre gl'Ecclesiasti-
ci più del conveniente, ed essi non si sono
mai collegati con forastieri per esentarsi
da Rè più del dovere; Li Rè ancora
subito veduto, che Li Pontefici Romani
havevano con la forza, e coll'timore, e
con le prattiche ottenuto qualche cosa
nell'altri Regni, procuravano d'accommo-
darsi coll'istessi in tal maniera, che fos-
sero alteratione al loro governo, quanto
minore fosse possibile, per il che quan-
to fosse consueto per Li tempi inanzi,
si contentarono, che non fosse ordinato
alcun Vescovo senza il loro consenso,
anzi per assicurarsi bene Alfonso Ses-
to ne ricercò l'approvatione da Ur-
bano Secondo, il quale concesse al Rè
il Jus patronato di tutte le Chiese
del suo Regno, hanno proceduto quei
Rè tutti diversamente di quello han-
no

no fatto Li Tedeschi, Fiandri, ed Angli,
quali si sono contentati di riconoscere
in gratia da gli altri quello ch'era
suo, purche ciò seruisse à possederlo
più pacificamente; questi hanno com-
battuto per non riconoscere il suo da-
gl' altri tutti, però con prudenza ue-
dendono questi, ch'era una uia di
perdere il tutto, e diuentare soggetti,
poiche la domanda Pontificia non
era il termine della sua intentione,
mà un grado di passare più oltre
consideranano Li suoi Sudditi, massime
Li Ecclesiastici inclinati alla Libertà,
per non dire Licenza, e però pronti
ad accordarsi col Forastiero per di-
minuire L'autorità del Loro Pren-
cipe, onde uedeuano esser necessario,
Se non ui fosse Porta aperta, per
La quale potessero ricorrere, mà
Li Spagnoli confidati nella quiete de

Loro Sudditi non hebbero ragione d'temere, & spontaneamente si mouessero à ricorrere fuori del Regno, ben considerata l'angustia delle cose Loro. In quei tempi hebbero buona ragione di temere chi era stato sufficiente di far ribellare li soggetti à Prencipi tanto maggiori di Loro, non usassero contro Loro l'istesso arti. E per tanto prudentissimamente si risolsero di ricevere spontaneamente quelli, che maggiori di Loro erano stati costretti dopo molte guerre à tollerare. Hora per conclusione in questo tempo, che passò trà il 1122. dalla renuncia fatta da Henrico sino al 1145. fu quasi stabilito, che morto il Vescovo, l'elettione del Successore si facesse dal Capitolo de Canonici, e fosse confermata dal Metropolitano,

& morto

e morto l'Abbate l'elezione fosse fatta da Monaci, e confermata dal Vescouo, se il Monastero non era esente, e se era esente fosse confermata dal Papa; L'altri Benefitij, che erano de Jure Patronatus fossero conferiti dal Vescouo alla presentatione de Patroni, gl'altri tutti fossero nella Libera disposizione Episcopale. Restaua il Pontificato Romano, che escluso il Principe douesse ritornare alla Libera elettione del Popolo, mà dal 1145. venuto Innocenzo Secondo à differenza con Romani, et essendo da Loro scacciato dalla Città, egli in contracambio privò Loro della potestà d'eleggere il Papa. Nelle turbolenze, che successero per le cause sodette, molte Città sollevate da Vescoui confederati col Papa si ribel-

farono dall' Imperatori, e li Vescovi
se ne fecero Capi, onde attesero an-
che à ritenersi le publiche entrate,
e le Leggioni Regie, e quando le
differenze si' composero, haveuan o
preso così fermo possesso, che fu
necessitato il Principe concedere
loro in Feudi quello, che de fatto
s'erano usurpati, onde anche ac-
quistorono li titoli di Duchi, Mar-
chesi, e Conti, come molti ne sono
in Germania, che restano anco tali,
ed in nome, ed in fatti, ed in Italia
di nome solo nelle Curie di che
habbiamo parlato, mà ancora in
quelle, che seguivono sotto gl' Impe-
ratori Sueui.

Li Monaci in questo tempo s'erano
intromessi grandemente à favorire
l'impresa de Pontefici contro li
Principi, per il che anco perderono

assai

assai di reputatione, e di Santità, anzi
si perdette anco in alcuni molto della
disciplina, ed osseruanza regolare nel-
li Monasterij, poiche s'intromisero
negotij di Stato, e di guerra, per il
che anco cessorono gl'acquisti loro,
se non in qualche picciole Congrega-
tioni instituite nouamente in Tos-
cana, quali non s'intermisero in
questi moti, e conseruarono la dis-
ciplina, e però continuando la
deuotione del Popolo uerso loro,
furono instromenti d'acquistare
nuoui beni, mà non molti però,
essendo essi pochi.

Mà un'altra occasione passò, la qual
fece fare grandi acquisti ne Secoli,
di Cui si è parlato, e fu la militia
di Terra Santa, e fu all'hora cosi'
intenso il feruore d'andare à con-
tribuire à quell'acquisto, che

le Persone non tenendo conto delle
robbe, moglie, e figli, si mettevano
in questa militia, et vendendo il
suo patrimonio il mare, anzi le
Donne istesse senza haver rispetto
alle loro figliolanze, seguendevano
per soccorrere alla guerra. Li
Pontefici, e gl'altri Prelati con
loro Bremi ricevettero sotto la
protettione sua le cose, e li nego-
tij de' assegnati, così si diman-
cano quelli, che andavano alla
guerra. E questo apportò alla
Chiesa quell'accrescimento, che
puole apportare l'esser Tutore,
o Procuratore di Vedove, Pupilli,
o Minori, ne il Magistrato Seco-
lare poteva pensare più difende-
re alcuno per il terrore delle Cen-
sure, che all'hora s'adoprauano
senza risparmio. Si aggiunge un

gran

79.77

gran punto, che Eugenio terzo constituì,
che ogn'uno potesse per quell'opra
più alienare et inviandosi li feudi, che
tenessi, quali se il Patrone non
poteva vicevere essi, anco contro il
voler suo, potessero esser pigliati
dalle Chiese, il che fece acquista-
re molto Largamente.

Avvenne anco, che Li Pontefici
Romani si valsero dell'Armi prepa-
rate per Terra Santa à qualche
impresa, che aumentarono il Tem-
porale della Chiesa Romana, et
ancora Li Legati Pontificij, et i Ves-
covi de Luoghi per unirsi à far viag-
gio si valsero d'essi per diversi
aumenti della Temporalità della
Chiesa ancora, essendo offerta,
e raccolta molta quantità di
danari cavati da Feudi Donne, et
altri ch'erano inetti à servire alla

guerra in propria persona, così per
iscuotersi dal uoto fatto, come per
ottener indulgenza, ed altre conces-
sioni, e della spesa grande che si fe-
ce in quella guerra ne fu parte-
cipe senza dubbio qualche Prenci-
pe, se bene notabil parte ne resto
tò in mano de Prelati, per il de
le cose Ecclesiastiche fecero qual-
che aumento. Appresso di questo in-
stituirono le Religioni Militari,
de templarij, et Hospitalarij per di-
fesa del Tempio fabricato in Ge-
rusalemme, e de Pellegrini, che
quiui andauano, e per combatte-
re contro Li Saraceni, La qual cosa
se bene nuoua, che fossero instit-
tuite Religioni per spargere san-
gue, fu però ricenuta con san-
to fervore, che in brevissimo tem-
po acquistarono ricchezze gran-
di

di, tutte queste maniere portano grand'aumento alle ricchezze Ecclesiastiche, fu anche un modo di dare accrescimento assai notabile alli beni Ecclesiastici il rendere Esente la materia delle Decime, e doue non erano pagate procedere con censure, doue si pagasse non solo le prediali de frutti di Animali, ed ancora le personali dell'industria, e fatica humana. Alle Decime aggiunsero le Primitie ancora, le quali furono primieramente instituite da Alessandro Secondo, imitando in ciò la Legge Mosaica, nella quale furono comandate à quel Popolo la quantità di esse da Moisè, non fu stabilita, mà lasciata in arbitrio dell'offerente. Li Rabini dopò, come San Girolamo testifica, determina-

core la quantità, che non fosse mi-
nore della sessagesima, nè maggio-
re della quarantesima, il che fù ben
imitato da nostri nel più profittevole
modo, hauendo stabilito la Quaran-
tesima, che nelli nostri si chiama
il Quartiere. Determinò Alessandro
Terzo circa il 1170. che si proue-
desse con scommuniche le Decime
delli molini, Peschiere, Fieno, La-
na, e dell'Api, e che la Decima fos-
se d'ogni cosa pagata prima che fos-
sero detratte le spese fatte nel rac-
cogliere li frutti, e Celestino 3.° circa
il 1193. statuì, che si prouedesse
con scommuniche per far pagare le
Decime non solo del Vino, grano,
frutti, pecore, herbe, mercantia,
stipendio de Soldati, della Caccia, e
ancora de molini à uento, tutte
queste cose sono espresse nelli Decretali

de

de Pontefici Romani, mà li Canonisti
sono ben passati più oltre, dicendo, che il
Soldato è obligato pagar decima di quello,
che trova per elemosina mendicando
alle Porte, e che la meretrice sia
tenuta pagar Decima del guada-
gno meritricio, et altre tali cose, che
il Mondo non hà mai potuto ricevere
in uso.

Le Decime erano pagate alli Curati per
seruitio, che prestauano al Popolo
nell' insegnare la parola di Dio, minis-
strare li Sacramenti, e fare altre fun-
tioni Ecclesiastiche, onde per questi
ministerij non si pagaua cosa alcuna
qualche persona pia, e ricca donaua
se li piaceua per la sepoltura de
suoi, ò del riceuere i Sacramenti qual-
che cosa, e passò così innanzi l'uso, che
la cortesia fù conuertita in debito,
e s'introdusse anche in consuetudine

il quanto si douesse pagare, e si uenne alle controuersie, negando li Secolari di uoler pagare cosa alcuna per il ministerio de Sacramenti, perche per ciò pagauano le Decime, e negando gl' Ecclesiastici di uoler fare le funtioni, se non se li daua quello, ch' era per usanza. Rimedio di questo disordine Innocenzo 3o circa il 1200. prohibendo seueramente alli Chierici di patuire cosa alcuna per il ministerio, e di non negarlo à chi non uoleua pagare, e comandò, che senz' altro facessero le funtioni, mà doppo quelle fussero li Secolari sforzati per censure à seruare la lodeuole consuetudine (così dice il Papa) di pagar quello ch' era solito, mettendo molta differenza trà lo sforzare innanzi per patto, e lo sforzare doppo con

Censure

censure, approuando questo per
cosa Legitima, prohibendo quella co-
me Simoniaca. Vi altra nouità an-
cora fù introdotta contro i Canoni
uecchi, quale fece molto per li
acquisto; era prohibito per li Cano-
ni di ricenere alcuna cosa per
donatione, ò per testamento da di-
uerse sorti di publici Peccatori,
da Sacrileghi, da chi restaua in
discordia col proprio fratello, dalle
Meretrici, ed altre tali persone fù-
rono Leuati affatto questi rispetti,
e ricenuto indifferentemente da
tutti, anzi appunto tutti li mag-
giori, e più frequenti Legati, e do-
nationi sono di Meretrici, e di per-
sone, che per disgusti con li suoi Las-
ciano, ò donano alla Chiesa, Così
li Pontefici Romani non solo usa-
uano gran diligenza per aiutare

gl'acquisti, quanto anco per conservare la possessa di distribuire gl'acquistati, la quale, come si è detto era con tanta opera, e sangue cauata dalle mani de Prencipi, ed indotta nel Clero. Andò per proprio interesse tutto l'Ordine Ecclesiastico non solo a conservarli, ma aiutò con le predicationi, e con la penna sempre inculcando, de fusse stata usurpatione de Popoli, e tirannide de Prencipi l'hauersi eglino intromesso in parte alcuna nella distributione de benefitij, e massime nell'elettione del Papa, ed à nostri giorni uno de argomenti trattato dal Baronio per tutti li suoi annali con ogni opportunità, ed importunità, e questo, de fosse un empia, e tirannica usurpatione de quei

Prencipi

Li Prencipi, e Popoli, deve s'intermise-
re nell'elettione de Vescovi, e mas-
sime del Papa, non hauendo con-
sideratione. Molti migliori Papi so-
no stati li proueduti dalli Prenci-
pi, e se sempre quando Li Soli Ec-
clesiastici hanno fatta elettione,
sono stati disordini infiniti, ma quel
che più importa, è che i Pontefi-
ci di Santissima vita, ed Imperato-
ri di eterna memoria hanno com-
mandata quella pratica, e giudica-
ta La necessaria, ne adesso si può
biasmare senza vituperare due
dozzene di Papi Santi, e in par-
ticolare San Gregorio. Si danno
dunque Li Benefitij nel modo
suddetto tutti nella sua Diocesi,
chi per elettione dalli Capitoli,
chi per collatione del Vescouo, ed
il Pontefice Romano parimente

dana quelli della Diocesi di Roma,
ne si intromettana di dare Cresi-
mi fuori della sua Diocesi, se non
alcuna volta in un sol caso, e quan-
do alcun Prelato andato à Roma
ò per divotione, ò per negotio
morina là, ò nella Campagna
di quello era qualche persona in-
signe dell' istessa natione, il Pon-
tefice immediatamente creaua quel-
lo in luogo del morto, e lo man-
dana, scriuendo alle Diocesi, ò lu-
ro Monasteri, dolendosi della mor-
te del defonto, e consolandoli con
la sustitutione di quello, ch' egli
mandana. Questa cosa fu finalmente
mente consentita, si perche occor-
reua pochissime volte, come per-
che pareua anco un fauore del
Pontefice, ne si era causa di ri-
cusare la persona, essendo meri-

scuole

mericuole del Paese, mà quando la nuova della morte perueniua al Luogo, se dal Papa non era proueduto già nel modo detto, non aspettauano altro, mà faceuano le prouisioni loro, secondo il solito. In altro caso il Papa non tenuua Cause beneficiali fuori della Diocesi Romana.

Era nondimeno il Pontefice molto benemerito di tutto l'ordine Clericale, poi che tanti Pontefici con tanto loro fatiche, e trauagli, con tanto sangue sparsero li hauessero acquistato questa podestà, e dominio sopra li Beneficij, ed esclusi li Principi Re da antico tempo, e li Popoli, Re da principio hauessero possedutto quella ragione, per il Re era fatto gran conto di Lui da Vescoui, e cercauano

gratificarle in qualunque modo po-
teuano, il che diede animo à Ponte-
fici d'usare con Li Vescoui quel mo-
do, che usauano con gl'Imperatori;
cioè raccomandarli qualch'uno,
acciò Lo prouedessero di Benefitio
conueniente. Queste preghiere al
principio parcuano molto strane
alli Prencipi, apendosi una por-
ta, per La quale il forastiero ha-
uesse ingresso à Benefitij nel Loro
Regno, se bene erano fauoritamen-
te riceuute, e con gratificatione
corrispostogli da Vescoui, che atten-
ti solo ad escludere Li Prencipi non
pensauano mai, che altri potesse
assumersi le Collationi de Benefi-
tij, ma presto per L'utilità, che
riceueua La Corte da quelli, che
staceuano presenti per essere fauori-
ti appresso il Papa, e per le spese

delle

delle Bolle cominciarono à molti-
plicare tanto le preghiere, e rac-
comandationi del Papa, che li Ves-
covi venivano privati quasi di
tutte le Collationi, onde furono sfor-
zati alcune volte passare senza
compiacerle. Trovarono li Ponte-
ci rimedio à questo, aggiungendo
alle preghiere il comandamento,
cosa, che fece nel principio obbedire,
ma per essere troppo frequente
necessitò li Vescovi à trasgredire
il Comandamento, e senza rispetto
di quello, ò delle Censure in esso
contenute fare le Collationi se-
condo li loro proprij rispetti, e della
loro Chiesa, e bisognava, provide à
cosa fatta, il Papa si contentasse,
provide non v'era rimedio, e li per-
donasse. Sarebbe facilmente ferma-
to il Corso, col quale si ottenevano li

Benefitij à Roma, mà fù inuentato
un rimedio in Corte, imperoche oltre
le preghiere, e il comandamento, ag-
giunsero un'esecutore, Cioè se il Ves-
covo non conferisce il Benefitio, do-
uesse egli conferirlo, e punire anco-
ra il Vescovo per la disubedienza.
Non però usauano di tal modo, se non
parcamente, e quando il Vescovo fos-
se stato contumace, mà finalmente
per spedirla presto, si passò à conce-
dere le preghiere, il mandato, e
l'esecutione tutt'insieme. Le Chie-
se, e li Vescovi per ciò si sentiro-
no molto gravati, e li Regni,
e le Nationi si dolevano non solo
per esser privati della facoltà loro,
mà ancora perche con tal modo
li Benefitij soliti darsi per anti-
chissimo costume alli naturali, ca-
pitauano tutti in forastieri, che

stauano

stauano nella Corte Romana, onde
spesissime uolte erano fatti Vescoui,
e Parrochi quelli, che non intendeuano
la lingua populare, ne per la
molta differenza erano atti ad im-
pararla, come molti Italiani bene-
fitiati in Inghilterra, e crebe tanto
il disordine, che fù prohibito da
Pontefici Romani il poter hauer
Benefitio, massime Curato, à chi
non intende per la lingua del Popolo,
riseruando à se la potestà di riser-
uare, il che non leuò il disordine,
mà solo accrebbe la spesa à gl' Im-
petranti, e le utilità alla Corte, non
restandosi di dare l'aspettatiue à
forastieri, concedendo loro appresso
un Breue di dispensa, mà quantun-
que à gli huomini di buon Zelo dis-
piacesse cosi' ampla autorità, che
la Corte Romana s'era assunta, era

però gratissima à numero grande
di Chierici, ed altre persone desidero-
se de Benefitij, soggetti però ad impe-
dimenti Canonici, de' Li rendevano
inhabili; Questa sorte di persone
nessun Vescovo ardiva di promuover-
Li, ritenendo la debita riverenza
alli Canoni; con tutto ciò quello, de
nessuno voleva fare, lo faceva fa-
cilmente il Papa, dispensando
contro ogni Canone, e Constitutione
Ecclesiastica, introdotto il dire, de
plenitudine potestatis, e la clausu-
la non obstantibus, de adesso si
mette in ogni Bolla Beneficiale, cosa,
de per tanto tempo non fu udita,
anzi, che li Pontefici Romani nella
distributione de Benefitij della
Chiesa Romana de buoni tempi
facevano ostentatione d'esser più
osservatori de Canoni, de qualunque

altro

altro Vescouo, ne si deue dire, Re quelli fossero di minore autorità, ma à Preti si erano di maggior bontà, e sapere, e non ardiuano fare, se non quell' istesso, ch' era concesso à gl' altri, oltre Re à Roma si è fatto tutto quello, ch' altri non ardiuano di fare.

San Bernardo quale visse ne i primi tempi di questa introduttione (se non fussero passate così auanti, come auuenne doppo) Le reprendè aramente, scriuendo ad Eugenio Terzo, dolendosi, Re la Città di Roma fosse il Luogo, doue concorreuano li ambitiosi, auari, simoniaci, sacrileghi, Concubinarij, incestuosi per hauer Beneficij, poiche negl' altri Luoghi non trouauano chi volesse riceuerli, essendo Roma quella sola, Re rendea Lecito, e Legale quello, Re per tutto è riputato illecito.

Non sapeuano Li Pontefici stessi negare,

che La concessione di quest' aspettative
non fusse un grauame alle Chiese, an-
zi Gregorio Nono Codice mandatorum
de rescriptione, lo confessa con aperte
parole, per tanto furono ristrette con
metterui dentro una clausula, e
non habbiamo scritto per un' altro, in-
tendendo, che ogni Papa potesse dare
un' aspettativa in qualunque Chiesa,
e non più, usauano anco dopo il reno-
care nel principio del Pontificato l'
aspettative concesse dal Predeceso-
re, acciò hauessero più facilmente
Luogo loro, o vero quelli, che le hau-
uano ottenute fossero necessitati
per conualidare con nuoue bolle,
e nuoua spesa per li Benefitij
electiui, che sono li Vescouati, et
Abbatie, non si danano aspettative,
non spendoui esempio, che da Pon-
tefici fossero state date, ma la Corte
inuentò

altri modi, ò quali tirorono anco spes-
se volte la Collatione di quelli à Roma,
statuendo molte condicioni da douer
essere necessariamente seruate prima
che uenire all' elettione, ed altre nella
celebratione d'essa, e ricercando di-
uerse qualità nella persona dell'elet-
to, congiungendo, che quando alcune di
quelle non fossero seruate, gl'elet-
ti fossero priuati per all'hora della
potestà d'eleggere, la quale si diuol-
ueua à Roma, oltre quest'ancora,
e per diuersi rispetti degl'elettori,
ò per altre cause nasceua fra loro
difficoltà sopra la ualidità dell'elet-
tione, per il che una delle parti ap-
pellaua à Roma, doue per il più si da-
ua il torto ad ambedue, ed era l'elet-
tione inualida, e tirata la Collatio-
ne del Vescouato, ò Abbatia per quel-
la uolta à Roma, quando anche la

Corte intendeua esser occorsa vacanza di qualche buon Vescouato, ò Abbatia, spediua subito una precatoria, che non si procedesse all'elettione senza sua saputa, e con honesto colore, e di euitare, ò preuenire li disordini, che potessero occorrere, mandaua persona, che assistesse, e presedesse all'elettione, per opera della quale con diuersi uffici, e maneggi riusciua quello che douena esser di maggior beneficio di Roma.

Occorrendo dunque per le Cause sopradette, che poche elettioni de Vescouati, e Monasterij erano celebrate, che per alcuno di quei rispetti non fussero esaminati in Roma, onde li Ponteficij Romani quasi in ogni successe quotidianamente s'intromettauano, coprendo questo con honesto titolo di diuotione per seruigio publico, poiche gl'

gl' Vescovi ordinarij mancauano di
quello era debito Loro, parue Loro op-
portuno mettersi La mano anco pre-
cedentemente, ò col comandare quanto
parcua loro à gl' Vescovi, che non uenis-
sero ad elettione senza Loro Licenza, ò
che non eleggessero se non col consiglio
d' alcune persone nominate da Loro,
così con diuerse maniere uennero ad
assumere qualche parte dell' elettione
ancora. Questi modi usati variamen-
te secondo La contingenza de casi non
hebbero forza di Legge, ma più tosto
di consuetudine, ò di ragioneuolezza
sino al 1277. Quando Gregorio No-
no considerato, che Theodosio formò La
politica dell' Imperio, raccolse Li Re-
scritti suoi, e de Suoi predecessori
in un Libro, che fù poi chiamato Codi-
ce Theodosiano, e Giustiniano accom-
modatosi al tempo, che all' hora correua

le Leggi antiche, e ridotte in un Corpo
li Decreti de suoi Predecessori, e suoi,
li chiamò Codice Giustiniano, così esso
Gregorio Nono formò una politica, ri-
dotti in un corpo suoi rescritti, e casi
seguiti, che seruiuano alla grandezza
Romana, ed esteso ad uso commune quel-
la, che per un Luogo particolarmente,
e forse in quel solo caso speciale era
stato fatto, ed abolito gl'altri, chiamò
quel Libro decretale di Gregorio Nono,
che principiò di fondare, e stabilire
la monarchia Romana, massime
nella materia beneficiale, nel qua-
le Libro vi è molto più concernente
l'edificatione de processi, che dell'
unione. Il modo grande di beni-
ficare della Corte Romana, col
donare varij Benefizij, stimata la
ogni sorte di Chierici, quelli, che
non haueuano Benefizij per acquistar-
ne

ne, quelli che ne hauessano per aspira-
re à maggiori, ò migliori, onde oltre
le Cause vecchie, s'aggiunse anco
questa à fare, de molti non riscodessero.
La Corte non poteà dismostrarlo, per-
che ogni Diocesi si dolena, de le Chiese
fussero senza gouerno, e del male
ne dana la Causa à chi veramente
l'haueua, per il che fù risoluto farui
qualche prouisione. Non parue però
alli Deputati di questi Stati, de non
fosse bene procedere, come per l'innan-
zi con castighi, si perche il disordine
era troppo commune, come anco perche
questo era il modo di mandare fuori
di Roma tutti, il Re quando si fusse
fatta, la Corte restaua vota, ed ogni
uno haurebbe da acquistare li Bene-
fitij dal suo Vescouo, appresso il quale
personalmente fosse stato più tosto,
de mandando soldi, e mesi à Roma

per acquistare aspettative, si trouò per tanto un temperamento, che fù far Legge, che comandasse la residenza, à quelli sotto se beneficiati, che poco poteuano aspettare dalla Corte, non parlando niente degl' altri, così Alessandro 3° del 1179. comandò la residenza à tutti li beneficiati, che haueuano cura d' anime, fù poi aggiunto tutti quelli, che hanno dignità, amministratione degl' altri beneficiati inferiori non mai, che non fussero obligati à residenza; non fù però mai comandato loro, che residessero, per il che à poco, à poco si reputorono non obligati, in modo, che anche nacque una distintione de Benefitij, che cercano residenza, e di altri benefitij semplici, che non obligano à quella, per il che Li Dottori dissero in progresso, che de Jure tutti sono

obligati

obligati alla residenza, mà per consue-
tudine tutti sono, eccettuati Li Beneficij
semplici. Era vulgarmente detto Bene-
ficium datur proper officium, per il
che disobligati questi dalla residenza,
non hauendo uffitio alcuno, pareua che
restasse il beneficio semplice come una
cosa vana nella Chiesa, à questo fù tro-
uato rimedio con un' equiuocatione. Le
hore Canoni, che quelli prima erano ce-
lebrate nella Chiesa da tutte le Frater-
nità, e però alcuno vi fece resto dire
priuatamente circa L'anno 800. ac-
quistorono il officium diuinum, il
quale essendo da tutti celebrato, è in com-
mune, è in priuato, si valse la ruccita
della proposizione, beneficium datur
proper officium, cioè per recitare l'
offitio Diuino, non per seruire il Popo-
lo Fedele, residendo alle Chiese, ed
esercitando il Carico, come di già erano

soliti, assicurata dunque per questa via la coscienza di molti beneficiarij di poter restar assenti dalla Chiesa del Benefitio, parue anco necessario trouar modo, che quando fosse stato bisogno di far restare in Corte alcuno degl'obligati alla residenza, si potesse fare, senza derogare alle Leggi. Onde Honorio 3°. circa il 1200. dichiarò, che chi era in seruitio del Papa non fusse obligato à residere, non restaua altra cosa, saluo, che trouare un modo, come si potesse à qualche ricco Benefitio leuare la residenza, ne questo mancò, imperoche essendo cosa ordinaria, che nelli tempi, quando il Parocho è impedito legitimamente egli può deputare un Vicario, che serui per lui dandoli conueniente mercede, così si ritrouò, che si potesse con l'autorità del Papa però creare un Vicario perpetuo,

assegnatole

assegnatele una portione bastante, e
lasciando il rimanente al Lettore, obli-
gando quel Vicario perpetuo alla resi-
denza, il rettore si bene tira la mag-
gior parte dell'entrate, restando Libero
della portione, della quale è fatto un
beneficio, come semplice, e quella del
Vicario, resta la provisione del Curato;
e si come fù incognito alla Chiesa an-
tica, se alcun beneficio fosse dato, sal-
uo, se per l'officio, ò per canto, se
ciascuno fosse obligato seruire nel
suo Carico personalmente, così non
fù mai deputato uno à due Cari che
non solo per essere impossibile, quando
si hanno da esercitare in diuersi Luo-
ghi, mà anco perche riputauano ques-
ti Santi huomini, se non fosse poco
il fare uno bene, e ui sono molti
Canoni, dove riferisce le Institutioni
antiche, se uno non possi esser ordinato

à due titoli nel seruire à due Chiese.
In questo tempo, quando si distinse i
Benefitij in quella, che hanno annessa
La Residenza, e che non conseguentemente
si passò à dire, che à quelli due
non era necessario seruire in persona
propria, si poteua hauerne più d'uno,
e nacque La descrittione dei Benefitij
compatibili, ed incompatibili, non potendo L'huomo diuidersi in due Luoghi,
mà quelli, à quali non è necessario seruire personalmente, sono compatibili nel principio, però fù concesso
in questa materia con gran rispetto,
e non si passò più oltre, che dire solamente, quando un benefitio fusse sufficiente
per il uiuere del Chierico, se ne potesse
hauere un altro compatibile, mà non
adiuttano passar mai al terzo, ne meno al secondo, se il primo fosse stato
bastante. Al Vescouo non fù esteso
mai

mai l'autorità di concedere anco più di due, quando li due non bastasero per il vivere, e questa sufficienza, e il vivere dalli Canonisti è tagliata molto larga, perche nelli semplici Preti dicono, che comprende il vivere non solo per il Beneficiato, ma per la sua famiglia, de Parenti, e per tre Servitori, ed un Cavallo, ed anco per ricevere forastieri, ma quando il Beneficiario fosse nobile, o Letterato, oltre questo tanto più se vi aggiungesse alla nobiltà sua. Per un Vescovo poi è meraviglia quello, che dicono, che de Cardinali basta il detto Commune della Corte. Equiparantur Regibus. Ma tutto questo procedendo con li termini Ordinarij, se per dispensa ogni Canonista tiene, che il Papa può concedere ad uno di tener Beneficij sino à che numero li piace

de fatto le dispense della pluralità de
Benefitij pigliorono vanto altre, de gio-
anni 22 circa il 1320. Le ridusse
tutte restringendo le dispense à due
Benefitij, il che essendo fatto con riser-
varsi à se la dispositione de gli altri,
come parlando della riserue, che si
dirà, non fù creduto all'hora, che fos-
se fatto per Leuare l'abuso, mà per il
guadagno, massimamente perche
quel Pontefice fù sottile Inuentore
di modi per accrescere l'Erario, e ne
fece fede il tempo, imperoche ritor-
nò non solo alla pluralità di prima, mà
anco à maggiore, e sino alli tempi
nostri habbiamo veduto, e vediamo
dispense senza misura. Concordando
tutti Li Canonisti, e Casisti, che tali
dispense deuono esser date per
causa Legitima, e che pochi il Papa,
se senza quelle le concede, ma sì
quello

quello, che si vale della Dispensa senza
Legitima Causa concessa sia scusato, non
sono d'accordo, altri dicono, che quella
suffraghi innanzi Dio, et innanzi agli
huomini, altri che serue per fuggire
le pene delle Leggi Canoniche, e che
in Conscienza, et appresso dio non va-
gli punto. Questo parere è seguito
da più Pij, il primo è più grato alla
Corte, alla quale non piace, che sia
posta Leggi, ne posi regolare l'auto-
rità del Papa, massime nella ma-
teria Beneficiale, perche tengono
alcuni d'essi, se bene con gran contra-
tione d'altri, che il Papa posi con-
cedere anco più Benefitij Curati
per dispensa, dalla quale opinione
però non si sono valuti, poiche hanno
trouato altri modi di dare più Bene-
fitij curati con colore, e pretesto, che
paresero uno, e questi trouati hebbero

principio nei stessi tempi sopradetti. Uno di questi modi è l'unione, l'altro la Commenda, delli quali conviene anco parlare adesso.

Antichissima cosa fù, che quando un Popolo per accidenti di guerra, ò peste, ò Innondationi si riduceva à tanta pauricà, che non poteva sostenere la spesa per il trattenimento d'un Ministro, il Vescovo dava la Cura di quel poco Popolo al Paroco Vicino, ed insieme gli applicava quelle poche entrate, e questo era unire due Parochie, similmente le Città si diminuivano, e per ciò non potevano sostenere il Vescovo continuamente. Il metropolitano con Vescovi congregati in Concilio ne davano due, ò più ad un solo Vescovo, e questo si chiamava ... ... Vi come per lo contrario quanto cresceva il numero del Popolo, ed'

un

non solo non poteua supplire à tutti,
una Cura uenina diuisa in due, ed
anco in sino al tempo presente sono usati
Indecentemente questi modi, li quali sono
per seruitio di Dio, e benefitio spirituale,
e commodità di qualche Luogo pio, per
il qual modo sono stati uniti de Bene-
fitij à qualche Vescouato, à qualche Mo-
nastero, ò qualche Hospitale pouero
per uirtù di questa unione. Il Bene-
fiziato par bene de habbia due Be-
nefitij, ma in uerità ne ha uno. In-
uentò la sottilità humana uolendo
dare due Benefitij incompatibili ad una
Persona, unir uno all' altro, duran-
te la uita di quello, in maniera, de
dandoli il principale, era dato anco
in consequenza l'unito, di modo, de
un Benefitio in apparenza, mà in esis-
tenza, non è se non osseruanza delle
parole con trasgressione del senso,

La chiamano Li Jurisconsulti Frande della Legge. Questo seruì ancora per poter dare un Benefitio curato ad un Puto, ò altra Persona senza Lettera, e senza obligo di ricenere gli ordini Sacri, uenendo il Benefitio curato ad un semplice durante La uita, e conferendo il semplice in titolo, restaua il Benefitio patrone anco del Curato, e Le parole della Legge erano Benissimo osseruate, mà il poter unire Benefitij ad uitam non fù mai concesso alli Vescoui per causa alcuna, anzi riseruato al Solo Pontefice Romano . . . . Li Leggisti La chiamano unione, mà in fatti relassatione della Legge, e l'hanno per dannabile, per il che anche in qualche Regno è stata prohibita. fù Longamente usata dalla Corte Romana, adesso non è

più

più in uso, come anco molte altre
cautele, per non le chiamare fraudi,
come questi, le parlano troppo lun-
gamente per le cause, che si di-
ranno, venendo à nostri tempi.

Anco la Commenda hebbe una buona
institutione antica, Imperoche vacan-
do un Benefitio elettivo, il Vescouato,
Abbatia, ò uero Benefitio, le fusse
Jus patronato, al quale l'Ordinario
per qualche rispetto non potesse
prouedere immediatè, la cura di
quello era racomandata dal Supe-
riore à qualche soggetto degno fin
tanto, che la prouisione si facesse,
il quale però non haueua facoltà
di valersi dell'entrate, ma solo di
gouernale, ed à questo si pigliaua
persona eccellente, e perciò d'or-
dine era un Benefitiato, al quale
la Cura commendata era di gouerne

Re bisognaua contentarsi per solo
seruigio della Chiesa. Questo si po-
teua dire hauere il Benefitio della
Chiesa commendatoli se non molto
impropriamente, e perciò in realtà
non haueua due Benefitij, con tutto
ciò per non fare difficoltà di parlare,
nacque una massima tra Canonis-
ti, che uno poteua hauere due Bene-
fitij, uno in Commenda, l'altro in
titolo. Non durana la Commenda
se non sino alla prouisione nel prin-
cipio, in progresso si commendaua
per qualche tempo, e alle volte
era assai Lungo, per il che il Pon-
tefice Romano prohibì per sei
mesi, non facendo la regola
per sè, anzi per uitio di Corte
la Commenda contraße un poco
d'uso non affatto Lodeuole, e fà de
quando la uolontà del Pontefice

era

era di dare ad alcuno un Benefitio, ne
poteua farlo ò per mancamento d'
età, ò perche il Benefitio fosse mo-
nacale, e la persona fosse secolare,
ò per qualche altro rispetto gliele
commendaua, sin tanto che acquistas-
se le qualità necessarie per hauer-
ne il titolo, mà finalmente intor-
no al 1350. posti da canto tutti
i rispetti, i Pontefici ritenendo
li altri Vescoui ristretti nel ter-
mine di sei mesi, essi passorono
à dare la Commenda ad vitam,
la quale se si dà à chi habbia in
titolo vn altro Benefitio incompati-
bile senza beneficio in parole la
Legge, che non si può dare due
Benefitij, se non vno in titolo, l'
altro in Commenda, mà il senso
è fraudato, perche il Commen-
datario ad vitam, quale alle

uilità è come il Titolare ancor col
dare in Commenda il Benefitio
ad uno, che non habbia le qualità
ricercate da Canoni, non si contra-
uiene alle parole della Legge, mà
ve gli dà in fatti, non li dà in pa-
rola. Le Commende dei Vescova-
ti, ed altri Benefitij sono quasi
disusate in Italia, delle Abbatie
restano per le Cause, che ne nos-
tri tempi si diranno; con modi su-
detti tirarono à se i Benefici
gran parte della disposizione
Beneficiale in tutti Li Regni
Christiani Occidentali, perche nel-
le Chiese Orientali non li fù
mai permesso disporre ad un'ato-
mo non solo negli ultimi secoli
di quell'Imperio, quando total-
mente Li Greci si seperarono,
mà ne anco ne primi, quando erano
uniti

vniti in un corpo, eccetto Re in Soria,
ed in Grecia nei tempi, e nelle par-
ti, che furono sotto il dominio de
Francesi, e Venetiani, ma le Lette-
re Pontificie, che dispensauano
de Benefitij nei modi suddetti, se
bene erano per il più obbedite, non
però senza qualche Lamento, e mor-
morio, e col mezzo ben spesso
in disputa se il Papa potesse far
questo, e quello. In Italia non
opponeuano al Pontefice se non
qualche huomo pio per rispetto
di Conscienza, e seruitio diuino, es-
sendo del rimanente utile alli
Italiani, i quali erano Corteggiani
Romani. L'autorità ampla del
Pontefice, per mezzo del quale
riceueuano entrate di là da Mon-
ti. In Spagna la prudenza di quella
natione col negotio deludeua le

arti della Corte. In Inghilterra come
Reggione, dove li Benefitij sono
molti, e ricchi, li Corteggiani Ro-
mani fecero grandi acquisti, per
il re del 1232. fu fatta in quel
Regno una Lega di Chierici, e Sol-
dati Inglesi contro li Chierici Ro-
mani Beneficiati in quell'Isola,
e furono depredate le loro robbe,
ed entrate; Il Papa comandò al
Rè sotto pena di Scommunica, che
li castigasse, e perseguitasse con
le armi temporali, ed'à Prelati,
che si Scommunicassero. Ma furono
trouati essere in tanto numero,
che ne il Rè ardì toccarli, ne li
Prelati ardirono d'adoprare l'
armi Spirituali. Stettero quiete
le cose pochi Anni, per il che Pa-
pa Innocenzo Quarto Genouese
riprese animo, mandò un Nuntio

suo Parente

suo Parente, per mezzo del quale ri-
nouò li modi della Corte, onde gl'In-
glesi ricorsero al Re, lamentandosi,
che gl'Italiani occupauano ogni benefi-
tio. Il Rè scacciò dal Regno Martino,
e facendo far conto di quanto il Pa-
pa cauaua d'Inghilterra, trouò era
uguale all'entrata del Rè, cioè $\overset{m}{60}$.
Marche. Propose il Rè di questo que-
rela nel Concilio di Lione, lamentan-
dosi delli gravami sudetti, à che rispose
il Papa, che il Concilio non era congre-
gato per ciò, e non era tempo d'atten-
dere nella stessa Città di Lione al
tempo del Concilio, il Papa volle
dare alcuno Prebendeo di quelle Chie-
se à suoi Parenti, di che fù mosso gran-
de nella Città, e fù il Papa amazzato,
che sarebbero stati gettati nel Rodano,
per il che il Pontefice si fece occulta-
mente partire. Non cessò per questo

la Corte dalle sue imprese, anzi del
1233. L'istesso Papa commandò à Rober-
to Vescouo Licoliense huomo in quei
tempi celebre in Dottrina, e bontà, de
conferisce certo benefitio ad un Genoue-
se contro li Canoni, il Re parendo al
Vescouo inconueniente, ed ingiusto ris-
pose al Papa, Re honorasse i Coman-
damenti Apostolici conforme alla Dottri-
na Apostolica, perche quel non obs-
tantibus è con dilunio d'incostanza, man-
camento di fede, perturbatione della
tranquilità del Christianesimo, ch'è
graue peccato defraudare le pecore
del suo Pasto, Re la Sede Apostolica
hà ogni potestà in edificatione. Ricon-
tata questa risposta il Papa vi sdegnò
grauem.te, mà il Cardinale Egidio Spa-
gnolo huomo prudente tentò di miti-
garlo, mostrandoli, Re il procedere con-
tro un huomo così capitato per Causa

tanto

tanto abborrita dal mondo non poteua
partorir buon effetto, mà mentre il
Papa cercaua modo di diuertirsi si
ammalò Roberto, ed in fine della vita
tenne li sodetti ragionamenti, e morì
con opinione di santità, e fù fama de
fatteli miracoli.

Il Papa udita la morte fece formare
un precetto al Rè, che il morto fosse
disotterato, mà la notte seguente hebbe il Papa in visione, ò in sogno Ro-
berto vestito in Pontificale, che lo riprese della
persecutione alla memoria sua, e lo percosse
in un fianco con il Calcio del pastorale, si des-
tò il Papa con eccessivo dolore in quel luogo,
che lo afflisse sino alla morte, quale seguì
pochi mesi doppo. del 1258. Alessandro Quarto
suo successore scommunicò l'Arcivescouo di
Torch per una causa simile, il quale perse-
verando nella sua deliberatione sopportò
la persecutione con molta patienza, ed ami-

cinato alla morte scrisse al Papa una mol-
to prudente Lettera, esortandolo ad imitare
Li suoi Predecessori Santi, ed à Levare le
novità dannose alla Chiesa, ed all'Anima
sua propria, morì con opinione di Santo, e
Martire.

In Francia ancora fu bisogno in questi tempi
fare una provisione, quale racconterò, d'
haver Amercio, Re per questi, ed altri im-
pedimenti, quali Li Prencipi, e Vescovi
ponevano alli tentativi della Corte, essi
mai pensarono di desistere, anzi Fermorno
Quarto del 1766. si risolse di buttare
i Fondamenti, ò quali esso, ò Li Successori
potessero dichiararsi absoluti Patroni in
tutte le collationi de Benefitij per tutto
il Mondo, e Levarsi dal bisogno di trovar
sempre modi, et arti per tirar le Collatio-
ni à Roma, e fece una Bolla, La qua-
le non concludeva altro salvo, che La
riservatione de Vacanti in Curia, dicendo

che

Re La Collatione è riseruata al Papa,
e però questa consuetudine gli l'appresa,
e uuole, Re sia osseruata, mà per conclu-
dere solo questo fù con . . . hipotetico,
dicendo, benche La plenaria dispositione di
tutti Li Benefitij parsenga al Pontefice
Romano, si Re non solo può conferirli quan-
do vacano, mà anco può innanzi la va-
canza concedere ragioni per acquistarli,
nondimeno L'antica consuetudine hà ri-
seruati Li Vacanti in Curia, per il de
noi approuciamo tal Consuetudine, se
il Papa hauesse dato un Editto conclu-
dente, Re La dispositione di tutti Li
Benefitij toccaua à Lui, il modo si sarebbe
messo in moto, e così gl' Ordinarij, come Li
Prencipi, ed altri Patroni Laici hauereb-
bero detto Le Loro ragioni, mà questa pro-
positione messa una conditionale senza
conclusione passò facilmente senza, Re
Lope amerito quanto importasse, anzi

due anni doppo, cioè del 1268. senza
hauer alcun rispetto à questa Bolla.
San Luigi Rè di Francia uedendo, che
le Prouisioni fatte dalla Regina
sua Madre Regente mentre durò la
sua Minorità, e l'assenza in terra Santa
non giouauano per leuare le confusioni
introdotte nella materia Beneficiale,
fece la sua celebre pragmatica, doue
comandò, che le Chiese Cathedrali ha-
uessero l'elettioni Libere, e li Monaste-
rij similmente, che li altri Benefitij tutti
fossero dati, secondo la disposition della
Legge, e non potesse esser leuata
alcuna imposition della Corte Roma-
na sopra li Benefitij senza consenso
suo, e della Chiesa del suo Regno. L'an-
data di quel Santo Rè in Affrica con-
tro li mori, e la morte, che successe
del 1270. ed il bisogno della Casa d'Angiò
hebbe bisogno del fauore Pontificio per
stabilire

stabilire il suo Regno in Napoli, e
ricuperare quello di Sicilia; e la facol-
tà, che il Papa concesse al Rè d'impo-
nere decime sotto pretesto della guerra
di Terra Santa, fecero, che Li Francesi
facilmente lasciorono acquistare alla
Corte l'istessa autorità, onde del
1298. Bonifacio 8.° pose la constitutio-
ne di Clemente nelli Decretti, e fece,
che quello ch'era hipotetico, et inciden-
talmente detto fù il principale, e per
dargli maggior autorità lo pose sotto
nome di Clemente, lasciando in ami-
biguo, se fosse il terzo, come esso si Leg-
ge in alcun esemplare terzo, in altri
Quarto, per il che all'hora fù dato
principio à credere questa propositio-
ne, cioè che la plenaria disposittione
di tutti Li Benefitij Ecclesiastici
appartenesse al Papa, il che potendosi
intendere in senso non affatto pervers-

so, cioè che il Papa habbia piena potes-
tà, mà regolata però dalle Leggi, e
ragione. Semendo Quinto poco dop-
po emanò ogni buona intelligenza con-
dire, che il Papa habbia non solo
piena podestà, mà anco Libera
sopra tutti Li Benifitij, la qual
Libertà s'intende da tutti Li Cano-
nisti estinti da ogni legge, e ragio-
ne, si che egli può non ostante La
ragione, à interesse di qualsivoglia
Chiesa, ò particolare persona, etiam-
dio Laicale fare tutto
quello, che li piace.

Questa propositione con ogni occasione
si ponne nelle Bolle, e non ui è Ca-
nonista, che non La passi per buo-
na, anzi per articolo di fede, dicen-
do, che il Papa nella Collatione
di qual si voglia Benefitio può concor-
rere con L'Ordinario, ed anco per-

venire

uenirlo, cosi dar anco autorità à qual
Li piace di poter similmente con-
correre coll' Ordinario, o preuenirlo,
si come dapoi data questa facoltà
à Legati con una costitutione ge-
nerale; nessuna cosa è più degna
nella considerazione beneficiale, quan-
to che essendo cosa chiara, come
La Luce di mezzo giorno, che l'elet-
tione de Ministri fù prima del
Popolo fedele, poi passò ne Prin-
cipi, dopoi che ricevuta La fede
Christiana misero qualche pen-
siero alle cose della Chiesa, e fi-
nalmente si ridusse nel Solo ordine
Ecclesiastico, esclusi Li Secolari per
il maneggio di Gregorio Settimo,
e Suoi Successori, sempre però res-
tando in ciascuna Diocesi L'Elet-
tione, e Collatione de Benefitij, et
uffitij d'essa, qual poi à poco à poco

Li Pontefici Romani hanno assun-
to à se con Li modi detti, e dessi di-
canno tuttauia; Li Canonisti, ò per
animosità, ò perche non sia profes-
sione loro sapere alcuna cosa fuo-
ri de Decretali hanno detto, e dico-
no à nostri tempi senza rispetto
della notoria verità, che è in contra-
rio, che già il Papa prouedeua
tutti Li Vescouati, ed altri Bene-
fitij, e che egli poi concesse per gra-
tia l'Elettione à Capitoli, e la
Collatione à Vescoui, ne si deue
dubitare, che un giorno non
debba esser risposto negli articoli
della nostra fede per far passare
nella Chiesa una dottrina direta-
mente contrario à quello, che fe-
ce predicare all'hora, ne quali
tempi fu Anselmo Vescouo di Lucca,
che scrisse tre Libri contro Guilberto

Antipapa

Antipapa à fauore d'esso Gregorio
Settimo, de ancora si trouano in tutto
il Secondo, del quale con autorità
de Pontefici, de Santi Padri, de
Concilij uniuersali per consuetudi-
ne osseruati dal tempo de gl'Aposto-
li sino al suo, de seicento del 1080.
Roma, che l'elettione de Vescoui
da Lui chiamati Pontefici, aspettò
il Clero, e Popolo, e della propria
Diocesi, e che li pijssimi Imperatori
Costantino, Costante, Valentino,
Teodosio, Arindro, Honorio, Carlo,
Ludouico, ed altri precessi per fede,
e religione mai hanno uiolate tali con-
suetudine osseruata nella Santa Chiesa
nel tempo degl'Apostoli, e posando una
Constitutione di Carlo, e Ludouico nel
particolare, de li Vescoui siano elet-
ti dal Clero, e dal Popolo della propria
Diocesi, secondo li Canoni, dice, de questa

Constitutione costantissima era à quella
de Santi Padri, e non meno, de se dal
Concilio Niceno, ò da qualunque altro Sinodo universale fù dallo Spirito-
Santo per boca di quell' Imperadore
promulgata, ouero si crede, de per cau-
sa delle mani de Prencipi Elettio-
ni hebbero per tradittione quello
in contrario, di de Hoggi è da noi
creduto.

Questo tempo Niceno, de hauendo
parlato di diuerse occasioni di varij
modi di acquistare beni alle Chie-
se Jo tocchi il modo di conseruarle,
quale è il prohibire ogni sorte d'
alienatione, cosa per diametro con-
traria à quella, de la primitiua
Chiesa osseruaua; Imperoche de se
bene le Chiese quando fù lecito
per le Leggi de Prencipi l'acquis-
tar stabili ritenenano quelli, de
erano

erano donati, ò Lasciati, era però in
Libertà del Vescouo non solo di va-
Lersi dell' Entrate, mà di vendere anco
Li fondi stessi per fare le spese ne-
cessarie in mantenere Li ministri,
e Li Loueri, ed anco di donare, secondo
L'esigenza, e L'autorità di dispensa-
re concessa al Vescouo non si esten-
deua solo sopra Li frutti, come ad esso,
mà anco sopra Li fondi stessi, ed altri
Capitali, il che da principio era am-
ministrato con sincerità, si che non
ne nasceuano inconuenienti, e durò
anche Lungamente nelle Chiese
pouere, doue per essere pochi beni,
e Li Vescoui di non grand autorità,
non ui era materia di trasgressione,
mà nelle Chiese ricche, e grandi,
doue La reputatione daua ardi-
re à Vescoui di tentare quello, de
ad ogn' uno non sarebbe stato per-

messo, e l'abondanza dava materia di poter valersi di qualche parte ad arbitrio. Li Vescovi cominciorono ad eccedere Li termini della modestia del dispensare, passando à dissipare, onde fù necessario à provedersi, ne la provisione venne dagl'Ecclesiastici, mà da Secolari, in pregiuditio de quali era. Imperò che diminuendosi Li beni publici della Chiesa, non patiuano Li Chierici, che erano Li primi à cauare il Loro viuo, mà Li Poueri, che restauano gl'ultimi.

Nelle principalissime Chiese, che erano Roma, Costantinopoli La provisione fù anche primieramente necessaria, perilche Leone Imperatore con una sua Legge del 470. prohibì ogni alienatione alla Chiesa di Costantinopo-

Li

li, e del 483. Basilio Cecina Prefetto Pretorio del Re Odoacre, in Roma vacante la Sede di Simplicio, con un decreto fatto nella Chiesa, ordinò, che non potessero essere alienati i beni della Chiesa Romana, il che da' Pontefici seguenti non fu trovato strano, ma nel 502. Simaco Papa essendo stato estinto Odoacre, e ogni sua potenza congregò un Concilio di tutta Italia, dove propose, come per grande assurdo, che un Laico havesse fatta constitutione nella Chiesa, e con assenso del Concilio la dichiarò nulla, ma per non parere, che ciò facesse per voler seguire nel disordine fu nel Concilio fatto decreto, che il Pontefice Romano, e gl'altri ministri di quella Chiesa non potessero alienare, specificando,

che il decreto non obligasse altra Chiesa, che la Romana solamente. I tempi seguenti mostrano, che vi era bisogno della stessa Legge in tutte le Chiese per il Dè Anastasio, e vi stesse la Legge di Leone in tutte le Chiese soggette al Patriarca Costantinopolitano, à quali tutti prohibì il poter alienare, mà Giustiniano Imperatore del 535. fece una costitutione generale à tutte le Chiese di Oriente, Occidente, e d'Affrica, ed anco à tutti i Luoghi Pij, con prohibitione, che non possero alienare, eccetto solo per nutrire i Poveri in caso di fame straordinaria, e di riscuotere prigioni, nelle quali concesse l'alienationi conforme all'antico costume, del quale Sant'Ambrosio fà mentione, che non solo le pos-

sessioni

sessioni, mà anco Li vasi si vende-
uano, per questo Causo La Legge di
Giusoriniano fù osseruata nei sem-
pi seguenti nell' Occidente sino de
Roma restò sotto L' Imperio Ori-
entale, e ui sono molte Epistole
di San Gregorio, che fanno mentio-
ne de Beni alienati per riscatto de
Schiaui, anzi da tempo di Pelagio
Secondo sino ad Adriano primo per
Anni 200., fù incredibile La spe-
sa, che faceua La Chiesa Romana
per ricomprarsi da Longobardi, co-
sì che Leuassero Li assedij, come anco
non molestassero il Contado, e San
Gregorio nei cenni buon testimonio
del suo tempo. non haueua medio all'
hora La Dottrina de corsi al pre-
sente, che da bisogni communi siano
esenti Li Beni Ecclesiastici, anzi tutto
in contrario, questi erano i primi ad

sper spesi inanzi, che si venisse à porre Contributione sopra Le private case. Dopoi che fu stabilito L'Imperio in Carlo Magno restando Le Leggi Romane senza autorità, tornò L'abuso, onde furono fatte diverse prohibitioni da diversi Concilij in Francia, massime dove La dissipatione era maggiore, ma dopo che Li Pontefici Romani assunsero più parte nel governo delle altre Chiese, vedendo, che La prohibitione universale faceva poco effetto, non mancando pretesti à Prelati per eccettuare dalla Legge Commune ogni caso particolare, fecero diverse ordinationi del 1000. sino al 1500. prescrivendo certe formole di solennità, Le quali servivano per freno, et impedimento, ma in questo tempo, del quale parliamo, Innocen-

7o

To Quarto cominciò à dichiarare nul-
le le alienationi fatte senza quelle
condittioni, e Gregorio Quarto in
Concilio di Leone del 1274. ordinò
che non si potesse alienare se non
oltre le solennità solite con la
licenza ancora del Papa, il che si
è seguato, e si serua sino à nostri
giorni, non concedendo mai alie-
nationi alcuna, se non con eviden-
te utilità, il che non è mancato
che l'Abbà notato per un espres-
so iniquità, posidette ne contratti, al-
cuno mai ricercò altro, che l'
ugualità, ed il più non può esse-
re che con detrimento altrui, e spen-
do affatto disusato il vendere per
sollevare Popoli in straordinaria
fame, e per riscuotere schiavi,
interpretandosi, che questo fosse
in danno, e non in utilità della

Chiesa, così sono ridotte le cose,
che già era opera di somma per-
fettione Christiana in vendere, ed
dare à Laici, adesso questo
sarebbe sottoposto à gravi censure,
mà la perfettione si ritenere
li stabili Ecclesiastici non potendosi
mai mutare senz'evidente
utilità, e le prohibitioni di aliena-
re, che erano fatte contro li Ec-
clesiastici à favore de Laici sono vol-
tate in altre à favore degli Ec-
clesiastici, mà ritornando alla
dichiaratione di Clemente Quar-
to, e Quinto, ed alla dottrina
commune, che il Papa possi con-
correre, e provenire ciascuna Col-
latione de Benefitij, questo non
fù di gran profitto, saluo, che quan-
to à Benefitij vacanti in Luoghi
vicini alla Corte, si che la vacan-

za

la potesse essere saputa quini presto, de quanto à Lontani non seruiua il potere concorrere, ne peruenire, poiche inanzi si sapesse in Corte la Prouisione era fatta dall' Ordinario, ed hauesse sortito effetto, per il Re fù inuentata L' Spettatiua, che è un Decreto, per il quale il Papa inanzi, che un Benefitio uachi, si dichiara, che quando uacherà nessuno lo possi conferire, e la Collatione, che alcuno facesse sia di niun' effetto, perche questa è una materia odiosa, come bene la Glosa dice per farla riceuere al Mondo, ed inghiottire dolcemente, fù da suo principio usata con piacere, per il Re parue troppo dura L' assoluta riserua del Clemente Quarto hauen-

fatto de Vacanti in Curia, onde
Gregorio Quarto La restrinse
ad un Mese solamente, Lascian-
do, &c. doppo quello si potesse fa-
re le ordinarie provisioni. Cle-
mente Quinto vi aggiunse La
visita della Chiesa Cathedrale, e
del Monastero di Santa Croce di Bor-
deos per una volta. Papa Giovan-
ni 22. suo Successore estese il
passo un poco più, e fece una cos-
titutione per riformare la plu-
ralità de Benefitij, prohibendo
il poterne tenere più d'un Curato,
ed un altro senza Cura con dispen-
sa, eccetto à Cardinali, comandan-
do à chi ne haueua più di rassegna-
se, e per l'auenire chi hauen-
do un Benefitio Curato ne rice-
uesse un altro, douesse primiera-
mente rassegnare il primo, e li

rassegnati

rassegnati fossero riservati alla
sua disposizione. La Bolla per il
fine apparente di Levare La plura-
lità dei Benefitij fù speciosa La
riserva, se bene non hà altro fine,
se, l'utile della Corte, posta via
come cosa accessoria, e de pare
si prima facia senza gravame.
Qui è necessario fermarsi alquanto,
perche questo Papa diede molti
esempij à suoi successori nelle Col-
lationi dei Benefitij de reservare
no à comular tesori, e gli divise
molti Vescovi grandi fece di
Abbatie Vescovati, e vacando il
Benefitio ricco cerò di darlo
à chi n' havesse un altro poco
inferiore, dando quello de vacava
ad un' altro poco inferiore dando
quello, de vacava ad un altro e
si vacava così di questo modo, de

che alle volte per una vacanza
faceva sino sei provisioni, tras-
ferendo sempre da un Meno ricco
à un più ricco, ed al minimo pro-
vedendo di un Benefitiato, si de
suoi erano contenti, e tutti pa-
gauano. Inuentò anche l'Annate
grauame sopra li Benefitij inan-
zi non udito, e da per qualche
tempo generò grandissimi scan-
dali.

Quando gli Imperatori, e Rè unse-
rirono li Benefitij, se quelli, de
ui aspiranano col Principe, ò con
li suoi Ministri di dare qualche
portione de frutti, ed entrate
de Benefitij per ottenerli quanto
all'hora era acerbissimamente
ripreso da Pontefici, de dicendo
essere una cosa illecita. Allegan-
do l'Euangelio, gratis accepistis, gra-

tis

gratis date, e chiamando il riceuere doni, o parte de frutti una uendita delle cose Spirituali con Contratto Simoniaco, passando anco alcuni à chiamarla heresia, se bene non mancauano in quei tempi, de li scusauano con dire, de diuersa cosa era il ministerio di Christo, e l'auocatia di sciogliere, e legare dalla possessione delle cose temporali, de era congionto nel Beneficio, e de per causa di questo temporale non era inconueniente, de il Prencipe per ricercho alcuna portione per li bisogni della Republica, e di questo ne fu anche fatto una solenne disputa. Ma questa risposta non sodisfaceua à gli huomini Pij, e dotti, impero de se bene l'entrate de Bene-

fitij è cosa temporale. Il Jus però, ed il titolo per quali si possedono è cosa spirituale, à tutti pare, e par anche sino al presente con buone ragioni stato preso questo modo dai Pontefici chiamandosi monarchia. Questo difetto fù adoperato per primo pretesto di levare le collationi dei Benefitij ai Laici. Ma acquistato, che hebbe il Pontefice Romano con li progressi si gran parte della podestà della quale spogliorono gli Imperatori Giovanni XXII. del 1316. ordinò, che per tre anni ogni uno, che ottenesse Benefitij di maggior rendita di trenti quattro ducati dovesse nella spedizione delle Bolle pagare l'entrata d'un Anno, il che però finiti li tre anni fù continuato

così

così da Lui, come dai Successori se
bene in diversi Luoghi fù qual-
che resistenza, ed in alcuno fù
ricevuto di pagare La metà dell'
Annata solamente, ed in altri luo-
ghi certa sorte de Benefitij so-
lamente fù obligata à pagare,
restando eccettuati gl'altri. Que-
sta introduttione era reputata
molto grave dalle Famiglie
private, essendo pagato dal Be-
nefitiario L'Annata con li dena-
ri di casa restando il pericolo.
Se moriva prima che rifare
La Casa di quelle spese, e Li
Principi l'hebbero per molto
grave al Loro governo, face-
do uscire dal Dominio così no-
tabile parte del denaro senza
Se lo stato ne ricevi utilità al-
cuna, e tanto più par grave,

quanto quella spesa, è congiunta
con spesa di Bolle, dispensa, e
presenti precedenti, de tutti Le-
uano, de è nemo delle sorte, il
quale non torna mai, come fai
per via dell'altre mercantie.
Quando questa novità fu in-
trodotta dal Pontefice e per-
sone ordinarie non seppero vede-
re, de differenza sopra tra questo
pagamento, e quello de fu
usi stimato ne tempi, de i Pren-
cipi davano i Benefitij, mà Li
huomini Litterati in quei pri-
mi tempi universalmente La
dannauano, come usa simoniaca.
In progresso di tempo alcu-
ni studiarono di giustificarla
maniera, de si diuidero, altri
riprendendola, come usa illegi-
tima simoniaca, e prohibita

dalle

dalle Leggi Diuine, e humane,
altri Lodandola come cosa Lecita, anzi necessaria, e debita al Pontefice Romano, passando questo inanzi vino al difendere, che il Papa non solo possi domandare un'annata, ma anche più, come quello, che è assoluto Padrone etiandio di tutti li frutti, non che d'una parte, il quale anco dicono, che per qualunque contratto, che faccia il Papa nelle Collationi de Benefitij non può commettere simonia, eccetto s' egli fosse Padrone (come dicono) La conseguenza restarebbe chiara, perche ogni persona può contrattare il suo in quella maniera, che più li piace senza far torto ad alcuno, mà non Dio, ne il mondo

pare che lo consenti. Questo Pontefice fù così intento à cauar denaro d'ogni cosa, che in sette anni del Pontificato congregò incredibile tesoro, atto è Re. nello spendere, e donare non fù più ristretto. Re Li suoi Predecessori, e pure lasciò alla morte sua venticinque millioni. Racconta Giouanni Villano, che ad un suo fratello del Collegio de Cardinali doppo la morte del Papa fù dato carico d'inuentariare il denaro, ch'egli trouò ascendere sette millioni in moneta cuniata, e sette millioni in vasi, e verghe da lui pesate. L'Annata nella sua institutione da Papa Giouanni 22. pagauasi nella Speditione delle Bolle cosa, che continuò sin à quel tempo, mà doppo fù anche imposto obligo di pagare l'Annata ogni quindici Anni tutti Li Benefitij, che per esser uniti à Monasterij,

Ospitali

Hospitali, e Luoghi Pij non mai
vacauano, la qual imposition
fu chiamata perciò Quindennio,
il de Paolo secondo circa il
1470. constituì solo quanto à Be-
nefitij uniti dopò il 1417. dal
Pontefice Romano, mà Paolo
Quarto l'ampliò à tutti i Bene-
fitij uniti etiamdio innanzi, e
Sisto Quinto compreso non solo
gl'uniti dalla Sede Apostolica, mà
ancora quelli, che fossero uniti da
Legati, Nuntij, Vescoui, & altri.
Mà tornando all'origine prima
dell'Annate quelli che si opposero all'
Inuentioni da Giouanni 22° col
Zelo d'impedire, che l'Annate non
passassero più oltre, non solo han-
no ottenuto il suo intento, mà sono
stati Causa di farle difendere, et
ascendere ancora, si come alcuni

Re si opposero all hora alla risecua-
tione hanno fatto contrario ef-
fetto. Imperoche doppò questo
Benedetto 12°. del 1339. sotto
precetto di volere provedere di
persone idonee à Benefitij riser-
uò alla sua dispositione, e pro-
uisione d'ciascheduno La sua vita
volamente tutti Li Benefitij
Vacanti in Curia, come si era
fatto per innanzi, ed ancora
tutti Li Vacanti per priuatione
de Benefitiati, ouero per trans-
latione ad altro Benefitio, ed
ancora tutti quelli, de fo[illegible]
rinunciati in Corte, e tutti Li
Benefitij de Cardinali, Vfficiali
della Corte, Legati, Nunzij, ed
altri Agenti, e Seruitori nelle
cose della Chiesa Romana.
Li Benefitij ancora di quelli de

ciascuno

vanno alla Corte per negotij
se nel andare, ò ritornare mori-
sero circa quaranta miglia
da essa Corte distanze, et anco-
ra quelli, che vacassero,
perche li possessori Loro ha-
uessero riceuuto un altro bene-
fitio, queste disensationi com-
prendeuano assai Benefitij,
et ristringeuano molto l'auto-
rità delli Ordinarij, et face-
uano passare assai benefitij nei
forastieri, con tutto ciò perche
la disensatione fu solo durante
la sua vita fu riceuuta. Non
è però mai da credere, che una
cosa utile à Religione instituita
per qualche piciol tempo debba
restar circonscritta da quello, im-
però morto Benedetto 12°
Clemente sesto suo successore

fece l'istesso risenta, per il che
il Rè d'Inghilterra Odoardo
Terzo vedendo, che per causa di
quella, e dell'espettative tutti
Li Benefitij del Regno anda-
vano in forastieri, comandò sotto
pena capitale, che le provisioni
Benefitiali del Papa non fosse-
ro ricevute nel suo Regno. Il
Papa scrisse al Rè dolendosene
ed esortandolo à cessare. Ris-
pose il Rè pregando il Papa
à riformare le cose che sono in
vergogna della Chiesa, e scan-
dalo della Fede, aggiongen-
do che Li suoi maggiori hanno
arricchita le Chiese, le quali
per le provisioni, ed imposizioni
Romane sono occupate da fora-
stieri, ed indegni contro la men-
te, ed intentione de Testatori,
che

Re però viene anche indebolito
il Regno, Re il Papa è per pas-
cere, non per tosare le Pecore,
Re già li Rè davano li Bene-
fitij, Re hanno concesso l'elettio-
ni al Clero à petitione de
Papi, ed hora mà li Papi
vogliono essi Levare l'elettio-
ni introdotti da loro, ed usur-
parsela, per il Re saria conue-
niente tornare alla prima in-
stitutione, Re li Benefitij siano
conferiti dal Prencipe. Ques-
ta Contentione, Re durò men-
tre Re il Papa hebe fù cagio-
ne, Re Innocenzo Sesto Succes-
sore di Clemente ricorò tutte
le sue risene per una sua con-
titutione, Re comincia Pasto-
ralis, la quale al presente non
ritrouo, mà di essa fanno men-

tione molti celebri Canonisti, e
Lo stesso è auuenuto di tante al-
tre per le quali. sariano palesi
gli abusi, ed usurpationi, come
anche dalle Lettere, e Lenato tut-
to ciò, dee contrario alla Corte,
ma peggio mostrando gli indi-
tij purgatorij farsi ò dottori al-
tre. d'accomodarli à suoi inte-
ressi prima, de Lasciarli usci-
re in stampa. Ma pochi anni
doppo furono di nuouo restri-
tuite, per il de Odoardo del
1373. mandò Ambasciatore
à Gregorio 12°. in Auignone
facendo instanza, de le reser-
uationi fossero affatto annul-
late si mise la cosa in negot-
tio, de duri duoi anni. Final-
mente del 1375. il Papa le
annullò totalmente, ma morto.

Lui

Lui fu il principio della gran
scisma del 1378., per quale
spendo due Papi, erano anda
due Corti Romane, e per ciò
le spese esplicabe, le quali an-
dre erano maggiori del solito
per li bisogni dello spendere, de
li Papi haueuano nel perse-
guitarsi, e difendersi l'un dall'
altro, onde tornorono impedimenti
li modi da cauar denari, et in
ambedue le Corti era apertissima
la Simonia, e li Benefitij si ven-
deuano alla libera, e si leuaua-
no di mano à gli Ordinarij quan-
to più si poteua. A questo non
si era scoperto la Corte Roma-
na apertamente, de non si mi-
raua ad altro de al soldo di tutte
le cose, de si faceuano con la
Causa con qual de apparenza

di procedere alle Chiese meglio,
de gli ordinarij non facciano, ò ue-
ro di procedere di Benefitio qual-
che persona meritenole. Ma
Urbano Sesto si dichiarò perde
r'intromettesse nei Benefitij con
ordine che non valesse l'impe-
trazione, se non era fatta men-
tione del valore del Benefi-
tio. Già il Benefitio si dana
principalmente per le cose spi-
rituali, e temporali uenino
poi dalle Spirituali, non si fece
alcuna mentione, non si consi-
derò il Carico, ma solo l'emolu-
mento, durano à nostri
giorni l'istessa institutione, e
dando autorità à Nuncij di
conferire qualche Benefitio mi-
nore del valore dell'enorabe,
si soattuisce quali siano Li

grandi

grandi, e li picciuli, e nella riser-
uatione dei Monasterij non ci
è alcuna cosa dello Spirituale,
mà sono riseruati quelli, che
eccedono al valore di dueento
scudi, e Lasciati Liberi l'infe-
riori. Questo seruirà acciò La
Camera riceua l'annata più
giusta, imperoche se due im-
petrano un beneficio, ed uno es-
prima il valore maggiore
dell altro restano uane le Bolle
di chi l'hà espresso meno, e se
eseguiscono quelle del più. Al-
cuni dicono, che questo sia met-
tere all'incanto, ed dare plus
offerenti, altri dicono, che sia ac-
ciò La Camera non sia defrau-
data del suo, mà questa consi-
deratione appartiene al Capo
dell Annate. Ritornando al

tempo detto Scisma, nessuno nega
che nelle Corti Romane il disordi-
ne non fosse grande, il quale
crebbe anco più, poiche alcuni
Regni, ò provincie scandalizza-
ti da così varij modi si ridu-
ceuano à non riconoscere ne
l'uno, ne l'altro de Papi, on-
de bisognaua cauare da quelli,
che rimaneuano tanto quanto
da tutti.

La Germania si scusò di star sogget-
ta alle riserue, ed aspettatiue
e gli Ordinarij conferiuano li
Benefitij senza nissun riguar-
do dell'ordinationi di Roma.
Incontrario Innocenzo Settimo
con questa Causa del 1351.
mandò un Legato in Germania
per dare nuoue Bolle à
quelli, che erano entrati per
collatione

collatione Episcopale, pagandole
però, e per dargli fare composi-
tione sopra li frutti riscossi
con lasciarli à di rendere qual-
che parte alla Camera, mà do-
uendo per tal causa uscire
molto denaro di Lemania
Carlo Quarto Imperatore
si oppose, e prohibì l'estratio-
ne, dicendo, che bisognaua
riformare li costumi del Cle-
ro, e non le borse. Queste gue-
re confusioni crebbero maggior-
mente quando si aggiunse
il G. Papa 1378. al quale
ve bene li francesi adherirono
no, e resero obedienza, non-
dimeno fecero seruare un'edit-
to fatto tre anni innanzi,
per quale prohibirono le
reseruationi, le annate, &

altre sessioni della Corte
finisse da un generale Con si-
glio Leggitimo dopo pro cu-
dute. Non era il Re molto
capace del Governo. Ma
Luigi Duca d'Orliens, Re
lo governava era autore di
tutti gli Editti, per il che mi-
no quello fu facile al Papa
d'acquistare tutta l'autorità
di conferire Benefitij in Fran-
cia, dando nominatione al
Re, ed alla Regina, ed al
Delfino, ed alla Casa di Bor-
gogna per tutti Li Loro seruito-
ri, valendosi poi egli del ri-
manente. Il Re la Corte
consentì sino alla morte di
quel Re, imperoche Carlo
Terzo suo figliolo, doppo li suc-
cedette rinouò gl'Editti.

In

In Italia ancora furono fatte varie provisioni da diversi Stati diversamente, le quali tutte attendevano à levare gli abusi. Testifica Baldo, che fino Li Bolognesi fecero provisioni beneficiali, ed in particolare ordinarono, che non fossero conferiti salvo che à natiui di quella Città, e suo Contado. Ne Li Lapi erano molto stimato stimati all'hora, anzi essendo Giovanni 23° in Firenza con la sua Corte nacque certo disordine nella collatione d'un Benefitio, per il che quella Republica lo privò della podestà di conferir Benefitij nelli Loro Stati per trei Anni.

In questo tempo s'inuentarono Clausole inestricabili da mettere nelle Bolle, come mettendo differenza trà le Suppliche segnate per Concessum, e quelle che sono segnate per fiat delle Spedite con la Clausola motu proprio, ed altre con la Clausola anteferri, che fù di miglior condittione, delle quali inuentioni nascena, che più Bolle erano impetrate sotto l'istesso Benefitio, ed oltre le più annate pagate nascevano anche liti, che poi bisognava poi trattare à Roma con Benefitio della Corte. Si aggiunse il sustituire un altro à litigante se moriua, acciò con il suo fine non fosse il fine delle

delle Liti, ma dalla morte di
quello si causaua un altra An-
nata, e la continuatione della
Lite, La quale anco moltip li-
cando furono trouate le Clau-
sule si alteri, si neutro, si
nulli, per quali si daua il
Benefitio ad un terzo durante
pure la Lite fra li due primi,
il che constituse li Prencipi
per Leuare le confusioni, discor-
die, e Liti trà di Loro Sudditi
à ripigliare al foro secolare
La cognitione del possessorio
de Benefitij, cosa che se bene
Legitima era stata per Con-
ueniensa de Prencipi leua-
ta da Magistrati secolari,
ed astretta dal foro Ecclesias-
tico.

Dalle prouisioni, che

erano fatte da qualche Prencipe per ritenere il Corso delle introduttioni nuoue nella materia Beneficiale ne loro stati pigliando la Corte occasione di trouarne delle altre nuoue, così per fare gl'istessi effetti sotto altri pretesti, come per moltiplicare modi doue potessero, e con quelli supplire à quanto non si potesse fare doue era prouisto. In questi tempi si ritrouarono le Assegnationi non le buone, e Lodeuoli, che queste sono anticchissime, ma certe altre da quali al presente il mondo non si Loda, non fu mai Lecito à chi era posto in un Carico Ecclesiastico il Lasciarlo di propria autorità, e era ben conueni-

ente

ente, de chi si hauesse dedicato
à uno seruitio, e ne hauesse rice-
uuto la mercede, de era il Be-
nefitio perseuerasse, seuendo
nondimeno perue qualche Leggi-
tima Causa potesse ricorrere
per quale fosse necessario, ò al-
meno utilità publica, ò priua-
ta, de alcuno se ne spogliasse,
fu introdotto per costume, de
si potesse con autorità del Supe-
riore per qualche Causa Leggiti-
ma rinonciare, e le cause de
si praticauano erano sempre in-
fermità di mente, ò di Corpo, ò
per uecchiezza fosse fatto inha-
bile, se per Inimicitia di huomi-
ni potenti nel Luogo non potes-
se senza pericolo fare le residen-
ze. Quando la renuncia era
ricenuta dal Vescouo il Benefi-

tic era tenuto per Vacante, ed il Collatore à cui apparteneua lo conferiua con gl'istessi modi, come se fosse vacato per morte. S'introdusse in questi tempi il rinontiare non per alcuna causa, mà solo ad effetto, che il Benefitio fosse conferito ad un nominato dal renunciante, e come à cosa nuoua conuenne anco darli nome nuouo, e chiamarla Resignatio ad favorem, imperoche è solo fatta per favorire il resignatario, acciò che habbia il Benefitio. Il bene in Liberoi del Superiore riceuere è nò La rinunoia, mà non la può riceuere, se non dando il Benefitio al nominato. Questo se bene fù un modo d'introdurre successione hereditaria ne Benefitij,

è

è perciò dannoso all'ordine
Ecclesiastico riuscì utile alla
Corte in quanto più frequen-
temente si conferiua il Bene-
fitio, ed ella ne riceueua più
annate. L'autorità, e gl'al-
tri effetti mondani insegna-
rono anco à molti di impetra-
re, e riceuere Benefitij con
animo di non perseguitare
in quelli, mà con pensiero di
possederli sin de se ne ottenes-
se de migliori, ò sin de si
mettesse à segno qualche dise-
gno di matrimonio, ò d'altro
genere di vita, ò pure sin dre
qualche putto preuenisse all'
età, à quale poi si potesse ri-
nunciare cosa ne da gli huo-
mini fù non fù mai usata,
e si tiene per commune

opinione, che qualunque riceue un Benefitio con disegno di rinunciarlo non possa con buona conscienza riceuere i frutti, il che alcuni di più larga conscienza non lo vogliono dire così generalmente di tutti, ma di quelli solo, che lo fanno con disegno di abbandonare l'Ordine Clericale per le rinuntie da farsene, ascendone manco a chi le riceue la Corte, acciò il frutto fosse tutto suo, prohibì à Vescovi di riceuere tali rinoncie, e riserui, che il solo Ponefice Romano le possesse fare, e perche molti Beneficiarij quando si ventilano à morte vicini per tal via si fanno un successore, fù ordina-

to

to per regola di Cancellaria,
se non vale se la renuncia
fatta dal Benefitiato infer-
mo à favore d'uno, se il re-
nunciante non sopravivesse
venti giorni doppo prestato il
Consenso.

In questi tempi pare-
va scemato il fonte dell'oblatio-
ne de Fedeli già mentre duò
la guerra di Terra Santa, e
doppo qualche Anno mentre
vi fù speranza, se quella si ri-
novasse per quella causa molto
oro sopravenina all'ordine Ec-
clesiastico, mà perduta ogni spe-
ranza si fermarono le oblationi,
fù nondimeno preso esempio di
questa opera, ed introdotto il dare
l'indulgenze, remissioni, e con-
cessioni à chi porgesse contributio-

ni per qualche opera pia, quo-
tidianamente si instituiuano
opere, & ciascuna Città, per
quali era data Indulgenza
da Roma. Lauorando ques-
to molto fuoco all'ordine
clericale, et alla Corte, dene
participaua, e questo tan-
to innanzi passò, che dal
1517. nacque in Germania
la nouità, da ciascuno sa.
Papa Pio Quinto all'età
nostra prouidde con una Cons-
titutione, per quale annullò
tutte le Indulgenze concesse
con la Clausula delle mani
adiutrice, cioè un obligo d'offe-
rir denaro, cosa che non hà an-
cora fermato il corso di questa
raccolta. Imperò che le Gene
le Indulgenze hora si danno

senza

senza quella condittione, non-
dimeno nelle Chiese sono
messe fuori le Casse, ed
il Popolo crede non ottener
il perdono se non offerisce.

Hà tornando à questi
Anni dello Scisma per quanto
tocca all' acquistare di nuove
Entrate, e beni stabili alle Chie-
se, pareua, che fosse affatto per-
duta La Speranza. Già Li
Monasi non haueuano più cre-
dito di Santità, il fernore del-
La militia Sacra non solo in-
tepidito, mà estinto Li frati men-
dicanti, che tutti furono instri-
tuiti doppo il 1330. per ciò
haueuano credito, perche si
erano spogliati affatto, e fatto
voto di viuere di sole oblationi
ed elemosine, onde pareua, che

qui douesse fermarsi l'aumen-
to de beni stabili, fu però tro-
uato una bella via, la quale
fu il concedere per priuilegio
della Sede Apostolica à frati
mendicanti di poter acquistar
stabili, dre per uote, ed'in sti-
tutione. Loro era prohibito
molte persone di cose erano
Loro prouisione di arricchir-
le, ne restaua solo il modo,
questo trouato subito li Con-
uenti de Mendicanti furono
in Italia, Spagna, ed'altri
Regni fatti in breue tempo
assai commodi di stabili. Ilo,
Li Francesi s'opposero alla no-
uità, dicendo, dre si come era-
no entrati nel Regno con
quelle Institutioni di poueità,
conueniua, dre con quelle perse-

uerassero

vevasero, ne mai sino al presente hanno voluto permettere, ne acquistarsino, dove in qualch'altri Luoghi Loro sono stati notabili, massime nel tempo dello Scisma, quando tutto il remanente dell'ordine Ecclesiale era in poco credito.

Fu Levato Lo Scisma nel Concilio di Costanza, havendo uno delli Papi rinunciato, ed essendo stati Li altri dua privati, e del 1417. fu eletto in Concilio Martino Quinto, Sperando tutti, che dal Concilio, e dal Papa fosse posto regola à tanti disordini della materia beneficiale, e di fatto il Concilio propose al Papa gli articoli da riformare le Annate, le gratie,

aspettative, commendes, e Colla-
tioni; ma desiderando il nuovo
Papa, e la Corte di ritorna-
re à Casa, ed essendo tutti Li
Padri del Concilio stanchi per
la Lunga assenza dalle cose
loro, fù facilmente rimesso
all' Oratore materia così
ardua, e che ricercava tanto
tempo al futuro Concilio, che
era intimato per celebrarsi in
Pauia cinque anni doppo,
il che mosse i Francesi à non
volere aspettare nuouo Conci-
lio, onde fù per arresto del
Parlamento ordinato, che
non si prestasse obedienza al
Papa, se prima non fosse
intimato, ed ammesso da Lui
l'Edito Regio, che Leua le
riseruationi, ed essentioni de-

denari

denari, per il Re hauendo Martino mandato Nuntio per dar conto al Rè della sua elettione, rispose il Rè, che l'haurebbe accettato con conditione, che Li Benefitij d'Italia fossero conferiti per elettione, e le riserue, ed aspettative Leuate. Il Papa si contentò per all'hora, ma del 1422. acquistati alcuni dell'universsità à suo fauore sentì di far ricenere le riservationi, con tutto ciò non potè contenere l'interdetto, anzi fù proceduto contro Li suoi fautori con priggionie. Il Papa mise l'interdetto in Lione, e Sparlamento ordinò, che non fosse osservato, e seguì la contentione sino al 1424. quando il Rè si compose col Papa, che sua

Santità hauesse legitime le
Collationi fatte sino all'hora, e
per l'auenire fossero accettati
tutti i suoi Commandamenti, ma
il Procuratore, e Auuocato
Generale con molti Signori, si
opposero all'esecutione, e rap-
presentato al Rè il danno del
Regno, fecero andare in fumo
l'accordo fatto col Rè, in ques-
to mentre si fece il Concilio
di Pauia, il quale doppo prin-
cipiato fù trasferito à Siena,
e spedito con gran celerità
non essendosi in esso trattato
cosa di momento, mà solo data
speranza, che nel Concilio da
celebrarsi doppo sei anni in
Basilea si hauerebbe riforma-
to il tutto nel fine de quali
sei anni morì Martino Quin-

to

to seguì nel Pontificato Eu-
genio Quarto, sotto il quale
nel Concilio Basilense del
1431. fù fatto una provvigio-
ne tanto necessaria, e tanto
desiderata à disordini della ma-
teria beneficiale furono pro-
hibite le riservationi eccetto le
Vacanti in Curia, furono anche
prohibite l'espettative le anna-
te, e le altre essattioni della
Corte. Il Pontefice vedendosi
restringere la potestà, e le ric-
chezze non poter sopportare,
si oppose al Concilio, e benchè prima
di trasferirlo altrove in Luogo,
dove potesse maneggiare li
Prelati, il Re repugnando
loro non si potè riuscire, e
passorono molte contentioni
trà il Papa, e il Concilio, à

quali alla giornata gli huomini Li interponendosi trouauano temperamenti, finalmente essendo pur risoluto di prouedere all'elettione de denari ed il Papa di conseruare l'autorità, e commodità sua, vennero à rottura i riconciliabili. Il Papa annullò il Concilio, ed il Concilio privò il Papa, e ne elesse un altro, onde nacque scisma nella Chiesa. Fù accettato nel Concilio in Francia, ed in Germania, e del 1438. Fù publicata in Francia la Pragmatica tanto famosa, per quale si restituiscano le elettioni à Capitoli, e le Collationi à gl'Ordinarij, e si prohibiscono le riseruationi, come

nel

nel Concilio Basiliense. In
Italia quel Concilio non fu
ricevuto, e tutti ad herirono al
Papa, onde le risenationi
presero piede, anzi ciascuno Pon-
tefice le rinouaua senza dif-
ficoltà, ed introduceua ancora
nuoui aggravij nella Collatio-
ne Beneficiale, nessuno de qua-
li mai si modera, se non quan-
do si troua modo di fare l'istes-
so effetto per uia più facile.
Introdussero Giulio Secondo, e
Leone decimo le risenationi
menorali, che così chiamauano,
e con un'altro nome risena-
tioni in pectore, che non si pu-
blicauano come l'altre, ne si
sapeuano, se non, quando
do un Beneficio se l'ordinario
lo conferiua, o almeno andaua

per impetrarlo, Li rispondeua il Datario, che il Papa l'haueua in sua mente riserrato, modo, che durò qualche anni, ma poi si disusò, perche tornaua incommodo anco alla medesima Corte di Roma. Li altri modi passarono tutti in eccesso, imperòche quanto si speraua alle riseruationi in fauore già introdotte, e praticate, s'aggiunge il resignare solo il titolo del Benefitio, riseruando à se tutti li frutti di esso, il che in essistenza non era altro, se non esser Padrone del Benefitio, come prima, che fosse renunciato, ma constituendosi solo un Successore, il quale fosse ben in nome titulario auanti la morte del

del rinunciante, mà di fatti
non haueſſe ragione alcuna,
ed acciò il nuouo titolario ac-
cendo raccoglier egli i frutti,
ed aſpegnarli al rinunciante non
ſi poteſſe far padrone di qual-
che cosa, fù aggionto anche
al rinunciante non solo foſſero
riſeruati tutti i frutti, mà an-
cora poteſſe eſigerli con pro-
pria autorità. Non restaua
al aſpegnante altro, che la
ſola differente dal totale pa-
drone, se non che il titolario
foſſe morto prima di lui egli
restaua bene con tutti i frutti
del Beneficio, mà non poteua
più creare ſuccesſore, ed intito-
lo poteua eſſere dal collatore
dato à chi piaceua à lui, dopo
la morte del rinonciante

fosse succeduto. Non mancò al-
la Corte ottimo rimedio anco
per questo, il quale fù il regres-
so. Ne tempi primi della Chiesa
era un santo, e lodevole uso,
che chi era ordinato ad una Chie-
sa mai lasciava in sua vita
il Carico per haver Benefitij
di maggior rendita, ò di mag-
gior honore; parendo à ciascuno
assai fare l'ufficio suo al
meglio per necessità alle
volte il Superiore, che non ha-
vendo persona atta à quel-
che gran Carico pigliava una
occupata in altro minore, e
per ubbedienza la trasferia
al maggiore, cosa che poi
fù per maggior commodo, ò ne-
cessità ricevuta da alcuni,
onde la transtatione usitata

si

si fece assai tardissima, e bisognava
la sollecitudine di ciascuno di cre-
cere in grado, dove spesse volte
lasciato il possesso, ed impetrato-
ne un altro, riuscendo l'impetra-
tione vitiosa restava privato di
ambi due, il Re essendo inconve-
niente l'uso, ottenne, dove le
impetrationi del secondo luogo
non potesse haver effetto il benefi-
tiato ritornasse senza altro al pri-
mo, e questo fu inventato di con-
cedere al resignante una facoltà,
che qualunque volta il resigna-
tario morisse, e rinonciasse il
titolo, egli possi senza altro ritornare
al Benefitio resignato, e con pro-
pria autorità prender di nuovo la
possessione, e farla sua, come
se mai l'hauesse rinonciata, e
quando anche non hauesse rice-

mera la possessione prima della
renuncia, nel qual caso il regresso
non può hauer luoco, posti per
auerso, ed ingresso prendere la
possessione similmente di propria
autorità senz' altro ministerio
di Giudice, e questo si chiama
regresso. Però il ricevere, ed am-
mettere le rinuntie con queste
condizioni, e con espedar il titolo
al resignatario, non è stato per-
messo mai dal Pontefice Ro-
mano ad altri, ma se l'hà riser-
vato à Lui solamente. Questo
modo era dannato da tutti li
scrittori, massime dall' vniuersi-
tà di Francia, e prohibito dal
Parlamento, nersi poteua capi-
re con alcuno del preterito dell'
antichità, per il che erano di quel-
li, che si facevano coscienza,
e

e si vergognauano d'usarlo, per so-
disfattione de quali ne fu trouato
un'altro di Origine antico, mà se-
condo il solito accommodato alle
cose presenti. Questo fu la Coad-
iutoria antichissima, e lodabiss-
ma usanza, de fu nelle Chiese,
de quando alcun Ministro, ò Pre-
lato, ò altro era fatto inhabi-
le, ò meno atto ad esercitare
il suo Carico per vecchiezza, in-
fermità di mente, e di Corpo,
ò per altra Causa che si piglia-
ua, ò il Superiore gli daua uno
in aggiuto, de portasse il Carico
insieme con lui, mà però questo
non haueua de fare nell'officio,
ò Benefitio, se non mentre ui-
ueua quello di cui era coadiuto-
re, qual morto si faceua un'
altro titolario, questa prouisione

fu sempre Laudata, ne gli fu
mai fatta opposizione alcuna.
Doppo si pensò, che quando si
facesse, che il Coadiutore Succes-
sore ancor ne nascerebbe maggior
bene, prima che sarebbe più di-
ligente, maneggiando cosa, che
doueua esser sua, gli altri l'ama-
rebbero, e rispettarebbero più co-
me propria, non come aliena, on-
de si fece il Coadiutore con futu-
ra Successione, cosa che hebbe
difensione, et oppugnatione, si
oppugnaua con dire, che ogni
Successione nel Beneficio Eccle-
siastico è dannabile, porge occa-
sione di procurare, e desiderare
la morte altrui. Si defendeua
col celebre esempio di Sant Agos-
tino, che da Valerio suo Prede-
cessore fu fatto Coadiutore con
futura

futura Successione, il qual esempio non seruè troppo bene, perche Sant'
Agostino stesso doppo il biasmo, e
non volse imitarlo, e non si vergognò
di dire, che fù da Sui, e dal Prede-
cessore cio fatto per ignoranza, mà
Si tempi, che diciamo non solo da-
siano Li Coadiutori con futura Suc-
cessione à Prelati, ed altri, che ten-
gono administratione, mà ancora nei
Benefitij semplici non ci è Autore
in maniera, che al Coadiutore resti
tà il puro nome, e non ci è di rea-
le se non la futura Successione, che
è la cosa così abborita da Canoni.
Si usaua in questi da qualunque Be-
neficiario, che voleua farsi un Succes-
sore indifferentemente secondo il di-
uerso gusto, ò fare un Coadiutore
con futura Successione, ò resignare
in fauore di quello, riseruandosi Li

frutti, e con regresso, ma però questo era riserbato al solo Pontefice, e per niuna maniera concesso ad altri Collatori.

In Germania il Concilio di Basilea fù da alcuni ricevuto, e non da altri, e pertanto diversamente erano intese le Cause Beneficiali per provedere alle diversità, e dispensioni del 1448. fù concordato trà Nicolò Quinto, e L'Imperatore Federico in questa guisa, che Li Benefitij vacanti in Curia fossero riservati al Papa, e del rimanente degl' Elettivi si provedesse per elettione, quanto à gl' altri, Li vacanti in sei mesi fossero del Papa, nelli altri sei distribuiti dagl' Ordinarij Collatori, aggiunto anco, che se il Papa non havesse in termine di tre mesi conferiti Li spettanti à sè si disobbe-

Diuolesse. La Collatione à gl' Ordina-
rij; non fù per tutta Lemania con-
cordata, ed alcune Diocesi sino del
1518. semanano il Concilio Basi-
liense, & annulla tutte le diser-
ue, mà in progresso di tempo and
dri cieuesse il concordato nel princi-
pio restri poi di osseruarlo, e si difen-
deuano, dicendo, che il concordato non
fù accettato generalmente, ò hà
perduto vigore per la disuetudine
in maniera, che non trattino
quelle Città, dove Li Vescouj,
e Capitoli si sono partiti dalla Chie-
sa Romana, anche nelle Chiese,
che restano sotto l'ubbedienza poco,
ò nienoe era osseruato. Clemente
Settimo del 1534. fece una se-
uera Bolla, mà hebbe poco effetto,
un' altra ne fece Gregorio Decimo
terzo del 1566. senza miglior suc-

cesso nella Dieta di Ratisbona
1594. il Maduccio Legato di
Clemente Ottavo fece gran que-
rimonie per nome del Papa so-
pra di questo, ne apparue frutto.

Al presente resta la
stessa varietà, e confusione, La
Corte Romana non ha solo dre
due rimedij, uno per mezzo delle
Confessioni de Giesuiti, Li quali
operano per termine di Coscienza,
che Li Beneficiarij provveduti da
gl'Ordinarij si conventino di pigliar
Le Bolle da Roma, e alcuni
Lo fanno, l'altro rimedio usato
dalla Corte, mà nei Benefitij
importanti, e con persone parte
indipendenti da Loro, e che fatta una
elettione, ò Collatione contro il
Commandato La Corte l'annulla,
mà conferisce prima il Benefitio

alla

alla stessa Persona rimedio in al-
tre occasioni ancora già molto usa-
to, non perche giouì nell'istesso
tempo, ma perche seruando quelle
scritture se ne vagliano poi à tem-
pi seguenti per mostrare, che hanno
obedienza, si come tante altre decre-
tali, che non hebbero effetto, sono però
per lo stesso disegno.

In Francia La Pragmati-
ca hebbe rigidi combattimenti da
Pio Secondo, à quali si opposero cons-
tantemente il Clero francese, e
l'Vniuersità di Parigi, per il che
il Papa si volse al Rè Luigi
Secondo, e li mostrò com'era desi-
derosa di Lui, che nel suo Regno si
seruassero li Decreti del Concilio
Basilicense, contro il quale essendo
Primogenito Regio, e partito dal
Padre per disgusti andò con armi,

riceuuto denari dà Papa Eugenio
Quarto per disturbare il Concilio, al-
le quali ragioni il Rè Luigi del
1461. cesse, e rinouò la Prag-
matica, mà seguendo reclamatione
dell'Vniuersità, e rimostranza
del Parlamento, le quali ancora
si trouano, doue rappresentauano
al Rè li grauami del Regno,
e dell'ordine Clericale con conto
minutamente fatto, dein dove
anni erano andati per cause
Benefitiali à Roma quattro
Millioni, doppo dieci anni la
Pragmatica fù dall'istesso Rè
restituita. Se gli oppose poi Sisto
Quarto, e fece un concordato per
distruggerla, il quale si troua anco-
ra, mà quello non fù riceuuto,
e la Pragmatica restò. Inno-
centio Ottauo, Alessandro Sesto,
e

e Giulio Secondo usorono ogni opera per leuarla, ma mai poterono ottenerlo, finalmente Leone Decimo fece un concordato con il Rè Francesco Primo, per quale fù abbolita la Pragmatica, o Statuto, de i Capitoli delle Chiese Cathedrali, e Conuentuali fosse affatto leuato la potestà di eleggere il Vescouo, ed Abbati, ma uacando li Vescouati, ed Abbatie il Rè nominasse persone Docte, alle quali fosse dal Papa conferito il Benefitio, de il Pontefice Romano non possa fare aspettatiue, ne far riserue generali, e speciali, ma de li Benefitij Vacanti in quatro mesi dell' anno fossero conferiti dagl' Ordinarij agraduati dall' Vniuersità, e li Vacanti negl' altri otto mesi fossero da

da essi Ordinarij conferiti Libera-
mente, ne solamente ogni Papa
nella sua vita possesso aggrauare
qualunque Collatore de Benefi-
ij sone ha da conferire tra dieci,
e uenti a conferirene una, secon-
do la disposittione di sua Santità, e
se ne ha cinquanta, o più a confe-
rirne due, e se bene nell'accettare il
concordato ui furono molte difficol-
tà, e l'Vniuersità appellò al futuro
Concilio Legitimo, viue nondime-
no l'autorità, ed utilità del Re
Francesco, e posto in esecutione
in maniera, che doppo tanti Ponte-
fici del 1076. sino al 1180. com-
batterono con scommuniche d'infi-
nite persone, e morbe d'innumera-
bili, per leuare alli Prencipi il
conferire li Vescouati, e dare l'
Elettione a Capitoli, per il contra-
rio

rio Pio Secondo con cinque dei suoi
Successori hanno combattuto per Leva-
re à Capitoli di Francia L'elettione,
e darla al Rè, e finalmente Leo-
ne Decimo gli hà ottenuti con la mu-
tatione degli Interessi, portano se-
co mutatione, e contrarietà di Dotri-
na, hanno stimato La speculatione
La caggione di ciò essere, perche l'
esempio, che il Vescouo, e Clero
conferisca unita La pratica, e Dot-
trina universalissima della Chie-
sa contraria alle moderne, altri
perche sia più facile Levarla an-
cora dalle mani d'un Rè, che
sopra è di spirito debole, ò in bisogno de
Consefici, che da Vescoui, e Clero.

Il Rè Francesco fe-
ce molte Leggi per regolare il
possessorio de Benefitij, ed il Concor-
dato fù riserrato da Lui, mà dal

mà dal figliolo Enrico Secondo,
quando fù in Guerra con Papa
Giulio Terzo per causa di Parma
fù inserrata l'osservanza per qual-
ch'anni, Imperò dè dal 1550. Il Re
prohibì, che si ricevesse alcuna
Provisione de Benefitij del Papa,
e comandò, che tutti fossero conferiti
dagl'Ordinarij, mà fatta la Pace
in tutto si compose, e tornò l'osservan-
za del Concordato, mà dal 1560.
furono tenuti li Stati in Orleans
nella minorità di Carlo Nono,
dove furono regolate le Collazioni
de Benefitij, e levate molte delle
cose contenute nel Concordato. Ne
seguirono le gran confusioni, e guer-
re nel Regno, e fù mandato il
Cardinale di Ferrara Legato in
Francia, il quale ottenne, che si
sospendesse le ordinationi d'Orleans
con

con promessa, che il Papa in bre-
ue haurebbe prouesto esso à gl'
abusi, per quali l'Ordinationi uan-
no fatte, del che poi non si fece al-
tro, onde al presente il concordato reso-
tò. Così sono passate le cose in
Germania.

Hà lo Stato d'Italia, che
ultimamente habbiamo descritto si
è mutato in gran parte per la ce-
lebratione del Concilio di Trento,
quale fece molti decreti in questa
maniera per prouedere alli abu-
sopra detti, che dominauano, e ri-
bere il suo principio, che fù dal
1546. incominciò ad attendere inco-
minciò ad attendere à questa Cor-
reatione, e fece molti decreti, non
furono però posti in esecutione, fal-
uo, che dopo il fine, che fù del
1563. per il che si può dire, che

tutte le Prouisioni si riferiscono
a questo tempo, fu intentione di
quel Concilio di rimediare a tre
cose, prima alla pluralità de
Benefitij, secondo alla Successio-
ne ereditaria, terzo all'assenza
de Beneficiali, e prohibire ogni
pluralità, ordinò, che uno eziandio
che fosse Cardinale non possesse
hauere più che un Benefitio, e se
quello fosse così tenue, che non
bastasse per le spese del Benefi-
ciario potesse hauerne anco un'
altro, che fosse però senza cura
d'anime; Prohibì le Commende
de Benefitij Curati di ritorno, che
era una cosa di fare hauere
due; Ordinò anche che li monas-
terij per l'auenire non fossero
commendati, e quelli, che sino all'
hora erano, quando uacassero fossero
ridotti

ridotti in titolo, Prohibì ancora
le unioni de' vicarij, che è un altro
progresso di dare più benefitij sotto
nome d'uno per leuare la Succes-
sione, prohibì affatto li Cigressi,
et accessi, Prohibì ancora le Co-
adiutorie con futura successione esso-
lutamente, eccetto nella Cathedra-
le, e Monasterij, dove ammoni, che
non si concedessero da Pontefici, se
non per giuste Cause della resi-
denza, fù trattato li quattordici
Ordini meschi con qualche contro-
uersia, imperò che era nata poco
innanzi una questione trà no-
uantuno Vescoui, se la residenza
de Vescoui, ed altri Curati alle
Loro Chiese se fosse de Jure Di-
uino, ò uero Canonico, per il che
anco il Concilio fù diuiso in ma-
niera, che nel mese d'Aprille del

1562. essendo fatto scrutinio del numero di ambe le parti furono trovati sessanta sette, che sentivano essere de Jure Divino, trenta tre, che sentivano essere de Jure positivo, e trenta, che erano di parere non doversi decidere questo punto senza trattar prima col Concilio, nel primo numero erano gl' Oltramontani, ed altri Vescovi separati, nel secondo, e terzo Li dependenti della Corte, quando la residenza fosse stata de Jure Divino, nec sequitur, che il Papa non havesse potuto dispensarla, ma che anco l'autorità de Vescovi sarebbe stata de Jure Divino, e niffun huomo haverebbe potuto restringerla, Cose, che miravano alle depressioni della grandezza della Corte,

per

per il Re era da ambe le parti sos-
tenuta L'opinione con grand'ardi-
re. La cosa passò alle pratiche,
onde doppo quattordici mesi si co-
mandò bene la residenza, non
dichiarato però qui fusse il Curato
fosse obligato, solo furono aggiun-
te pene alli non residenti, nel ri-
manente furono le cose nello
stato di prima. Delle ricusatio-
ni punto principalissimo, — e
quali erano accresciute sopramo-
do, il Concilio non parlò, e Re
toccauano la persona propria del
Papa, per il Re anche resor-
no, anzi furono accresciute doppo.
L'arena, Re con l'hauere leua-
te le unioni, e Commende ad
vitam li regressi, e le Coa-
diutorie fosse procedute se
non al suo, almeno à gran

parte, fù poi trouato subito
un rimedio, che non solo fece
l'istesso, anzi maggiore, che li
quattro suddetti, e questo fù la
pensione sopra li Benefitij,
solo è nuouo il modo, e la
frequenza è propria de' nos-
tri tempi, quando li beni Eccle-
siastici erano in Commune il
nome fù inaudito, doppo fatto
li Benefitij la regola, e ca-
none praticato da tutti era, che
li Benefitij fossero interamente
e senza niuna diminutione con-
feriti, dopoi che li Chierici trai
Loro diedero principio a Litigardi
quando la Causa era dubia, ce-
dendo una parte le ragioni
sue se gli concedeua una parte
dell'entrata con nome di pen-
sione ancora, se due Benefitiarij

ff

per alcun buon rispetto, con autorità
del Superiore permettano li Bene-
fitij, quando l'Entrate non erano
uguali, si riserbano quello, che ha-
uerà il più ricco una pensione;
appresso ancora quando alcuno ras-
segnaua con la Licenza del Pre-
lato era lasciato à lui una Pen-
sione, di che poteße riuere. di ques-
te tre sorte di pensioni si trouano
decretali de Pontefici, chi furono
circa il 1200., e queste cose anco
li Francesi ammettano per gia-
dicare, ricusando di ammettere
le altre, le quali sono quelle, che
si danno solo per dar da riuere ad
uno ad un' altro, perche è bene-
merito della Sede Apostolica, ad
un' altro perche è Letterato, ò per-
che è honorato de Costumi, ò per-
che hà seruito la Chiesa, ouero il

Relata ancora perche solo hab-
bia la gratia del Papa. Sue que-
ste dicono Li Canonisti sono giu-
ste Cause, per le quali si può dar
Pensioni, e non hanno rispetto
di aggiungere, che anco senza cau-
sa alcuna il Papa può dare Pen-
sione sopra qual si voglia Bene-
fitio à qualunque persona li pia-
ce, e colui, che riceve etiandio
senza causa niuna, mà per so-
la volontà del Papa in Conscien-
za è sicuro. Al presente adunque
in Luogo dove già si teneuano due
Benefitij curati, uno in titolo, l'
altro in Commenda, ouero se uni-
uano ad vicam, ed il Benefitiario
era constretto stipendiare chi seruis-
se in uno di essi al presente, lo fan
dare à quello in titolo, ed à se per
Pensione quell'istesso, che egli ne

cana

cura, e torna il medemo, anzi
più suo vantaggio, perche era pur
soggetto à dar conto d'errori, ne
il suo Sostituto faceua, ò haueua
per qualche necessità di pensarci, de
così niente ne ricadeua sopra di Lui,
e l'utilità è l'istessa; similmente
Rifaceua un Coadiutore, ò rinun-
ciaua con regresso douendo hauere
qualche pensiero del Benefitio, di
che haueua parte, e poteua tor-
nare tutto suo, mà rinuncian-
do riserbandosi la Pensione res-
ta libera d'ogni cura, d'ogni pen-
siero, e se il Resignatario muore,
ò cade à Lui non importa, che hà
la sua pensione libera, e senza
fastidio. Ancora è molto più uti-
le hauer pensione, che Benefitio.
Prima molti Benefitij ricerca-
no l'ordine Sacro, e l'età di poterlo

riuscio, per la Pensione basta
la prima Tonsura, e l'età di sett'
Anni, anzi le pensioni si danno anco
à Laici, come per l'ordinario à
Cauallieri di San Pietro constituiti
da Leone Decimo, ed à quelli di
San Paolo instituiti da Paolo Ter-
zo, ed à Cauallieri Pij instituiti
da Pio Quarto, ed à quelli di
Loreto instituiti da Sisto Quinto,
quali possono hauere chi cento
cinquanta, chi duecento scudi di
Pensione, ed à qualunque piace
al Ponefice. De Benefitij an-
co ne sempi, de se ne troua più
d'uno ui era sempre chi dice, ed
era necessaria la dispensa, de
più faceua spendere, e con tutto ciò
Li Dottori meritano anco in dub-
bio se assicurano l'huomo in
Conscienza, e scrupolo in ogni nu-
mero

mero, e non vi è Pensione incompatibile. Si può dare pensione con autorità di transferirla in un'altro al proprio beneplacito, cosa che non si può nei Benefitij, senza passare per li termini, e per le cerimonie delle rinuncie, e le rinuntie non vagliono se non sopravive il Disponente venti giorni, che la Pensione si può transferire anco in punto di morte. Quello che sopra tutto importa è che la pensione si può estinguere, il che in Italiano vuol dire fare pecunia numerata, che ogni contratto fatto nel Benefitio si chiama simoniaco estinguere. La Pensione non vuol dir altro, che ricevere una quantità di denaro per liberare il Benefitiato dal pagarla, la

qual quantità si trasfonda per accor-
do, secondo la maggiore, ò mino-
re età del Pensionario. Non
ui era già innanzi all età nostra
modo di fare di un Benefitio de-
nari contanti; questo sarebbe sta-
ta ui offesa infinita di Dio, e
degl' huomini, adesso si fà lecita-
mente. Io hò un Benefitio di
dueento scudi, lo rinuncio ad An-
tonio, riserbandomi pensione di
cento, la quale immediate ri-
cambia seicento scudi Io l'estin-
guo, cioè Io la rinuntio, e così
hò del mio Benefitio fatto seicen-
to scudi contanti senza peccato.
Sono alcuni pochi peccatanti,
à quali pare, che questo riceuuto
sia l'istesso, come se uendessi il
mio Benefitio per seicento scu-
di, mà mostrano bene hauer gros-

so

grosso giuditio. Inoltre alcuni sono
sono in quali è molto più commo-
do La Pensione, come si usa adesso,
de le Unioni, Commende, Coadiuto-
rie, e Regressi. Alcuni magnifi-
cando La commodità di fare de-
nari, de il Papa hà per li biso-
gni della Sede Apostolica, dicono, de
se ni appriso Li Regressi causareb-
be quanto volesse, e mostrano
non attendere La materia bene-
fitiale non si haurebbe per que-
sto un quattrino, e molto più uti-
le, e commodo La pensione. Per-
ciò fu facile eseguire il Concilio
perche sono' arco commodo, mà
il Levare di Commende Li Mo-
nasterij, de parimente il Conci-
lio comandò non si hà posto in esecu-
tione sin hora, anzi molti de
erano in titolo sono stati di nuovo

comandati, non essendosi trouato modo di
farlo con commodo. La pensione non può
esser imposta da nissuno Prelato, se da l
Papa cosa di grande emolum.to alla Corte Ro-
mana. Questa mutatione ha fatto l'Italia
et il Concilio di Trento, quali non hauendo
trattato delle riserue, essendo stato
ancora auerse, et ogni giorno crescendo
restano bene cinque sesti de Benefitij
d'Italia alla disposit.ne del Papa, con buo-
na speranza, che il sesto che rimane sia
per compire l'intiero. Per le regole di
Cancellaria riseruate al Papa tutti li Be-
nefitij, che riseruarono Giouanni 22.°, e
Benedetto 12., et appresso sono riseruati tutti
gli ottenuti da qualunque persona, essen-
do Vfficiale di Corte, se bene doppo fosse
uscito dal suo uffitio. Sono ancora ri-
seruati tutti li Patriarcati, Arciues-
cati, Vescouati, e Monasterij d'huomi-
ni, che rendono il valore di duecento

fiorini

fiorini d'oro, ed ancora tutti li Benefitij, che s'
aspettano alla Collat.ne di qualsivoglia, e vacano
dalla cessione, privat.ne, ò morte del Collatore
sin tanto il Successore haurà pigliato pacifico pos-
sesso. Ancora le dignità maggiori doppo le
Pontificali nelle Chiese Cathedrali, e le dignità
principali delle Chiese collegiate, li Priorati,
Prepositure, ed altre dignità Conventuali, le
Precettorie di tutti li Ordini cuiusc.mi militari, li
Benefitij di tutti i famigliari del Papa, e di qua-
lunque Card.le ancora, che non siano più à Servitij
Loro, ò pure siano partiti, ò pure il Card.le sia mor-
to, ancora tutti i Benefitij de Collatori, e Sotto Col-
lettori, tutti i Benefitij de Cortiggiani Romani,
che muoiono in viaggio, quando la Corte cami-
na, tutti i Benefitij de Camerieri, e Censori, ol-
tre tutti questi Benefitij, che comprendono tutti
li principali, ed una gran parte de gl'altri si
riserua il Pontef.e tutti li Benefitij di qualun-
que sorte, che vacano in otto mesi dell'Anno,
lasciando à gl'altri quattro mesi Stam.to, e questo

quanto à gl'altri Benefitij non nominati disopra, oltre questi ancora sono riseruati ij Constitutione di Papa Pio Quinto tutti li Benefitij uacanti ij causa di heresia, ò ij confidenza, e tutti quelli, che non saranno conferiti secondo il Decreto del Concilio di Trento, le quali riseruationi tutte, che le metterà insieme, ritrouarà, che almeno cinque sesti sono del Papa, ed un sesto di tutti gl'altri Collatori insieme. Per rendere le Lodi à chi son debite non è da tralasciare la diligenza usata da' Pontefici Romani ij non lasciare, che li Vescoui, ed altri Collatori de Benefitij dassero luogo ad alcun abuso mai hanno permesso loro il poter unire Benefitij ad uitam, ne pariter il Commendarne ad uitam non hanno permesso, che potessero dispensare sopra le pluralità di incompatibili, ne concedere regressi, ò Coadiutorie con futura Successione, ed usando l'istessa diligenza adesso non concedino, che possi imponere pensioni etiamdio minime sopra il Benefitio.

Medesimam.

Medesimam.te non ammettono, ne possino ricevere
le Resignationi assolute, ne sono state antichis-
simam.te nella Chiesa usate. Papa Pio V.o del
1568. prohibì sotto gravissime pene à tutti gli
Ordinarij, ne ricevuta la resegna d'un Bene-
ficio non potessero confirmarlo ad alcuno Consan-
guineo, Affine, ò famigliare del Resignante,
avvertendo, ne ne con parole, ne con cenni, ò
altri segni fosse Loro dimostrata altra persona,
à cui il Resignante desiderasse, ne fosse fatta
La Collatione del Beneficio. S'afferma costantem.te
da tutti Li Canonisti, e Casisti, ne ogni patto in ma-
teria Beneficiale, è Simoniaco, quando sia affat-
to senza partecipat.ne del Papa, mà con inter-
vento suo ogni cosa sia Legitima, havendo per
costante q.ta universale propositione, cioè
il Papa in materia Beneficiale non può com-
mettere Simonia, La quale non dà troppo
buona edificatione al mondo, se bene li mo-
derni Canonisti La limitano, distinguendo
esser alcuna sorte di Simonia prohibita per

Legge diuina, ed altra ꝯ Legge humana, ma con-
tutto cio' inciampano nelle med.me difficoltà, per-
che qsto, che non è male di sua natura, ne pro-
hibito da Dio, non merita qsto nome, ed è su-
perfluo fare una Legge humana ꝯ non os-
seruarla, e chi mirerà l'inferno, e non si
farà presesso con le sue parole vedrà, che
tutto è prohibito da Dio, e certam.te non si
può dire, che in qsta parte di tenere gli altri
Vescovi in questo offitio. Il Pontef.e habbia
mancato, ed è stata gra diuina molto
grande fatta a Pontefici, che habbino potuto
tener sincera da Simonia il rimanente del-
la Chiesa, se bene non hanno potuto eſten-
dere questo bene nelle Loro Corti, e se un gior-
no come ui è speranza entrarà in alcun buon
Pontefice di riformar la Corte sarà cosa fa-
cilm.te il farlo col solo ricenere ꝯ le anco
quelle Leggi, che sono date a gli altri Vescovi,
e potremo aspettare in breue una così utile
reformat.ne, quando l'adulatione non la re-
nesse

tenesse Lontana col mettere innanzi à i Pon-
tefici, de essendo eglino in possessione almeno
no in Italia, ed altri pochi Luoghi di non
star soggetti à regola alcuna, non è bene,
de se ne privano, e fanno questo pregiudi-
tio alla Sede Apostolica, mà dalle cose sopra.
è ben molto chiaro se il Pontef.e Rom.o hab-
bia pienis.a autorità sopra li beni, e Benefi-
tij Ecclesiastici, si de non sia soggetto ad alc.a
regola nel maneggiarli, imperò de proceden-
do con ragione se la Chiesa di ciascun Luogo
e Patria de beni, de possiede, e de il domi-
nio è stato trasferito in lei da chi ne era Patrone
prima con la permissione del Prencip., de
con le leggi gli hanno concesso l'acquistare,
resta che li beni med.i debbino essere nel go-
verno, ed amministrat.e di quelli, de sono deputati
à tal carico p.r.a, secondo la disposit.ne della
Legge, poi secondo la condit.ne, de prescrive il
donatore, e Testatore anteriore Patrone, e final-
mente secondo la Chiesa facta Patrona hà

concesso non però non contrauiando alle dispositioni
di quelli da chi hà causa, e qto è tanto chiaro, ed
euidente, che non può essere messo in dubbio, se
non da chi ò non hà senso commune, ò uero nel
trattare, e parlare non segue quello, che an-
teriormte sente. Li Chierici sono fatti am-
ministratori di questi beni p leggi, che han-
no concesso ai Collegi Christiani il poter acquistar sta-
bili, e p li Testamti, e Donatni di quelli, che hanno las-
ciati i Beni loro, e p l'autorità che hà data la
Chiesa ad essi Chierici ne Canoni. Adunque essi
sono obligati à gouernare, e dispensare quei be-
ni secondo le Leggi, dispositioni, donationi,
e Testamenti, e secondo li Canoni, e quello, che
incontrario fosse fatto, non si può chiamare, se
non ingiustitia, ingiuria, ed usurpatione. Di-
cono mò Li Canonisti, che il Papa sopra li Beni,
e benefitij Ecclesiastici hà pienissa autorità,
che può congiungerli, e dividerli, estinguerli,
sminuirli ... ad tempus sub condizione, riser-
uarli, mutarli conferirli innanzi, che vacano,

Imperli

imposti seruitù, grauezza, e pensioni, ed universal-
mente, che nelle cose beneficiali La uolontà del
Papa è in Luogo di ragione. Non basta questo, ma
aggiungono ancora, che il Papa può permutare
in altre opere li legati ad pias Causas, e può alte-
rare le dispositioni de testatori, applicando ad
altro quello, ch'essi hauessero ordinato ad un'opera
pia. Martino Nauarro con alcuni de Canonisti
più moderati limita questa propositione, che
il Papa possi commutare l'ultima uolontà, res-
tringendo solo quando ui sia Causa legitima di farlo,
ch'altrim.te sarebbe priuare uno del suo, e della po-
destà, de li fa' legge naturale, e diuina, discenden-
do anco à questo particolare, che il Papa non
può senza Causa dare ad una Chiesa quello,
ch'è lasciato ad un altra. Dice ancora Nauarra,
che il detto della glosa approuato da Canonisti,
cioè nelle cose beneficiali La uolontà del Pa-
pa, è in Luogo di ragione s'intende solamente
nelle cose, de sono de Jure positiuo, ma non in
quello, de non si può fare senza contrauenire alla

Legge naturale, e diuina, e quelli de non danno
illimitata podestà al Papa, escluderebbero anco
Li Canoni della Chiesa uniuersale, aggiunge an-
co il sudetto Dottore, de dicendosi nelle Clemenli-
ne, de la libera disposition de Benefitij ap-
partiene al Papa, si deue intendere Libera,
cioè senza licenza, ò Consenso, e non ostante
La Contradition di qualsiuoglia, ma però senza
pregiudicio del Terzo, La qual esposition se noi
L'ammetteremo, come par conueniente ammettere
si oppor rebbe una grande opposition alle reser-
uationi, de quelli sono con pregiudicio de Ves-
coui, A dare il Benefitio à forastieri, et de ciò in pre-
giudicio di quei del Paese, à fauore de quali
sono fatti Li Testamenti, ed anco non saria
troppo fauoreuole alla presension di poter
mutare l'ultima uolontà, essendo di pregiudicio
alla memoria de Defonti. Si bene dea à questo
gli altri rispondono, de tutto è uero, quando non
ui sia causa Leggitima, ma il punto sarà, de
sar à Iudice della Legitima della Causa, et de
gnde

quando allo Stato appartenga, la cui autorità si vuole estinguere, tanto è dargli l'autorità assoluta, come limitata dalla Causa Legittima, se la Legge non è superiore. Sono ben notante le Cose, che Navarro aggiunge, dicendo, che alla nostra età l'opinione dei Giurisconsulti, che allargano tanto la Podestà Papale nella materia Beneficiale è in molto credito, e piacere a quelli che ambiscono molti Benefizij, quali l'accettano come accommoda alla sua ambitione, ed auaritia, e che vuol dire ad un Theologo, ed un Canonista Celebre publicamente, che piglierebbero volentieri tutti li Benefizij del Regno, se il Papa gliele desse, ma che in contrario Pio Quinto li disse, che Li Jurisconsulti sono soliti attribuire al Papa più potestà del conueniente, al quale egli rispose, che sono anche alcuni, che ne leuano troppo, ma che conuiene caminare per la via di mezzo, attendendo insieme alle Leggi Diuine, ed humane, che rispondono contro le Diuine. Io non intendo però di Cimentare all'

opinione, ne dono tanta podestà per la riuerenza
che debbo al Pontef.e, di cui si tratta, solam.te proporrò al-
cune difficoltà, le quando l'haueranno risolute
sarà chiarissima la verità in questa materia, e la
prima, se il Papa ha questa autorità così am-
pla chi gliel'ha data? non Christo, perche l'au-
torità data da lui è solo nelle cose spirituali
di sciogliere, e legare, cioè rimettere, e riten-
ne. Li peccati, poi li beni Ecclesiastici. si possedono
Jure humano non diuino, quello che è stato
risoluto di sopra, adunque egli non ha ricom-
ta questa podestà da Dio, dalle Leggi de
Principi, dalle disposizioni Testamentarie
e dai Canoni delle Chiese meno; Imperò de
tutti questi hanno data l'amministratione
à Ecclesiastici di ciascuna Chiesa sopra li
Beni, e benefizij di essa, e presentemente
anco con determinate condizioni, le non
possino essere mutate, adunque da questa
egli non l'ha, altri Dritti non si trouano che
siano, ne alcuno può hauere autorità, se
non

non Confessa da questi, adunque resta
vedere, donde gli sia stata data.
A questo dubbio si può aggiungere un'altro, se-
condo se il Pontefice hà questa autorità, qua-
le è la causa, che li suoi Predecessori gli
mille, e più anni mai ne hanno esercitato
niente? Non si può attribuire ciò all'essere
di bisogno adesso, che non fosse in quei tempi,
imperòche nei secoli, che passorono dall'800.
sino al 1100. gli 300. anni li disordini furono sì
grandi gli tutti l'Europa, che in Comparatio-
ne di quelli li presenti sono tollerabili, e pure
nessun Pontefice s'intromise nei beni dell'
altre Chiese, che hanno tanto bisogno di
essere governati, e tanto doppo, che incomincio-
rno li Papi ad intromettersene in qualche
parte, Nessuno presese mai sino à Clem.te
quanto così ampla potestà, anzi esso Cle-
mente non hà dimostrato publicata tan-
ta podestà, ma trattando altro, e quasi in-
cidentalmente modo, che non vuol fare

intiera proua, poi che le cose incidentalm.te
dette in un modo directam.te, considerate, ed
essaminate ben spesso sono in altra maniera
espresse, ne manco si può dire, che questa au-
torità serui in bene, imperò che questo
pare, che siano introdotti quasi tutti gli
abusi; di qui sono uenute le Commende,
le pensioni, li regressi, le unioni, le sepa-
grationi, le aspettatiue, le risernationi
le annate, li Quindenij, ed altri modi, che
niuno difende, se non iscusando con la
corruttione generale de tempi. Resta anco-
ra una terza dubitat.ne non meno considera-
bile in questa materia, ed è che di questa auto-
rità così assoluta, doppo, che i Pontefici hanno
principiato à valersene li Regni Christiani
sempre si sono dolsuti, e gli hanno fatto qual-
che oppositione, come nell'Istoria di sopra si è
narrata. Si che li Pontefici sono stati necessi-
tati moderarsi, e la moderatione non è stata,
condescendendo essi à lasciare di esercitare
l'autorità

Lasciare d'esercitare l'autorità pretesa, ma
il modo di transattione usato nelle ragioni non
chiare, concordando con li Regni, e forma
di contratto risolvendo vino à che termine la
possessa Loro si estendesse, cosa che non s'
haverebbe potuto fare in pregiditio de Succes-
sori, quando fosse nel Pontificato quell'autori-
tà così libera. Laga Leone Decimo e levate
la Pragmatica fei il concordato, e così egli
stesso lo chiama nella Bolla non concordo
che hà una pienissima autorità, ma tratta
con li Vescovi come superiore, e il modo di con-
cessione, non faccio forza nelle voci, ma tratto
la cosa stessa, non solo Leone X.mo la
domanda Concordia, ma dice ancora illas
veri Contractus, et obligationij inter nos, et
Sedem Apostolicam prædictam ex una, et præ-
fatum Regem ex altera partibus Legitimè
initi. Dimando che sia dichiarato, essendo il Pon-
tificato Romano indifferente con il Regno di Francia,
pretendendo il Pontefice di havere autorità assoluta
sopra i Benefitij, e ricercandogli, e prendendo il Pon.ce

di hauer autorità assoluta sopra i benefitij, et riser-
uarsegli, e prerendendo il Regno, de l'autorità sia de
Loro Prelati, formando due parti litiganti, et porre
fine alle Controuersie fanno un contratto Leggitti-
mo di obligatne per quali dichiarano qual debba espe-
re l'autorità dell'una, e qual dell'altra; come
potrà dirsi alc.a, doue la presentatne del Possesso.
fosse Legittima e chiara? Non posso dire di saper
rispondere ad alcuna di queste difficoltà, e ri-
messo al giudicio de Sauij se ui sia qualche ris-
posta; Ben dirò, che seruendo atto, che il più
di mille anni è stato seruato, che li beni Ecc.ti sia-
no amministrati in ciascuna Dioces, li suoi da
Ministri proprij si fugge ogni difficoltà, e se gl'esem-
pij si debbano instituire, sarannno meglio, e più fut-
tuosam.te dispensati, che hora non sono.

Nelle tre questioni ps.te habbiamo trattato
de fondi, e beni stabili Ecclii, hora resta la quarta,
doue hauemo a trattare de frutti, e rendite, e entrate
di detti. Li Santi Padri, che hanno scritto innanzi la
diuisione de beni in quattro parti, concordam.te tutti
hanno detto Li Beni Ecc.ti e per Beni de Poueri, et il

ministro

Ministro Ecc.o Non hauer altro potere in essi, saluo de
di gouernarli, & dispensarli secondo i bisogni di essi, dichia-
rando non solo essi Padri, ma anche essi Sacrileghi quei
Ministri, che seneuualsero, & altri usi fuori della loro
institut.ne. Non maneggiauano tutti gl'Ecc.i Beni,
se beni stabili erano separati di essi, si come anco era
amministrato il uiuere à Vedoue, Poueri, ed altre per-
sone miserabili, ma li solo diaconi, Subdiaconi, ed
altri encomi erano destinati à questo, e rendeuano
conto al Vescouo, ed in alcuni luoghi anco al Pres-
biterio. Fuora la diuisione, ed instituiti i Benefitij,
se bene parerebbe, che il Vescouo, e li Preti, ed
altri Chierici potessero fare quello, che loro pa-
resse dell'entrate Beneficiali, come di parte
Loro propria. Con tutto cio li Scrittori parlano dell'
istessa maniera, dicendo, che dell'entrate del
Beneficio non può il Chierico valersi, se non quito
il moderato suo bisogno ricerca, e che il rima-
nente è obligato spendere in opere pie, ed
era molta rag.ne, impero che la diuisione non fece
mutare la sostanza della cosa, ed un Bene, che

S.to si habbia oblig.ne se viene diuis.e restano anche le
parti con S.a oblig.ne stessa. Trà gli altri, che scriue
seguita la diuis.e S. Gregorio, che fù poco più di
cent'anni, dopò, che S. Bernardo, che fù quasi mill.
Anni dopò, esclamano grauissim.te contr'quelli, che
spendano in malicij l'entrate de Beneficij,
come contr'essone usurpatrici de beni communi
ni, et homicidi de Poueri, che douerebbero esse
re sostentati da q.lli. Così scrissero tutti li Dot-
tori sino al 1250. quando si cominciò à tratta-
re le cose più sottilm.te, e venendo poi à fermare
come da tutti i Vechi era stato detto, che era pec-
cato spendere malam.te q.llo, che auanza il mo-
derato bisogno del Chierico; fù ricercato se li
Beneficiati non spendono negl'usi debiti quello,
che sopra il bisogno gli auanza peccano solam.te;
come pecca q.llo, che malam.te spende il suo, ò pe-
cca anco oltre il peccato siano obligati alla restitu.e;
come chi malam.te consuma q.llo d'altri, se essi
sono Laici de fruttj de Beneficij, e come le Leggi
dicono usufruttuarij quantunque pecchino

male

male, administrando ne sono tenuti restituire
ad alc.°, poiche non hanno governato mal otto
d'altri, ma il suo proprio, ma se stessi sono dis-
pensatori con sola potestà di riceuere i suoi biso-
gni, che la Legge chiama Usufrutj, quo ad dis-
pensare tantum, restano con obligat.e di rifare
altro tanto, quto hanno consumati, anzi quelli,
che da loro riceuono il contratto gratuiti, cioè a
chi essi donano, o lasciano in Testamto, sono obli-
gati renderlo, come hauendo riceuuto da chi non
era suo la coscienza constituisce mezzo
à campo qto dubio, il qle trattato il quesito
anni, ancora resta in controuersia con pari
numero di autori da ciascuna parte, e ulti-
mam.te con sueue opposizioni, ed apologie fù in
controuersia fra Martino Nauarro Canonista, e
Castro molto stimato è . . . Sarmiento tenendo
Nauarro, che li Chierici non sono Laici, ma dispen-
satori, si che non solo peccano, ma che siano obligati
alla restitut.e. Il Card.l Caetano hebbe un opinio-
ne di mezzo, che altro fosse parlare de Vescouij,

ed Abbati ricchi, ed altro di qtti, dre hanno solo il
Condecente, e poco più, e dre qti n hauendo più
dre la parte sua ne sono Ladroni, mà li più ric-
chi hanno ancora trà la parte loro quella
della Chiesa, e dei Poueri, e però sono obligati
fare elemosine, ed altre opere pie, e giustitia,
cioè con obligo di restitue., ed à loro, ed à chi di loro
riceuono, discendendo anco à tanto particolare, dre
sono obligati qtti alla restitue., dre riceuono
beni Ecci. dal Papa, e auicinarsi, ò essaltarsi
d nobilitarsi, essendo dissipatione, ed usurpae.
ogni donae. delle cose Ecci. che n fondata in
non fondata in pietà, ò necessità.

Io credo, dre senza tanti disputae. si
possano risoluere i dubbij occorenti in
qsta materia, e principiando a parlare à
parte di quelle entrate, dre per li testam.ti, ò al-
tre sue originarie institutioni sono dedicate,
ed ordinate à qualche opera Pia, le quali
credo, dre siano così obligate à qtte, dre si ap-
propriarle à se, ò ad altri usi Mondani pos-
sa

ra essere chiamato Liberam.te usurpatore di
ogni d'altri, e se alc.o de Beneficiati ch.i resta
da essequire l'Instituto, de quali ha causa, ap-
plicando a se, ò ad altri ogni entrate, non credo po-
tersi dare presso di qualsi voglia Curia, ò
Bolla Curiale di non essere in pari grado ad ogni
essecutore di Testam.to, che applica a se ogni, che
è Lasciato da Testatore ad altri, e seguito, che
ogn'uno, quale non ingannerà se stesso haverà
haverà, y costarebe ogni vecità. Dall'altro canto
il debito vuole, che chi è Servito paghi la mer-
cede all'operario, il quale posi fare ogni, che a lui
piace, ne può essere dubbio, che il cantore, et Or-
ganista, ed altri tali, che servono alla Chiesa
non siano Roni della mercede, che gli hanno,
non è inconveniente dire, che anco Li Preti, ed
altri Chierici debbano haver la sua mercede
y li Servitij, che prestano alla Chiesa, della ogni
mercede siano Roni, e quando un Beneficiato è
instituito con un particolare obligo di servire
ind.ta terminata Cosa alla Chiesa, come sono molti

Canonicati, Mensionarie, Prebende, Theologali,
ed altri tanti Benefitij, nè inconueniente è dire, che
sia mercede di quella opera. Restano li bene-
fitij così antichi, che è perduta la memoria della
loro institut.ne, e però non si sà se habbino obli-
go alcuno, ò nò, mà anco qui l'huomo di cons-
cienza sarà ben certificato, quando considera-
rà la qntità dell'Entrate, ed il seruigio che
egli presta alla Chiesa, che se questi due si
bilanciano, può credere, che il Benefitio sia un
salario sao, mà se l'entrate auanzano di mol-
to non potrà mai appresso se stesso lungerli
semplice, che creda tante entrate esserli
lasciate, e fare quello che vuole, nè sappia
essere necessario, che l'institut.ne portasse se-
co qual che obligo, non essendo verisimile, che
gli fusse solo tanto fosse assegnato la conseruer-
sia frà li Dottori, chi è difficile, disputando in
universale che risolucre è facilissima, e
senza difficoltà, praticandola ne particolari,
e la coscienza à chi non l'hà, e prosuia ma-

Litia

Città sottoscritta insieme sul particolare risol-
ue facilmte tutte le difficoltà, che dio non ha
lasciato in certezza, ed alcuno, che voglia cami-
nare, secondo li suoi Commandamti.

Quanto à gli acquisti comuni ogn'una Per-
sona prudente haverebbe pensato, che fossero
al fine, ò aver almeno, che poco più, ed assai cau-
tamte si possesso acquistare. Li Chierici, Li
Monaci, e le Miliorie, non hanno più persona, che
porti loro devotione, Li Mendicanti, che già
hanno hauuto facoltà di acquistare, non son
sono sapere di seguirla dove non hanno potu-
to fare sin'ad hora, e dove hanno acquistato
insieme, hanno perduta la devotione,
possono sperare ancora qualche aumento, ma
molto leggiero quegl'altri, che si sono fatti
escludere dal Privilegio, che il Concilio di
Trento hà concesso, e tutti dell'acquistare, co-
me Li Cappuccini conservano la buona opinio-
ne, e causa della povertà Loro, la onde subi-
to che mutassero in minimo parte il loro instì-

tutto non acquistarebbero stabile, e perderebbero l'elemosine, adunque pare, che non resti buono, ò modo di andare più innanzi. Chi vorrà instituire ord.e con facoltà di acquistare non haverà credito, chi lo farà con vera mendicità non può sperare acquisti durante q.sto, ne credito se la metterà, ma con tutto ciò nè hà mancato anco modo proprio, e singolare al nostro Secolo, e non inferiore à tutti gli passati, e q.sto è stato l'instituto de gli Iesuiti, i quali professando una mistura di poverta acquista il credito, e la devotione, e l'altra mano capace di possedere, la q.le riceve q.sto, de la Compagnia acquistata. Hanno instituite le Case professe con prohibit.ne di poter possedere stabili, ma li Collegi con facoltà di acquistare, e possedere dicono è bene, che nissun governo semplice nel modo è perfetto, ma de la mistura è utile ad ogni cosa, che lo stato di poverta Evangelico pigliato da mendicanti hà questo mancam.to, che non si può

leggere

reggere con qtto, se nó li già incaminati, il num.o de qti
nó può essere grande, ma essi ne Collegi ricev.o, ed instituis-
cono la gioventú, e la rendono atta dopó l'acquisto delle
Virtú à Vivere nella poverta Evangelica, perilche. La
poverta, è ben lo scopo, e fine loro essentiale, ma accident-
alm.te ricevono le possioni, con tutto ciò è meglio fermare
la credulitá sopra qtto, nes si vede in effetto, che sopra
à quanto si predica in parole, sino al p.nte. Scrivono essi
d'haver Case professe 20. e Collegij 193. della pro-
portione di quel num.o ogn uno potrá concludere qtto,
nes sia essentiale, e questo ch'è accidentale à loro certo
è, che gl'acquisti fatti da Loro sono grand.mi, e caminano an-
cora verso l'aumento, si come il temporale tutto, de la Chie-
sa possiede viene da elemosine, ed oblationi de fedeli, cosi
parimente la fabrica dell'antico Santuario nel Vecchio Test-
am.to fú fatta di elemosina, ed oblationi all'hora ond'è
fú offerto dal Popolo ond'è bastava, e tuttavia le oblat.ni con-
tinuano, li soprastanti alla fabrica hebbero ricorso à Moisé,
dicendo il Popolo porta troppo all'opera, che il Sig.re hà com-
mandato, e Mandó Moisé un proclama, che nissuno fa-
cesse piú offerta al Santuario, onde era stato offerto ond'

bastaua, ò d'auantaggio. Si crede, che Dio nō uuole il superfluo
nel suo Tempio, e se nel Testam.to uecchio, ch'era Mondano
nō uolle tutto gli suoi Minri, meno lo uuole nel nuouo.
Douerannō terminare qti acquisti, qndo si hà da dire trà noi
il Popolo hà offerto più di quello che bastaua; all'hora, che li
Ministri del Tempio erano La decima terza parte del
Popolo haueua La Decima, e nō era Lecito passare, adesso
che non sono La Centesima hanno forsi più della 4.a parte.
Non è conueniente, che l'aum.to de Beni Ecc.i sia infi-
nito, e sia ridotto tutto il Mondo ad effettuarli. Le Leg-
gi humane trà il Christianesimo non hanno determi-
nato La quantità de beni, de alcuno possidere, per-
che chi hoggi acquista, domani aliena, è molto singo-
Lare con stato oppetuo di giuste, che sempre possono
acquistare, ne mai alienare. Alli Leuiti nel Vecchio
Testam.to erano l'heredità di Dio, e gli tanto era prohibito Le-
ro hauere altra parte, cosa che conuince chi uuol ualer-
si delli Priuilegij Loro, ò pigliarli tutti, e non quello solo,
che concerne al proprio profitto. E stato abbondantem.te
detto, come siano stati acquistati Li Beni Ecclici, à chi
fosse commessa La Loro cura, e come dispensati, non

Si è parlato

sic parlato niente di qllo, che si facesse, gnō alla morte del Benefitia-
rio si trouau.e alcuni de suoi dd.anno disposti, se esso gl Sessam.to
nō disponeua, e se ab intestato passau.e in altre gsone, mentre
che li Beni di ciascuna Chiesa erano in commune, e gouernati
con un solo conto, certa cosa è, che gnō si trouaua in mano d'un
Ministro restaua tuttauia incorporato alla sua Massa, e gouer-
nato dal Successore nell'istesso modo, Mà eretti Li Benefitij
furono anco insieme fatti Canoni, doe qualun que parte fosse
trouata in mano del Benefitiario alla sua morte fosse della
Chiesa s'ella era Collegiata, ed haueua commune mensa,
fù inteso il Collegio di qllo, mà se il Benefitiario era senza
Collegi gl nome di Chiesa s'intende, ò s'intese il Successore, qua-
le douesse quel residuo amministrare al Modo stesso ch'era te-
nuto il Predecessore di farcisi all'anno 1300., Mà gde i Chie-
rici Benefitiati ben spesso haueuano altri Beni del proprio Pa-
trimonio, ò uero anco acquistati con la ueca, e propria indus-
tria, ed arte, fù insieme detto, che di qsti fosse assoluto Pone,
e potesse disporre gl causa di morte, dal che ne seguì che Li
Chierici possessori de Benefitij tenui non eccedenti Lr spese,
testauano di tutto il suo, e se nel suo aiosparmio haueßero anco
auanzato qualche cosa del Benefitio Lo reputauano acquistato

d'industria, e ne disponeuano allo stesso modo, il che ha introdotto una Consuetud.e in molti Regni Christiani, de li Beneficiati inferiori possino restare anco dell'entrate de suoi Benefitij, e che non restando succedino in q.to gl'heredi ab intestato, come anco ne Patrimoniali, ma q.to ch'era Lasciato da Vescoui restaua secondo li Canoni antichi alla Chiesa. doppo q.to in alcuni Regni anco Li Vescoui p consuetud.e acquistarono le facolta di testare, etiandio de fuori Ecc.i, in maniera, che intorno al 1300. si ritrouano tre diuerse consuetud.i in diuersi Paesi. Una doue nissun Chierico poteua disponere dell'entrate de Benefitij auanzatoli, l'altra doue erano l'entrate nello stesso conto, che le cose Patrimoniali, e proprie, La terza doue Li Chierici inferiori disponeuano, ma quello che restaua à Vescoui andaua alla Chiesa, ne tempi seguenti il 1300. q.do Li Pontefici Romani hebbero piu bisogno di denari del solito mandorono suoi Ministri ne Regni, doue le Chiese soleuano ereditare il Beneficiato morto, Li quali prima, che fosse fatto il successore applicau.o il tutto alla Camera del Pontef.e, la qual cosa succedendo facilm.te, e dato vacando Li Benefitij, non ui era chi p suo interesse contradicesse, e creato il successore, si quietaua ogni cosa fatta con poca

difficolta

difficoltà, si incominciarono à mandare tali Ministri y tutto dove si poteua, ed à chiamarsi q.to, che restaua à morti, con q.to nome Spoglie, e gl'Officiali Pontificij mandati y l'esecut.re si chiamau.o Collettori; Presero q.te spoglie Li Pontefici, dove q.to tero così con silentio, senza che ui fosse alcun ordine, ò legge. Di ciò concedesse, mà sempre con qualche mormorio, come anche delle altre persone y le sudette estorsioni, che faceu.o Li Collettori, e Sotto Collettori, Li gli mettevano in conto Li spogli, et anche L'ornam.to delle Chiese, e dauano molta molestia à gl'eredi anco sopra li beni acquistati con industria, ò cauati dal Patrimonio, cercando di fargli apparire, come cauati da Benefitij, ed indubbio di qual qualità fosse, sententiando che parteneßero alla Chiesa, e trauagliando chi gli si opponeua con scommuniche, e Censure.

In Francia L'uso haueua introdotto, che le spoglie, ed Abbatie si applicassero al Papa, e del 1385. Carlo 6.o Lo proibì, ordinando, che gli heredi succedessero così in essi, come ne beni Patrimoniali, in molte Regioni L'uso introdotto, è continuato sino à q.to Secolo, gnoy L'estorsioni de Collettori crebbe così la querimonia di molti, che alcuni hebbero ardire di opporsi apertam.te, e negare, che le spoglie de Chierici morti toccassero alla Camera del Papa, y il dì 29 del 1491.

Paolo 3°. fù il 1°. promotore di q.ta materia, fece una Bolla, dove narra, che alcuni Curiali, prevalsi le ragioni della Camera Apca, e defraudarla mettevano in dubbio, se Beni de Prelati, ed altre persone Ecc.che chiamati Spogli partengono alla Camera, e non essendo ben constituta Apca, che gli toli applichi, se bene dall'hauer mandati Collettori in diversi Luoghi apparisce chiaram.te esser stata mente della Sede Apca di riservarle, appropriarle alla Camera, e tanto egli dichiara, ordina, e constituisce, che alla Cam.a Apca appartenghino le spoglie di tutti Li Chierici morti in qualunque Regno, ò dominio così di quà, come di là de Monti, quantunque non siano mai stati deputati Collettori in atti di maniera, che volendo Li troppo diligenti Liberare alcune poche Province da q.ti gravami hanno causato, che sia stato imposto a tutto L'universo, e ancora non sia venuto all'esecutione, se non nelli Luoghi soliti, ma di tutte le cose è avenuto così, che si sono fatte le Bolle, e il moto, che il Mondo sà, e le novità Lasciate qualche tempo senza esecutione, e con buona opportunità, poi come se fossero state eseguite al suo tempo, e malitia d'alcuni Levati di uso con censure, ed altre forze de Li

de

de l'esecut.ne

Le spoglie sino al 1560. non comprendeu.o sen quello, che ritrouaua nella morte del Chierico cauato dall'entrate Eccl.che nel sud.o Anno. Pio 4.o fece una Bolla, che sotto nome di spoglie, le gli y tutto il mondo entrò li domenij di quá, ed là de Monti mai siano della Camera, s'intende anco tutto gllo de il Chierico acquistará y mercantia illecita, ed in altra maniera contra li Canoni, cosa, de comprende assai, y che mercantia illecita chiamano doue la cosa, quale si compra, quale si uende. Per li Canoni poi sono prohibiti a Chierici molte sorte di giuochi usati, e molte seruitú y gli ui si acquistano assai. La onde ritornò gllo alla Camera molto guadagno, e sará una grande entrata, se si potrá seguire, le Bolle delle spoglie in mezza Italia, doue y ancora non sono in esecut.ne in Germania, ed in francia, ed in altri Regni, de non si hanno ancora ricauute, si come anco ne Regni di Castiglia non fanno spoglie tratti li Chierici, ma solo li Vescoui, y legge di Carlo Quinto, e di Filippo 2.do. Difendono li Canonisti il Jus delle spoglie con gto fondam.to, de il Papa sia Padrone di tutte l'entrate Ecclich.e, e gli, de parlano piú modestam.te dicono amministratore, y la qual

Dottrina anco si è introdotto in Roma, che se alcuno si haue-
rà usurpato indebitam.te qualche Benefitio, ò uero haurà
in altro modo rubbato alla Chiesa si accorda con la
Camera Ap.ca di darne à Lei una parte, e poter tenere
il rimanente con buona conscienza, e fatto l'accordo,
e pagato quanto si è conuenuto, ogni uno dice, che del
rimanente sia assoluto, e lo possi Legittam.te tenere, come
suo, et il che il Papa è come si è detto ò Padrone, ò
Amministratore &

Ex
Biblioth. Regia
Berolinensi.

160
III